

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 OTTOBRE 2013, N. 1535

Reg. (CE) n. 1698/2005 - PSR 2007/2013 - Approvazione programma operativo con valenza di avviso pubblico regionale della Misura 126 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo e danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione” Azione 2 - “Prevenzione” per le aree colpite dal sisma il 20 e 29 maggio 2012 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 OTTOBRE 2013, N. 1536

P.S.R. 2007/2013. Approvazione della versione consolidata del Programma operativo dell’Asse 2, attivazione avvisi pubblici regionali 2014 per le Azioni 1-2-5-6-9 della Misura 214 e per l’Azione 3 della Misura 216 e disposizioni in merito al prolungamento degli impegni in corso 29

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 OTTOBRE 2013, N. 1535

Reg. (CE) n. 1698/2005 - PSR 2007/2013 - Approvazione programma operativo con valenza di avviso pubblico regionale della Misura 126 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo e danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione" Azione 2 - "Prevenzione" per le aree colpite dal sisma il 20 e 29 maggio 2012

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290/2005 sul finanziamento della politica agricola comune;

- il Regolamento (CE) della Commissione Europea n. 1974/2006, che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013), come da ultimo modificata dalla Decisione n. 61/2009 del Consiglio;

- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione Europea applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR e successive modifiche;

- il Regolamento (UE) della Commissione Europea n. 65/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale ed abroga il Regolamento (CE) n. 1975/2006;

Richiamata la deliberazione n. 1493 del 21 ottobre 2013 con la quale si è preso atto dell'attuale formulazione del PSR (versione 9) - approvata dalla Commissione Europea con comunicazione ARES (2013)3202451 dell'8 ottobre 2013;

Atteso che il PSR prevede che l'attuazione delle singole Misure sia subordinata all'approvazione di uno specifico Programma Operativo di Misura finalizzato a tradurre a livello operativo le scelte e le strategie di programmazione con riferimento a ciascuna Misura;

Considerato che nei giorni 20 e 29 maggio 2012 nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza e Reggio Emilia si sono verificati eccezionali eventi sismici a seguito dei quali per numerosi comuni è stato dichiarato lo stato di emergenza;

Dato atto che con deliberazioni n. 1448 dell'8 ottobre 2012, n. 66 del 21 gennaio 2013 e n. 493 del 22 aprile 2013 sono stati attivati avvisi pubblici della Misura 126 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali" specificamente finalizzati al ripristino del potenziale delle aziende agricole danneggiate dal sisma;

Atteso che con la versione 9 del PSR è stata inserita nella

scheda della predetta Misura 126 una specifica "Azione 2", relativa al finanziamento di interventi di prevenzione per l'adeguamento antisismico;

Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto ad approvare il Programma Operativo della Misura 126 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ed introduzione di adeguate misure di prevenzione" - Azione 2 nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in ordine agli interventi diretti all'eliminazione di carenze strutturali e/o di miglioramento sismico degli immobili produttivi prefabbricati non danneggiati delle imprese agricole e di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti Allegato I del Trattato nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza e Reggio Emilia interessati dal sisma nel maggio 2012;

Valutato opportuno destinare al predetto avviso pubblico risorse pari ad Euro 20.000.000,00 in relazione alla dotazione residua sulla Misura 126;

Atteso che l'approccio operativo del Programma implica una gestione unitaria da parte dell'Amministrazione regionale e che pertanto il suddetto Programma Operativo allegato alla presente deliberazione costituisce, al contempo, avviso pubblico regionale per la presentazione delle istanze d'aiuto;

Valutato, infine, opportuno stabilire, in funzione della più efficiente gestione del procedimento amministrativo, che eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nel Programma oggetto di approvazione del presente atto, nonché eventuali proroghe al termine di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto ed alla tempistica fissata per le fasi procedurali possano essere disposte con determinazione del Direttore generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie;

Richiamato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento ed aggiornamento della delibera n. 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 "Revisione della struttura organizzativa della Direzione generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi, delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare il Programma Operativo della Misura 126 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato

da calamità naturali ed introduzione di adeguate misure di prevenzione” - Azione 2 nella formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in ordine agli interventi diretti all’eliminazione di carenze strutturali e/o di miglioramento sismico degli immobili produttivi prefabbricati non danneggiati delle imprese agricole e di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti Allegato I del Trattato nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza e Reggio Emilia interessati dal sisma nel maggio 2012;

3) di dare atto che il Programma Operativo di cui al precedente punto 2) costituisce, al contempo, avviso pubblico per la presentazione di istanze d’aiuto;

4) di stabilire che eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nel Programma Operativo oggetto di approvazione del presente atto, nonché eventuali proroghe al termine di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto ed alla tempistica fissata per le fasi procedurali possano essere disposte con determinazione del Direttore generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie;

5) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Aiuti alle imprese provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito Internet E-R Agricoltura.

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

Misura 126 *'Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ed introduzione di adeguate misure di prevenzione'*

Azione 2 - Interventi di prevenzione per l'adeguamento antisismico

Avviso pubblico collegato ai fenomeni sismici del 20 -29 maggio 2012 che hanno interessato i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza e Reggio Emilia.

PREMESSA

Con il presente Programma Operativo di Misura, la Regione Emilia-Romagna dà attuazione agli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la Misura 126 *"Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ed introduzione di adeguate misure di prevenzione"* - Azione 2 - *Interventi di prevenzione per l'adeguamento antisismico*.

Il presente Programma Operativo definisce i criteri e le procedure di attuazione della predetta Azione 2 e costituisce contestualmente avviso pubblico per la presentazione di domande di aiuto in relazione ad interventi di rimozione delle carenze strutturali e/o di miglioramento sismico degli immobili prefabbricati strumentali all'attività produttiva di imprese agricole e imprese operanti nel settore della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti Allegato I del Trattato, non danneggiati, nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza e Reggio Emilia interessate dal sisma che ha colpito la regione Emilia-Romagna nel maggio 2012.

1. Riferimenti normativi

I riferimenti normativi sono:

- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia Romagna (versione 9) adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1493 del 21 ottobre 2013 a seguito dell'approvazione della Commissione europea con Comunicazione con protocollo ARES (2013) 32022451 dell'8 ottobre 2013;
- Titolo IV, Capo I, art. 20, lettera b), vi) del Reg. (CE) del Consiglio n.1698/2005;
- Reg. (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005, Allegato 2, par. 5.3.1.2.6;
- Reg. (UE) n. 65/2011 e successive modifiche recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo;
- Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01);
- D.M. 1 giugno 2012 in ordine alla sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge 27 luglio 2000 n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia;
- D.L. 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, convertito, con modificazioni, con Legge n. 122/2012;
- D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con Legge n. 134/2012 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese";
- D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge n. 135/2012, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario".

2. Obiettivi della Misura 126 - Azione 2

L'azione 2 della Misura mira a favorire la realizzazione dei necessari interventi di prevenzione per l'adeguamento antisismico nei territori interessati dagli eventi del 20 - 29 maggio 2012, anche a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme più stringenti in materia emanate a seguito degli eventi stessi.

3. Beneficiari

Potranno beneficiare del presente avviso pubblico:

3.1 Imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c.;

3.2 Imprese operanti nel settore della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti Allegato I del Trattato, limitatamente ad interventi non oggetto di richieste di finanziamento ai sensi delle ordinanze del Commissario delegato nn. 23/2013, 52/2013 e 91/2013 e ss.mm.ii;

per le quali al momento della domanda risultino verificate le seguenti condizioni:

- siano iscritte all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole con posizione debitamente validata;
- siano in possesso del prefabbricato costituente bene aziendale oggetto di intervento e non danneggiato dal sisma in uno dei comuni della regione Emilia-Romagna elencati nell'allegato A) al presente avviso pubblico sul quale intendono effettuare gli interventi ammessi al punto 8.

L'impresa dovrà dimostrare la disponibilità dell'immobile oggetto di intervento attraverso una delle seguenti modalità:

- diritto di proprietà od usufrutto sull'immobile prefabbricato;
- comodato sull'immobile prefabbricato registrato in data antecedente al 29/05/2012 che contenga una clausola, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti che tutte le spese finalizzate agli interventi di cui al presente avviso pubblico sono a carico del comodatario;
- affitto dell'immobile prefabbricato registrato in data antecedente al 29/05/2012 che contenga una clausola, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti che tutte le spese finalizzate agli interventi di cui al presente avviso pubblico sono a carico dell'affittuario;
- locazione finanziaria (leasing), stipulata in data antecedente al 29/05/2012, che contenga una clausola, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti che tutte le spese finalizzate agli interventi di cui al presente avviso pubblico sono a carico dell'utilizzatore (soggetto richiedente il contributo); deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di locazione finanziaria e delle successive modifiche e integrazioni. Al termine del periodo di leasing il beneficiario dovrà esercitare il riscatto dell'immobile al fine di garantire il rispetto del vincolo decennale ai sensi della LR. n. 15/1997.

4. Requisiti ammissibilità impresa beneficiaria

L'impresa deve inoltre possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL (si precisa che, dopo il ricevimento della domanda, l'Ente competente provvederà direttamente all'acquisizione del DURC aggiornato dell'impresa, per la verifica della situazione contributiva e di quanto dichiarato dall'impresa stessa sia nella fase di concessione che di liquidazione);
- per il settore dei bovini da latte: le imprese agricole dovranno dimostrare la titolarità di quote di produzione che coprano la capacità produttiva aziendale. Non sono ammissibili interventi proposti da imprese agricole non in regola con le quote, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione della titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale.

Per le imprese operanti nel settore della trasformazione e/o commercializzazione, la concessione del contributo sarà inoltre subordinata alla dimostrazione da parte del beneficiario dell'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e del normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità. Tali condizioni dovranno essere comprovate mediante la presentazione di apposita dichiarazione rilasciata in alternativa da:

- società di revisione dei bilanci nel caso l'impresa disponga di bilanci certificati;
- presidente del collegio sindacale se presente nell'ambito degli organi societari;
- revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi.

La dichiarazione dovrà attestare:

- a) che l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali;
- b) che l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie che potrebbero, a parere del certificatore, sfociare a breve termine in situazioni di cui al precedente punto a);
- c) che l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità, adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni;
- d) che l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che possano pregiudicarne il regolare funzionamento; che eventuali società controllanti e/o controllate rispondono ai requisiti di cui ai precedenti punti (solo nel caso sussista questa condizione).

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda, anche riferita ad interventi relativi a più unità locali, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal presente avviso.

5. Condizioni di ammissibilità ed eleggibilità delle spese

Gli interventi saranno attuati in conformità agli Orientamenti Comunitari in materia di Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013, come definiti al punto V.B.2.

Il presente avviso è volto a sostenere le imprese di cui al precedente punto 3. nella realizzazione dei necessari interventi di rimozione delle carenze strutturali e/o operazioni di miglioramento sismico degli immobili **prefabbricati non danneggiati dagli eventi sismici** del 20 e 29 maggio 2012.

Sono eleggibili le spese relative ai suddetti interventi qualora già attuati alla data di presentazione della domanda purché sostenute successivamente alla data del 20 maggio 2012.

6. Aree di intervento della Misura

La Misura è applicabile nell'ambito dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza e Reggio Emilia, i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, così come individuati dall'art. 1 del D.L. n. 74/2012, integrati dall'art. 67 *septies* della Legge n. 134/2012, come modificato dall'art. 11 del DL 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge dall'art. 1 della Legge 7 dicembre 2012 n. 213 e riportati nell'Allegato A) al presente avviso.

7. Entità degli aiuti

L'aiuto consiste in un contributo in conto capitale calcolato su una spesa massima ammissibile relativa alle tipologie di investimento specificate al successivo punto 8. L'intensità dell'aiuto è fissata nella percentuale dell'**80%**.

Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a 4.000 Euro, mentre la spesa massima ammissibile è pari a 800.000 Euro.

Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti il cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnica di ammissibilità o di rendicontazione, inferiore al valore minimo sopraindicato.

In presenza di copertura assicurativa, gli importi riconosciuti dalla Compagnia saranno detratti dalla spesa dell'intervento, anche se eccedente il tetto massimo di spesa ammissibile. Il contributo di cui al presente avviso pubblico sarà calcolato sulla spesa risultante a seguito dello scomputo, fermo restando il tetto massimo di spesa ammissibile.

In presenza di tale copertura assicurativa, il richiedente il contributo dovrà farsi rilasciare dalla Compagnia di assicurazioni un'attestazione in ordine ai seguenti elementi conoscitivi:

- tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni assicurati;
- ammontare del rimborso assicurativo per tipologia di bene e indicazione della percentuale di copertura, totale o parziale, dell'intervento effettuato.

Tale documentazione deve essere allegata alla domanda di contributo, unitamente alla copia della polizza assicurativa.

I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le stesse spese.

Gli investimenti proposti nella domanda di aiuto di cui al presente avviso non potranno pertanto essere oggetto di richiesta di finanziamento a valere sui provvedimenti conseguenti ai predetti DL n. 74/2012 e DL n. 95/2012.

8. Spese ammissibili

Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese indicate per gli interventi già effettuati, dovranno essere sostenute a partire dal giorno 20 maggio 2012.

Le spese ammissibili riferite agli interventi per i quali si presenta la richiesta di contributo, dovranno essere coerenti con gli obiettivi e le finalità indicate nel presente avviso e riguardare esclusivamente:

8.1 Opere connesse all'eliminazione di una o più delle carenze strutturali di seguito specificate:

- mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
- presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
- presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possono nel loro collasso coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento o il collasso;
- eventuali altre carenze fra cui quelle a carri ponte, macchinari o impianti.

8.2 Spese accessorie e strumentali funzionali alla eliminazione delle carenze di cui al precedente punto 8.1. ritenute indispensabili per la completezza degli interventi, comprese eventuali spese per prove tecniche e indagini diagnostiche in loco.

Per gli interventi di cui ai precedenti punti 8.1 e 8.2 è fissato un limite di spesa massima ammissibile ad aiuto pari a **40 euro per metro quadro**.

8.3 Interventi di miglioramento sismico: sono ammissibili le spese per interventi di miglioramento sismico con le seguenti modalità:

- l'intervento di miglioramento sismico deve essere stato effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni - NTC2008 – di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 Gennaio 2008;
- deve essere conseguito - come attestato dalla perizia giurata - un livello di sicurezza sismica dell'immobile oggetto dell'intervento pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni.

La spesa massima ammissibile per gli interventi di miglioramento sismico è pari a **6,5 euro per metro quadro per ogni punto percentuale** di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza e il livello di sicurezza sismica raggiunto con l'intervento, pari

comunque almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni.

Gli interventi di miglioramento sismico possono essere effettuati anche successivamente alle opere di cui al precedente punto 8.1.

8.4 Spese tecniche generali, come onorari di professionisti o consulenti (per progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifica e ove previsto collaudo, nonché la spesa relativa al rilascio del certificato di agibilità sismica provvisorio), in misura non superiore al 10% dell'importo ammissibile di cui al precedenti punti 8.1, 8.2 e 8.3. Nella percentuale ammessa possono rientrare anche le spese per la realizzazione dei materiali (targhe e cartelli) ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi e di pubblicità di cui al Reg. (CE) n. 1974/2006, nei limiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1077/2010.

Ai fini della attestazione dell'effettiva eliminazione delle carenze tecniche indicate in domanda e dell'erogazione finale del contributo dovrà essere prodotta copia del "Certificato di agibilità sismica" ai sensi del comma 7 dell'art. 3 del DL 74/2012 per ogni intervento finanziato.

Inoltre, al fine di asseverare il contenuto dell'istanza ed in particolare che il valore delle spese sostenute e indicate in domanda sia coerente con gli obiettivi del progetto e congruo con le finalità del presente avviso, le imprese dovranno allegare perizia giurata avente data antecedente a quella di presentazione della domanda, redatta esclusivamente da un professionista abilitato a periziare, asseverare e a giurare quanto di propria competenza, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale.

Il contributo sarà calcolato sulla spesa ammissibile al netto dell'IVA, altre imposte e tasse.

9 Spese non ammissibili

Non risultano comunque ammissibili le spese riconducibili alle seguenti categorie:

- a) spese tecniche generali, come onorari di professionisti o consulenti (per progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifica e ove previsto collaudo, nonché la spesa relativa al rilascio del certificato di agibilità sismica provvisorio), in **misura superiore al 10%** del totale delle sopraccitate voci 8.1, 8.2 e 8.3.
- b) manutenzioni ordinarie dei beni mobili ed immobili;
- c) costruzione e manutenzione straordinaria di fabbricati e relativi impianti non ascrivibile alle tipologie di intervento descritte ai precedenti punti 8.1, 8.2 e 8.3;
- d) investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
- e) acquisto di materiale usato;
- f) interventi effettuati in locali non utilizzabili per l'attività agricola;
- g) costi del personale interno: del personale dipendente, dei titolari di impresa individuale, dei legali rappresentanti e dei soci;
- h) spese amministrative e di gestione.

10 Risorse finanziarie

Le risorse disponibili per gli interventi di cui al presente avviso ammontano ad Euro 20.000.000,00.

11 Strumenti e procedure di attuazione

11.1 Presentazione delle domande

Le domande di aiuto devono essere presentate all'Amministrazione provinciale competente per territorio, secondo le modalità procedurali fissate con determinazione dirigenziale AGREA n. 4355 del 18 aprile 2008 e successive modifiche ed utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) predisposto da AGREA.

La competenza territoriale dell'Amministrazione è determinata in base alla prevalente ubicazione degli interventi in termini di spesa sostenuta.

Le domande di aiuto dovranno essere presentate a decorrere dal **4 novembre 2013** e comunque entro il termine perentorio del **3 febbraio 2014**; pertanto, nell'ipotesi di presentazione semi-elettronica, con protocollazione presso gli uffici provinciali, le domande dovranno pervenire all'Ente competente entro e non oltre le ore 12.30 del predetto giorno di scadenza. Le domande inviate mediante il servizio postale, corrieri privati, agenzie di recapito devono rispettare la suddetta scadenza, pertanto tale forma di recapito è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico non giungesse all'Ente competente in tempo utile.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti disposti dal presente avviso.

11.2 Documentazione da allegare alla domanda

La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:

- NEL CASO DI INTERVENTI EFFETTUATI ANTERIORMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA : fatture relative agli interventi effettuati, accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, coerentemente a quanto disposto al successivo punto 11.7, lett. b) e, ove disponibili, dai preventivi in analogia a quanto previsto per il caso di interventi da effettuare;
- NEL CASO DI INTERVENTI DA EFFETTUARE SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: tre preventivi di spesa per gli interventi non riconducibili al computo metrico estimativo e relativo quadro di raffronto. Il prospetto di raffronto deve essere firmato dal beneficiario e sottoscritto da un tecnico qualificato. La presentazione di un numero di preventivi di raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione sottoscritta da un tecnico qualificato, circa l'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di investimento, in un ambito territoriale economicamente sostenibile ovvero nel caso di acquisizioni di beni a completamento di forniture preesistenti;
- copia dei mappali catastali su scala 1:2.000 riferiti alle particelle su cui insiste l'immobile

oggetto di intervento con evidenziata l'esatta ubicazione delle stesse, ove non già contenuti nella perizia giurata;

- copia della documentazione attestante titolo di proprietà o di possesso dell'immobile prefabbricato oggetto d'intervento per una durata almeno pari al vincolo di destinazione disposto dall'art. 19 della L.R. 15/1997. A tal fine potranno essere validamente considerati anche contratti la cui durata risulti inferiore al termine sopra indicato, a condizione che gli stessi contengano un'espressa clausola di tacito rinnovo e che al momento della domanda sia prodotta una dichiarazione del proprietario attestante la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del contratto. Resta inteso che all'atto della presentazione della domanda di pagamento, il titolo di conduzione dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione. Si precisa altresì che in caso di contratto di comodato gratuito, lo stesso dovrà risultare debitamente registrato.

- computo metrico estimativo delle opere edili. Tale documento deve essere redatto conformemente all'"Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche" di cui alla deliberazione n. 1048 del 23 luglio 2013 e successive modifiche ed integrazioni o in subordine, in assenza delle voci pertinenti all'intervento, altri prezzi ufficiali o analisi prezzi adeguatamente quantificata e giustificata in perizia giurata;

- disegni progettuali ed eventuali layout;

- autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto: dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante con esplicitazione degli elementi indispensabili per il reperimento (tipologia ed estremi del documento - incluso il protocollo - Pubblica Amministrazione che lo ha rilasciato);

- per tipologie di intervento che necessitano di Denuncia di Inizio Attività (DIA)/Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) o Comunicazione Inizio Lavori (CIL): dichiarazione del tecnico progettista che le opere sono soggette a DIA/SCIA/CILA/CIL;

- qualora il contributo spettante risulti uguale o superiore a 150.000,00 Euro: allegato B) al presente avviso pubblico compilato con le informazioni, verificabili sui siti delle Prefetture, richieste dai nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni.

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, i documenti sopra richiamati dovranno essere predisposti da un professionista abilitato ed iscritto all'albo.

Al fine di consentire l'istruttoria, al momento di presentazione della domanda dovrà inoltre risultare debitamente inserita nel fascicolo anagrafico aziendale elettronico la perizia giurata di cui al D.L. n. 74/2012, redatta in conformità a quanto stabilito dal presente avviso e relativa agli interventi proposti.

11.3 Perizia giurata

La perizia giurata (singola e/o riferita ai diversi interventi oggetto di finanziamento) è redatta esclusivamente da un tecnico abilitato a periziare, asseverare e a giurare quanto di propria competenza, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale.

Essa deve contenere:

- ubicazione dettagliata dell'immobile/immobili oggetto dell'intervento, che dovrà/dovranno risultare di tipo prefabbricato e non danneggiato/i dal sisma;
- oggetto della perizia giurata;
- indicazione della esatta superficie dell'immobile o porzione di immobile interessata dall'intervento di rimozione delle carenze strutturali e/o di miglioramento sismico;
- descrizione delle caratteristiche dell'edificio e delle carenze strutturali rilevate;
- documentazione fotografica;
- descrizione delle scelte progettuali e relativa documentazione inerenti gli interventi attuati o in progetto per la eliminazione delle criticità strutturali;
- in caso di interventi di miglioramento sismico già effettuati alla data di presentazione della domanda di contributo, la perizia deve:
 - 11.3.1 descrivere dettagliatamente l'intervento di miglioramento sismico effettuato, indicando altresì la data di inizio e di fine dei lavori;
 - 11.3.2 attestare che l'intervento di miglioramento sismico è stato effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni - NTC2008 - di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 Gennaio 2008;
 - 11.3.3 attestare il livello di sicurezza sismica dell'immobile – in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni - precedente all'intervento di miglioramento sismico oggetto della richiesta di contributo;
 - 11.3.4 attestare il livello di sicurezza sismica – in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni - effettivamente raggiunto con l'intervento di miglioramento sismico effettuato, pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;
- in caso di interventi di miglioramento sismico ancora da effettuare alla data di presentazione della domanda di contributo, la perizia deve:
 - 11.3.5 descrivere dettagliatamente gli interventi di miglioramento sismico da effettuare, indicando altresì la data presunta di inizio e di fine dei lavori;
 - 11.3.6 attestare che la costruzione oggetto della domanda di contributo è stata sottoposta a valutazione della sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 10 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122;
 - 11.3.7 attestare il livello di sicurezza sismica dell'immobile – in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni – precedente all'intervento di miglioramento sismico oggetto della richiesta di contributo.
- costo complessivo degli interventi di rimozione delle carenze strutturali e costo complessivo degli interventi di miglioramento sismico, al netto dell'IVA, in coerenza con quanto esposto in domanda;
- attestazione della piena congruità delle spese sostenute o previste rispetto alle finalità

- del bando;
- conclusioni;
- formula di giuramento;
- dati e firma del Tecnico.

11.4 Istruttoria delle domande

Ciascuna Amministrazione provinciale provvederà ad individuare, dandone idonea pubblicizzazione, il Responsabile di procedimento, la struttura preposta all'istruttoria e ad ogni adempimento procedurale nonché gli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti.

L'Amministrazione provinciale effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e che gli investimenti previsti risultino ammissibili richiedendo eventuali chiarimenti necessari al perfezionamento dell'istruttoria.

Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio competente, pena la decadenza della domanda.

A conclusione dell'attività istruttoria e comunque entro 60 giorni dal ricevimento delle domande, le Amministrazioni provinciali assumono uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del corrispondente contributo concedibile, con indicazione delle eventuali priorità e precedenze. Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Spetta alle medesime Amministrazioni l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle istanze medesime, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

Le Amministrazioni provinciali provvedono entro il **14 aprile 2014** a trasmettere al Servizio Aiuti alle imprese i suddetti atti.

11.5 Graduatoria e relativi criteri di priorità

Il Servizio Aiuti alle imprese della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie della Regione Emilia – Romagna, sulla base delle risultanze degli elenchi delle domande ammissibili all'aiuto pervenuti dalle Amministrazioni provinciali, provvederà ad approvare la graduatoria di merito regionale.

La graduatoria verrà redatta sulla base dei seguenti criteri di priorità, operanti in ordine decrescente e tra loro subordinati:

- Interventi di cui ai precedenti punti 8.1, 8.2 e 8.3, realizzati da imprese agricole e zootecniche;
- Interventi di cui ai precedenti punti 8.1, 8.2 e 8.3 realizzati dalle altre imprese.

Nell'ambito del primo criterio opereranno nell'ordine i seguenti criteri di precedenza:

- azienda con giovane [almeno 1 titolare/contitolare (amministratore nel caso di società) di età inferiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda];
- maggiore entità della spesa ammissibile.

Nell'ambito del secondo criterio opereranno i seguenti criteri di precedenza:

- impresa operante nel settore dei formaggi stagionati;
- n. addetti al 31-12-2011 (in ordine decrescente).

Qualora le risorse disponibili coprano il fabbisogno finanziario di tutte le istanze pervenute e risultate ammissibili non si procederà alla valutazione di merito e dette istanze saranno ordinate in funzione del numero di domanda AGREA.

Il Servizio Aiuti alle imprese provvederà all'approvazione della graduatoria unica regionale entro il **24 aprile 2014** e comunicherà formalmente alle singole Amministrazioni i nominativi collocati in posizione utile al finanziamento, per i quali le Amministrazioni dovranno procedere alla concessione del contributo spettante, comunicando nel contempo eventuali prescrizioni relative alla effettuazione degli interventi previsti.

Il Responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna.

11.6 Tempistica di realizzazione degli interventi e presentazione domanda di pagamento

Gli interventi dovranno essere realizzati **entro il 31 dicembre 2014**.

Il beneficiario, entro **30** giorni dal termine fissato per la conclusione degli interventi, deve presentare la domanda di pagamento a saldo unitamente alla richiesta di accertamento finale di avvenuta esecuzione degli stessi, allegando la documentazione meglio precisata al successivo punto.

11.7 Istruttoria finalizzata alla liquidazione del contributo

Il beneficiario, terminati gli interventi previsti, presenterà specifica domanda di pagamento in accordo alla tempistica sopra definita utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA e le relative procedure di presentazione previste, allegando i seguenti documenti necessari per procedere all'accertamento finale sull'avvenuta realizzazione degli investimenti:

- a) stato finale di realizzazione degli interventi;
- b) fatture accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, coerentemente a quanto previsto dal documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" (con espressa esclusione della modalità di pagamento in contanti), ove non presentate contestualmente alla domanda di aiuto;
- c) ove ne ricorra il caso: dichiarazione sostitutiva a firma del beneficiario riportante gli estremi della domanda di DIA/SCIA/CILA/CIL presentata in Comune;
- d) copia del "Certificato di agibilità sismica" di cui al comma 7 dell'art. 3 del DL 74/2012, convertito nella Legge 1 agosto 2012, n. 122, se prevista.

Per gli interventi di miglioramento sismico ancora da effettuare alla data di presentazione della domanda di contributo dovrà essere prodotta specifica attestazione di un tecnico abilitato circa il livello di sicurezza sismica – in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni - effettivamente raggiunto con l'intervento di miglioramento sismico effettuato, pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni.

Entro i 90 giorni successivi al ricevimento della domanda di pagamento, di norma, l'Amministrazione provinciale dovrà verificare la sussistenza dei requisiti e procedere all'adozione dell'atto di liquidazione.

Al momento dell'accertamento finale il funzionario incaricato, diverso dal funzionario istruttore, verificherà:

- che siano state rispettate le prescrizioni, i vincoli e i requisiti previsti;
- che tutti gli interventi siano stati regolarmente attuati.

Non verranno liquidati investimenti che subiscano nella fase di esecuzione modifiche sulla natura e/o consistenza tali da incidere sulla valutazione dell'istruttoria di ammissione della domanda e, di conseguenza, sulla collocazione nella graduatoria definitiva, qualora ciò comporti la perdita della finanziabilità.

In sede di verifica finale, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle opere.

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite informaticamente tramite il Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA. La relativa documentazione prodotta verrà conservata nel fascicolo istruttorio di ogni domanda.

L'Amministrazione provinciale, dopo aver esperito le verifiche finali relative agli investimenti realizzati, procederà con propri atti formali ad assumere le decisioni di liquidazione e a trasmettere gli elenchi ad AGREA.

11.8 Varianti

E' ammessa un'unica richiesta di variante da parte del beneficiario.

Tale variante dovrà essere debitamente motivata e preventivamente richiesta. L'Ente provinciale potrà autorizzarla previa verifica della permanenza delle condizioni che avevano condotto alla quantificazione e concessione del contributo. Non sono oggetto di variante gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nell'ambito del 10% del valore complessivo della singola opera, al netto della voce spese tecniche. Si precisa che la richiesta di variante dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della prevista data di conclusione dell'intervento.

11.9 Congruità e regolarità della spesa

Le spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, per essere considerate ammissibili, dovranno rispondere ai seguenti requisiti generali:

- dovranno essere sostenute nell'arco temporale di ammissibilità conformemente al presente avviso;

- dovranno rispettare tutte le condizioni e prescrizioni previste dal presente avviso;
- dovranno essere congrue con le finalità e i contenuti degli interventi;
- dovranno essere documentate ed effettivamente pagate sulla base delle regole contabili e fiscali vigenti e secondo le modalità indicate nel Manuale delle Procedure AGREA;
- dovranno essere rendicontate con le modalità indicate nel presente avviso;
- dovranno essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario del contributo.

Non saranno riconoscibili ammissibili sul presente avviso pubblico spese per prestazioni aziendali volontarie di manodopera.

11.10 Anticipi

È prevista la possibilità di richiedere all'atto di presentazione della domanda di aiuto l'erogazione di anticipo sul contributo concesso.

L'erogazione dell'anticipazione, fino al 50% del contributo concesso, è comunque subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 110% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA e completata della conferma di validità richiesta alla Direzione Generale dell'Istituto garante.

Lo schema predisposto da AGREA è scaricabile nella versione aggiornata nell'apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet di AGREA (<http://agrea.regione.emilia-romagna.it>).

La presentazione di schemi difformi, incluse eventuali versioni obsolete, può causare la restituzione della garanzia con pregiudizio dell'erogazione degli aiuti.

L'Amministrazione cui è affidata la gestione dell'istanza dovrà provvedere a trasmettere ad AGREA l'originale del contratto di fidejussione corredato dalla conferma di validità.

12 Vincoli di destinazione

Eventuali beni mobili relativamente ai quali sono state sostenute spese oggetto di contributo sono soggetti a vincolo di destinazione di durata quinquennale, così come disposto dall'art. 19 della L.R. n. 15/1997, nonché ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE n. 1698/2005; limitatamente agli immobili oggetto degli interventi di cui ai precedenti punti 8.1, 8.2 e 8.3 tale vincolo di destinazione è di durata decennale.

13 Controlli

Le Amministrazioni competenti devono effettuare sui beneficiari i controlli di ammissibilità delle domande di aiuto e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio ad esse allegate.

Prima dell'adozione degli atti di concessione saranno effettuati dalle Amministrazioni provinciali i controlli afferenti i requisiti di ammissibilità/priorità e le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto e nella documentazione a supporto, anche in ottemperanza a quanto disposto dal Reg. (UE) n. 65/2011 art. 24 par. 2.

Tutti i controlli sulle domande di pagamento verranno eseguiti secondo le modalità definite da AGREA negli appositi manuali procedurali approvati da AGREA medesima.

In particolare i soggetti delegati da AGREA, effettueranno, prima dell'autorizzazione al pagamento, i seguenti controlli:

- a) Controlli "amministrativi" su tutte le domande di pagamento, conformemente a quanto disposto dal Reg. (UE) n. 65/2011 art. 24 par.3, 4, 5, 6;
- b) Controlli "in loco" a campione prima dell'effettuazione del pagamento, secondo quanto prescritto dagli artt. 25 e 26 del Reg. (UE) n. 65/2011.

Dopo l'esecuzione del pagamento e per tutta la durata del periodo vincolativo, i soggetti delegati da AGREA effettueranno

- c) Controlli "ex post" per verificare il mantenimento degli impegni assunti, secondo quanto prescritto dall'art. 29 del Reg. (UE) n. 65/2011.

Per quanto attiene al rispetto degli obblighi informativi previsti dall'art. 58, comma 3, e dall'allegato VI par. 2.2 del Reg. (CE) n. 1974/2006, le cui fattispecie sono disciplinate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1077/2010, i controlli saranno effettuati come indicato nelle procedure di AGREA.

In caso di esito non positivo dei controlli si applicherà quanto previsto dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 65/2011, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008, in ordine alle riduzioni/esclusioni connesse alle violazioni di impegni secondo il livello di gravità, entità e durata stabilito nella deliberazione medesima vigenti per la Misura 121 - limitatamente al rispetto del vincolo di destinazione dei beni oggetto di contributo - nonché dalla citata deliberazione n. 1077/2010 per la violazione degli obblighi informativi.

14 Revoche e sanzioni

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- a) non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- b) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, della L.R. 15/1997;
- c) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- d) realizzi opere/acquisti difformi da quelle autorizzati;

- e) non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nel presente avviso e nei singoli atti di concessione;
- f) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell'art.18, comma 3, L.R. 15/1997.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata la durata dell'esclusione dalle agevolazioni.

15 Disposizioni finali

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni, si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

Allegato A)**ELENCO COMUNI COLPITI DAL SISMA**

Provincia di Piacenza	Provincia di Modena
Castelvetro piacentino	Medolla
Provincia di Reggio –Emilia	Mirandola
Boretto	Modena
Brescello	Nonantola
Campagnola Emilia	Novi di Modena
Campegine	Ravarino
Correggio	San Felice sul Panaro
Fabbrico	San Possidonio
Gualtieri	San Prospero
Guastalla	Soliera
Luzzara	Provincia di Bologna
Novellara	Argelato
Reggio Emilia	Baricella
Reggiolo	Bentivoglio
Rio Saliceto	Castello d'Argile
Rolo	Castelmaggiore
San Martino in Rio	Crevalcore
Provincia di Modena	Galliera
Bastiglia	Malalbergo
Bomporto	Minerbio
Campogalliano	Molinella
Camposanto	Pieve di Cento
Carpi	Sala Bolognese
Castelfranco Emilia	San Giorgio di Piano
Cavezzo	San Giovanni in Persiceto
Concordia sulla Secchia	San Pietro in Casale
Finale Emilia	Sant'Agata Bolognese

Provincia di Ferrara	
Argenta	Mirabello
Bondeno	Poggio Renatico
Cento	Sant'Agostino
Ferrara	Vigarano Mainarda

ALLEGATO B)**DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA RICHIESTA ALLA
PREFETTURA COMPETENTE DI INFORMAZIONE ANTIMAFIA****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA**

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt__ nato/a_ a
 il
residente a in via
nella sua qualità di dell'impresa

D I C H I A R A

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di
con il numero Repertorio Economico Amministrativo
Denominazione:
Forma giuridica:
Sede:

Codice Fiscale:

Data di costituzione: _____

OGGETTO SOCIALE

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica:

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica

DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA, art. 6 comma 1, lett. b) del D.Lgs 231/2001
(OVE PREVISTO)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

_____, li _____

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegare copia documento di identità del dichiarante in corso di validità

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Compilare in formato word o a stampatello

l sottoscritt_ (nome e cognome) _____
 nat_ a _____ Prov. _____ il _____ residente
 a _____ via/piazza _____ n. _____
 Codice Fiscale _____
 In qualità di _____
 della società _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell' art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età **:

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____ data

_____ firma leggibile del dichiarante (*)

N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello. Occorre allegare copia documento di identità del dichiarante in corso di validità.

la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria**.

(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011.

(**) Per "**familiari conviventi**" si intendono "**chiunque conviva**" con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni.

A seguito dei nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012) si elencano di seguito i soggetti da sottoporre a controllo, con riferimento ai tipi di società e che dovranno presentare le singole autocertificazioni.

	Art. 85 del D.Lgs. 159/2011
Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Società di capitali o cooperative	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. amministratori 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società uni personale) 7. membri del collegio sindacale o nei casi contemplati dall'art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs 231/2001; 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4, 5, 6 e 7
Società semplice e in nome collettivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell' impresa 2. membri del collegio sindacale (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsti) 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 %

	<p>oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 %, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;</p> <p>6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</p>
ConSORZI ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	<ol style="list-style-type: none">1. legale rappresentante2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione3. direttore tecnico (se previsto)4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)5. membri del collegio sindacale (se previsti)6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 OTTOBRE 2013, N. 1536

P.S.R. 2007/2013. Approvazione della versione consolidata del Programma operativo dell'Asse 2, attivazione avvisi pubblici regionali 2014 per le Azioni 1-2-5-6-9 della Misura 214 e per l'Azione 3 della Misura 216 e disposizioni in merito al prolungamento degli impegni in corso

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005 del Consiglio europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1290 del 21 giugno 2005 del Consiglio europeo sul finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 della Commissione Europea che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (UE) n. 65 del 27 gennaio 2011 della Commissione Europea che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le Misure di sostegno dello sviluppo rurale, abrogando il Regolamento (CE) n. 1975/2006 che già disciplinava le suddette procedure e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 73 del 19 gennaio 2009 del Consiglio europeo che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e che modifica i Regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 ed abroga il Regolamento (CE) n. 1782/2003;

- il Regolamento (CE) n. 1122 del 30 novembre 2009 della Commissione Europea che reca le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (UE) n. 335 del 12 aprile 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", e successive modifiche ed integrazioni;

Visti:

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2007-2013 (di seguito per brevità indicato come P.S.R.) attuativo del citato Regolamento (CE) n. 1698/2005, nella formulazione allegata alla deliberazione n. 1493 del 21 ottobre 2013 (Versione 9) approvata dalla Commissione Europea con Decisione ARES (2013)3202451 dell'8 ottobre 2013;

- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;

- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure del P.R.S.R. con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001;

Atteso:

- che per avviare l'attuazione delle Misure comprese nel P.S.R., secondo la sequenza procedurale definita nel medesimo Programma, alla Regione compete l'adozione dei Programmi Operativi d'Asse per definire nel dettaglio le procedure d'accesso ai finanziamenti, le modalità di gestione ed i tempi di attivazione delle procedure di selezione delle domande;

- che con deliberazione n. 168 dell'11 febbraio 2008 è stato approvato il Programma Operativo dell'Asse 2 del P.S.R., che comprende i Programmi Operativi delle Misure 211, 212, 214 (esclusa l'Azione 7), 216 (Azione 3) e 221;

- che con deliberazione n. 363 del 17 marzo 2008 sono stati approvati l'attribuzione delle zonizzazioni, la definizione del meccanismo di selezione Misure/Azioni, la quantificazione di riserve finanziarie per la Misura 214 con decorrenza di impegno dall'annualità 2008, le schede tecniche attuative delle Misure 214 e 216, nonché disposizioni di integrazione e modifica alla predetta deliberazione n. 168/2008;

- che con deliberazione n. 1393 del 20 settembre 2010 sono state apportate modifiche ai Programmi Operativi di cui alla sopra citata deliberazione n. 168/2008 e sono state approvate, tra l'altro, la versione consolidata dei Programmi Operativi dell'Asse 2 e della Misura 214 e le Schede tecniche attuative delle Azioni;

- che con deliberazioni n. 2173 del 27 dicembre 2010 e n. 1618 del 7 novembre 2011 sono state approvate ulteriori modifiche al Programma Operativo della Misura 216 Azione 3 e al Programma Operativo della Misura 214, a sua volta modificato con deliberazione n. 220 del 27 febbraio 2012;

- che con deliberazione n. 1585 del 29 ottobre 2012 è stata riapprovata la versione consolidata del Programma Operativo dell'Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale", e sono stati approvati i Programmi Operativi delle Misure 214 "Pagamenti Agroambientali" e 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi" relativamente all'Azione 3 "Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario" con attivazione degli avvisi pubblici regionali;

- che con deliberazione n. 1107 del 27 luglio 2011 sono state apportate modifiche alla deliberazione n. 1006/2008, con individuazione delle violazioni di impegni e il loro livello di gravità, entità e durata in applicazione al Reg. (UE) n. 65/2011 e al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 30125 del 2009 e successive modifiche ed integrazioni, a partire dall'annualità di pagamento 2011;

Dato atto:

- dello stato di avanzamento dell'Asse 2 del P.S.R. come desumibile dal Sistema Operativo di AGREA alla data del 26 settembre 2013 e dell'entità delle "risorse libere" che a tale data risultano corrispondere ad Euro 18.469.281,09;

- dello stato di attuazione delle Azioni della Misura 214 (esclusa l'Azione 7) come desumibile dalla seguente tabella:

Misura	Disponibilità totale €	Totale impegni €	Risorse libere €
214 Pagamenti agro ambientali (esclusa Azione 7)	298.707.182	287.947.421	10.759.761

- dallo stato di attuazione dell’Azione 3 Misura 216 relativamente alla quale le “risorse libere” risultano corrispondere a € 110.769;

Considerato:

- che a nuovi impegni riguardanti Azioni della Misura 214 si deve applicare la clausola di revisione di cui all’art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006;

- che in considerazione delle problematiche connesse alla transizione al nuovo periodo di programmazione delle politiche di Sviluppo Rurale, relativamente alla Misura 214 l’accoglimento di nuove domande di aiuto è da limitare alle sole Azioni 1 “*Produzione integrata*”, 2 “*Produzione biologica*”, 5 “*Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono*”, Azione 6 “*Agrobiodiversità. Tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione*” e 9 “*Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario*”;

- che per le Azioni 1, 2, 3, 4 (escluso l’intervento 2), 5, 6 e 8 della Misura 214 per le quali nel 2013 è stata presentata domanda di prolungamento dell’impegno per una annualità, è possibile accogliere domande di adeguamento per prolungamento di una ulteriore annualità del termine del periodo di obbligazione, nei limiti di quanto disposto all’art. 27 paragrafo 12 del Reg. (CE) 1974/2006;

- che, infine, non vi sono altri impegni quinquennali per i quali nel 2013 è stata presentata domanda di pagamento per l’ultima annualità d’impegno suscettibili di essere oggetto domanda di prolungamenti;

Ritenuto, in ragione del livello di attuazione del P.S.R., delle previsioni di attuazione e delle disponibilità finanziarie residue per le Misure 214 (esclusa l’Azione 7) e 216 Azione 3 sopra evidenziate ed al fine di attivare specifici avvisi pubblici regionali con decorrenza dal 1° gennaio 2014:

- di adeguare le previsioni del Programma Operativo dell’Asse 2 al contenuto del P.S.R. come da modifiche apportate con la Versione 9;

- di approvare il Programma Operativo della Misura 214 “Pagamenti Agroambientali” per la parte relativa alle Azioni 1 “*Produzione integrata*”, 2 “*Produzione biologica*”, 5 “*Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono*”, 6 “*Agrobiodiversità. Tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione*” e 9 “*Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario*” e le relative schede tecniche;

- di prevedere che tale Programma costituisce al contempo avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto per impegni con decorrenza dal 1° gennaio 2014 a valere sulle Azioni 1, 2, 5, 6 e 9 della Misura 214 e sull’Azione 3 della Misura 216 nonché per la presentazione di richieste di adeguamento per prolungamento di un ulteriore anno, di impegni per i quali nel 2013 è stata presentata ed ammessa domanda di prolungamento di una annualità sulle Azioni 1, 2, 3, 4 (escluso l’intervento 2), 5, 6 e 8

secondo quanto previsto dall’art. 27, paragrafo 12 del Regolamento (CE) 1974/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni;

- di approvare il Programma Operativo della Misura 216 “Sostegno agli investimenti non produttivi” Azione 3 “Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario” e relativa scheda tecnica anch’esso con funzione di avviso pubblico regionale;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi, delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2) di approvare la versione consolidata del Programma Operativo dell’Asse 2 “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale”, nella stesura di cui all’Allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

3) di approvare inoltre il Programma Operativo della Misura 214 “Pagamenti Agroambientali” - nella formulazione di cui all’Allegato 2 alla presente deliberazione anch’esso parte integrante e sostanziale - relativamente agli interventi a valere sulle Azioni 1 “*Produzione integrata*”, 2 “*Produzione biologica*”, 5 “*Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono*”, 6 “*Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione*” e 9 “*Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario*” e relative schede tecniche con valenza di avviso pubblico regionale per la presentazione delle domande di aiuto per impegni con decorrenza dal 1° gennaio 2014 nonché per la presentazione di richieste di adeguamento per prolungamento di un ulteriore anno, di impegni per i quali nel 2013 è stata presentata ed ammessa domanda di prolungamento di una annualità sulle Azioni 1, 2, 3, 4 (escluso l’intervento 2), 5, 6 e 8 secondo quanto previsto dall’art. 27, paragrafo 12 del Regolamento (CE) 1974/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni;

4) di approvare altresì il Programma Operativo della Misura 216 “Sostegno agli investimenti non produttivi” con riferimento all’Azione 3 “Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario” e relativa scheda tecnica, nella stesura di cui all’Allegato 3 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, con valenza di avviso pubblico per la presentazione di domande di aiuto per l’annualità 2014;

5) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Aiuti alle imprese provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito Internet E-R Agricoltura.

Allegato n. 1 - Programma Operativo dell'Asse 2 - Versione consolidata



***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Asse 2

***PROGRAMMA OPERATIVO – ASSE 2
Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale***

Le parti in carattere corsivo sono tratte dal P.S.R. 2007-2013

INDICE

<i>Parte generale</i>	
1	 Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell'Asse 2
2	 Zonizzazione
3	 Accordi agro-ambientali locali
4	 Interventi delle Misure dell'Asse 2: attuazione dei contenuti dei P.R.I.P.
5	 Disposizioni per la Misura 214
6	 Previsione di attuazione delle Misure
7	 Misure di informazione rivolte al pubblico: competenze dei beneficiari
<i>Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R.</i>	
1	 Definizioni
2	 Tipo di zonizzazione
3	 Definizione operativa delle zonizzazioni cartografate
4	 Gestione delle zonizzazioni da dichiarare
5	 Strumenti tecnici e gestione dei dati
6	 Aggiornamento della cartografia
7	 Quadro della situazione delle delimitazioni geografiche necessarie per la gestione dell'Asse 2
8	 Ulteriori specifiche tecniche per le aree a rischio di erosione idrica e di franosità – accorpamento delle classi definite nella cartografia
9	 Distacco dei Comuni della Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna (L.R. n. 17/2009)
10	 Cartografia di riferimento per la presentazione delle domande di aiuto o di aiuto/pagamento e di pagamento
<i>Meccanismo operativo di selezione per le Misura/Azioni</i>	
1	 Premessa
2	 Criteri territoriali
3	 Criteri tecnici e soggettivi
4	 Modalità di definizione della graduatoria

Parte generale

Il Programma Operativo dell'Asse 2 (di seguito indicato con l'abbreviazione P.O. Asse 2) contiene, come stabilito dal P.S.R. 2007-2013 al paragrafo 5.3.2.4, le disposizioni per l'attuazione degli interventi programmati.

Il P.O. Asse 2 contiene altresì una traccia schematica per la redazione dei bandi territoriali.

Misure a gestione provinciale

Secondo quanto indicato dal paragrafo 5.3.2.4 del P.S.R. 2007-2013, nell'ambito delle Misure dell'Asse 2 le *Misure a gestione provinciale* sono le seguenti:

- Misura 211
- Misura 212
- Misura 214 (con esclusione dell'Azione 7)
- Misura 215
- Misura 216
- Misura 221

Tali Misure sono attivate dalle Amministrazioni competenti, secondo le modalità di *governance* definite in ciascun P.R.I.P., attraverso l'emanazione di bandi predisposti sulla base dei contenuti del presente Programma Operativo di Asse 2 e dei Programmi Operativi di Misura.

Per quanto concerne l'annualità 2013, la Regione prevede esclusivamente l'attivazione delle Azioni 1, 2 e 9 della Misura 214 e dell'Azione 3 della Misura 216 tramite avviso pubblico regionale.

Per quanto concerne l'annualità 2014, saranno attivate tramite Avviso pubblico regionale le Azioni 1, 2, 5, 6 e 9 della Misura 214 e l'Azione 3 della Misura 216.

Per le Misure 211 e 212 è consentita l'apertura di avvisi pubblici regionali nell'annualità 2014 solo qualora le disposizioni comunitarie di riferimento ne consentano la possibilità.

Misure/Azioni a gestione regionale

L'Azione 7 della Misura 214, la Misura 226 e la Misura 227 vengono attivate, come previsto dal paragrafo 5.3.2.4 del P.S.R. 2007-2013, attraverso l'emanazione di bandi predisposti dalla Regione Emilia-Romagna. In particolare, per la gestione dell'Azione 7 della Misura 214 è competente la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie e per la gestione delle Misure 226 e 227 è competente la Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa.

1. Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell'Asse 2

I criteri previsti per la selezione delle domande presentate per beneficiare dei sostegni previsti dall'Asse 2 del P.S.R. 2007-2013 sono stabiliti nel P.S.R., nei P.R.I.P. e nei rispettivi bandi applicativi definiti a livello territoriale provinciale o a livello regionale.

Tali criteri di selezione sono finalizzati esclusivamente al perseguimento degli obiettivi ambientali specifici e strategici stabiliti per l'Asse 2, qualunque sia il livello amministrativo al quale essi vengono definiti.

Le integrazioni ai criteri definite specificatamente nei bandi non possono contrastare con i meccanismi di selezione definiti nel presente documento e con le relative finalità.

I criteri di selezione sono costituiti da priorità ed incentivi finanziari.

Qualora la Regione Emilia-Romagna proceda con l'attivazione regionale delle Misure/Azioni per le quali è prevista una gestione provinciale, i criteri per la selezione delle domande presentate per beneficiare dei sostegni sono quelli stabiliti dal P.S.R. e dal presente Programma Operativo d'Asse 2.

Inoltre, si specifica che si procederà all'applicazione delle procedure di selezione solo nel caso in cui le risorse libere nell'Asse o nella Misura non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute.

Priorità

Le priorità sono stabilite dal P.S.R. e si distinguono in tre tipologie:

- Territoriali

Tali priorità vengono assegnate a superfici agricole/forestali che ricadono in aree preferenziali.

I diversi livelli di priorità vengono definiti anche dalla contemporanea coesistenza su una medesima area di diverse sensibilità ambientali specifiche (coesistenza di più aree preferenziali).

- Tecniche

Tali priorità vengono individuate in relazione all'esigenza di attuare interventi specifici per il perseguimento di particolari obiettivi di tutela ambientale e, inoltre, dovranno favorire anche la contemporanea attuazione di interventi diversi che concorrono al perseguimento del medesimo obiettivo.

- Soggettive

Tali priorità vengono individuate in relazione alle caratteristiche aziendali (ad esempio: aziende zootecniche/frutticole, aziende condotte da giovani imprenditori, estensione della superficie oggetto di impegno o gestita complessivamente dall'azienda ecc.).

1.1 Priorità territoriali

1.1.1 Priorità territoriali disposte dalla Regione Emilia-Romagna

Gli obiettivi delle strategie dell'Asse 2 vengono perseguiti attraverso l'applicazione prioritaria delle Misure dell'Asse nelle aree preferenziali definite nel P.S.R. al paragrafo 5.3.2.3.

Le aree preferenziali, con specifico riferimento alle aree vulnerabili ai nitrati, definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, e alle aree della Rete Natura 2000, definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, costituiscono una unica priorità territoriale regionale.

Pertanto, le aree vulnerabili e le aree della Rete Natura 2000 sono caratterizzate, in ogni caso, dallo stesso livello di priorità. Sotto questo profilo, esse rappresentano un'unica area, al di fuori della quale non si può assegnare un livello di priorità maggiore a nessuna altra area preferenziale o loro sovrapposizione.

Le altre aree preferenziali sono, pertanto, oggetto di priorità subordinata rispetto a quella assegnata alle aree della Rete Natura 2000 e alle aree vulnerabili ai nitrati.

Per quanto attiene alle priorità subordinate da assegnare alle altre aree preferenziali del P.S.R., si definisce un ordine generale di priorità per gruppo di tutela.

Tale ordine di priorità, definito nella Tabella 1 che segue, è differenziato per fascia altimetrica, dal momento che il P.S.R. individua e riconosce criticità (e dunque fabbisogni di tutela) diversificate in funzione di tale parametro.

Tabella 1

<i>Aree preferenziali per tutela prevalente</i>	PIANURA	COLLINA e MONTAGNA
<i>Tutela naturalistica</i>	<i>P1</i>	<i>P1</i>
<i>Tutela idrologica</i>	<i>P2</i>	<i>P3</i>
<i>Tutela paesaggistica</i>	<i>P3</i>	<i>P4</i>
<i>Tutela del suolo</i>	-	<i>P2</i>

Con tale ordine si assegna sempre la massima priorità alle aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica, mentre alle aree preferenziali a prevalente tutela paesaggistica si assegna sempre priorità minima.

I bandi devono rispettare tale ordine di priorità. Qualora l'attivazione della misura sia a gestione provinciale i P.R.I.P. possono stabilire ordini di priorità diversi.

L'assegnazione di priorità territoriali per superfici dove si sovrappongono due o più aree preferenziali deve comunque attenersi all'ordine generale di priorità subordinata.

Con tale criterio un territorio ricadente in una sovrapposizione di aree preferenziali non può mai avere un livello di priorità maggiore rispetto alle aree vulnerabili ai nitrati, definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, e alle aree della Rete Natura 2000, definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Inoltre i livelli maggiori di priorità assegnati alle aree preferenziali per gruppi di tutela non possono essere mai superati dai livelli di priorità assegnati ad un territorio ricadente in sovrapposizioni di aree preferenziali con livelli di priorità inferiori.

Pertanto la priorità assegnata a territori ricadenti in una sovrapposizione di aree con priorità 2, 3 e/o 4 non prevale mai rispetto a territori ricadenti in aree con priorità 1; come pure la sovrapposizione di aree con priorità 3 con aree con priorità 4 non prevale mai rispetto alle aree con priorità 2 o 1. In ogni caso, la sovrapposizione di una o più aree preferenziali nell'ambito di un'altra determina maggiore priorità.

Sulla base di quanto sopra riportato, a titolo esemplificativo si descrive la seguente casistica:

nell'ambito di un'area preferenziale con priorità 1 ne ricadono altre di priorità 1, 2, 3 e 4; in tale ipotesi, i criteri di selezione saranno applicati nei territori che ricadono nelle aree che si sovrappongono prioritariamente nell'ordine stabilito nella seguente Tabella 2:

Tabella 2

<i>Priorità</i>	<i>Sovrapposizione di aree con diverso ordine generale di priorità</i>
<i>1</i>	<i>Sovrapposizione 1+2</i>
<i>2</i>	<i>Sovrapposizione 1</i>
<i>3</i>	<i>Sovrapposizione 2 +3 + 4</i>
<i>4</i>	<i>Sovrapposizione 2 + 4</i>
<i>5</i>	<i>Sovrapposizione 2</i>
<i>6</i>	<i>Sovrapposizione 3 +4</i>
<i>7</i>	<i>Sovrapposizione 3</i>
<i>8</i>	<i>Sovrapposizione 4</i>

1.1.2. Priorità territoriali disposte dai P.R.I.P.

Il P.S.R. prevede, qualora le misure siano attivate a gestione provinciale, per le Misure dell'Asse 2 che ulteriori priorità subordinate, da assegnarsi alle altre aree preferenziali, vengono stabilite dai P.R.I.P.. Pertanto, qualora nei P.R.I.P. non siano stati stabiliti ordini di priorità diversi, si applicano le priorità stabilite dall'ordine generale di priorità per gruppo di tutela di cui al paragrafo 1.1.1.

L'individuazione di ulteriori aree effettuata nell'ambito dei P.R.I.P., sulla base della programmazione territoriale locale, deve essere comunque coerente con il perseguimento degli obiettivi ambientali specifici e strategici stabiliti per l'Asse 2.

In ogni caso le priorità territoriali assegnate alle superfici agricole/forestali che ricadono nelle ulteriori aree individuate dai P.R.I.P. sono sempre subordinate a quelle individuate per le aree preferenziali stabilite dal P.S.R..

Le priorità individuate per le ulteriori aree definite nei P.R.I.P. trovano applicazione nell'ambito dei bandi territoriali.

1.1.3 Criteri territoriali - Pesi attribuiti dalla Regione Emilia-Romagna alle Aree Preferenziali di tipo A e di tipo B negli avvisi pubblici regionali 2013 e 2014

In deroga ai criteri sopradescritti, in relazione all'attivazione di avvisi pubblici regionali:

1. per le annualità 2013 e 2014
 - per le Azioni 1, 2 e 9 della Misura 214 i punteggi attribuibili alle priorità territoriali sono quelli riportati nella seguente Tabella A;
 - per l'Azione 3 della Misura 216, i punteggi attribuibili alle priorità territoriali sono quelli riportati nella Tabella A per l'azione 9 della Misura 214;
2. per l'annualità 2014
 - per le Azioni 5 e 6 della Misura 214 i punteggi attribuibili alle priorità territoriali sono quelli riportati nella seguente Tabella A bis;
 - per le Misure 211 e 212, i punteggi attribuibili alle priorità territoriali sono quelli riportati nella seguente Tabella A.

Non potrà costituire riferimento per l'attribuzione delle priorità nessuna ulteriore area rispetto a quelle individuate dal P.S.R. e nella seguente Tabella A:

Tabella A

Gruppi di tutela	Aree Preferenziali	AZIONI della Misura 214			Misure 211 e 212
		Az. 1	Az. 2	Az. 9	
Tutela naturalistica con priorità assoluta	Rete Natura 2000	2800	2800	2800	2800
	ZVN	2800	2800	2800	2800
Tutela Naturalistica	Parchi	350	350	350	2800
	Art. 25 del P.T.P.R.	350	350	350	0
	Oasi	350	350	350	0
	Reti ecologiche	350	350	350	2800
Tutela Idrologica	Art. 17 del P.T.P.R.	100	100	100	0
	Art. 28 del P.T.P.R.	100	100	100	0
	Art. 44 c) delle norme del Piano di Tutela delle Acque	100	100	100	0
Tutela Paesaggistica	Art. 19 del P.T.P.R.	0	0	30	0

In Tabella A sono riportati i pesi attribuiti alle aree preferenziali di tipo A e B (raggruppati per gruppo di tutela) espressi in valore numerico per il calcolo del punteggio territoriale e per la successiva definizione di un'eventuale graduatoria di merito.

Tabella A bis

Gruppi di tutela	Aree Preferenziali	AZIONI
		Az. 5/Az. 6
Tutela naturalistica con priorità assoluta delle aree agricole ricadenti nelle zone di origine delle singole razze/ varietà	Rete Natura 2000	2800
	ZVN	2800
Zone di origine delle singole razze/ varietà non ricadenti nelle zone di tutela naturalistica con priorità assoluta.	Zone di origine non ricadenti nelle zone di tutela naturalistica	2500
Zone Vulnerabili e aree della Rete Natura 2000 rimanenti		2000

Il punteggio attribuibile all'Azione 5 è assegnato alla SAU desumibile dal piano colturale delle superfici aziendali ricadenti nel Comune identificato dal codice ASL dell'allevamento.

1.2 Priorità tecniche

1.2.1 Priorità tecniche disposte dalla Regione Emilia-Romagna

Le priorità tecniche agiscono in maniera subordinata alle priorità territoriali.

Con riferimento al paragrafo del P.S.R. 5.3.2.4. "Principi generali di attuazione dell'Asse" nel sub paragrafo "Misure e Azioni/Interventi obbligatoriamente attivati" si stabilisce di seguito l'ordine di priorità tecnico.

Al fine di corrispondere, in relazione agli obiettivi specifici perseguiti dalle Azioni, ad una applicazione differenziata e coerente in base ai fabbisogni espressi da ciascuna area, tale ordine di priorità è diversificato in funzione degli ambiti generali di pianura, collina e montagna così come descritto nella Tabella 3 che segue. Tale ordine di priorità è diversificato anche in funzione di quanto disposto obbligatoriamente dal P.S.R. per l'applicazione dell'Azione 2 "Produzione biologica" della Misura 214 nelle aree di pianura con esclusione di quelle ricadenti in Rete Natura 2000 (obbligo di attuazione congiunta dell'Azione 2 con l'Azione 9 e/o 10).

Tabella 3

<i>Misura</i>	<i>Azione</i>	<i>PIANURA</i>	<i>COLLINA</i>	<i>MONTAGNA</i>
<i>214</i>	<i>2+9 e 10</i>	<i>P1</i>	-	-
	<i>2+9</i>	<i>P2</i>	-	-
	<i>2+10</i>	<i>P2</i>	-	-
	<i>10</i>	<i>P3</i>	<i>P1</i>	-
	<i>9</i>	<i>P4</i>	<i>P2</i>	-
	<i>8</i>	<i>P5</i>	<i>P3</i>	<i>P1</i>
	<i>2</i>	<i>P1</i>	<i>P3</i>	<i>P1</i>
	<i>5</i>	<i>P6</i>	<i>P5</i>	<i>P3</i>
	<i>6</i>	<i>P6</i>	<i>P5</i>	<i>P3</i>
<i>221</i>	<i>1</i>	<i>P1</i>	<i>P1</i>	-
	<i>2</i>	<i>P1</i>	<i>P1</i>	-
	<i>3</i>	<i>P2</i>	-	-

I diversi livelli di priorità assegnati alle Azioni, così come riportati in Tabella 3, non possono essere mai superati da livelli di priorità assegnati a combinazioni di Azioni aventi priorità inferiori.

I bandi devono rispettare tale ordine di priorità, a meno che nei P.R.I.P., non siano stati stabiliti ordini di priorità diversi.

1.2.1 bis Priorità tecniche disposte dalla Regione Emilia-Romagna negli avvisi pubblici regionali 2013 e 2014 per impegni della Misura 214.

In deroga ai criteri sopradescritti, in relazione all'attivazione di avvisi pubblici regionali:

- per l'annualità 2013 per le Azioni 1, 2 e 9 della Misura 214, i livelli di priorità tecniche sono quelli definiti in Tabella 3 bis,
- per l'annualità 2014 per le Azioni 1, 2, 5, 6 e 9 della Misura 214, i livelli di priorità tecniche sono quelli definiti in Tabella 3 ter.

Tabella 3 bis: Livelli di priorità tecniche applicabili a domande di impegno con decorrenza dal 1 gennaio 2013.

<i>Misura</i>	<i>Azione</i>	<i>PIANURA</i>	<i>COLLINA</i>	<i>MONTAGNA</i>
<i>214</i>	<i>2+9</i>	<i>P2</i>	-	-
	<i>9</i>	<i>P3</i>	<i>P1</i>	-
	<i>2</i>	<i>P1</i>	<i>P2</i>	<i>P1</i>
	<i>1</i>	<i>P4</i>	<i>P3</i>	<i>P2</i>

Tabella 3 ter: Livelli di priorità tecniche applicabili a domande di impegno con decorrenza dal 1 gennaio 2014.

<i>Misura</i>	<i>Azione</i>	<i>PIANURA</i>	<i>COLLINA</i>	<i>MONTAGNA</i>
<i>214</i>	<i>9</i>	<i>P2</i>	<i>P1</i>	<i>-</i>
	<i>2</i>	<i>P1</i>	<i>P2</i>	<i>P1</i>
	<i>5</i>	<i>P3</i>	<i>P3</i>	<i>P3</i>
	<i>6</i>	<i>P4</i>	<i>P4</i>	<i>P4</i>
	<i>1</i>	<i>P5</i>	<i>P5</i>	<i>P5</i>

Per l'attribuzione delle priorità tecniche in relazione alle fasce altimetriche richiamate nelle tabelle che precedono qualora sussista una differenza di priorità tra le diverse aree, si stabilisce che per le aziende ricadenti in più di un'area verrà attribuita un'unica priorità tecnica individuata sulla base del criterio di prevalenza territoriale della superficie oggetto di impegno.

1.2.2 Priorità tecniche disposte a livello territoriale provinciale

L'ordine di priorità delle altre Azioni (cioè quelle non attivate obbligatoriamente dalla Regione), anche in combinazione tra loro, viene stabilito nei bandi di attuazione, in funzione delle caratteristiche dei territori e delle realtà strutturali agricole/forestali.

Al fine di favorire anche la contemporanea attuazione di interventi diversi che concorrono al perseguimento del medesimo obiettivo, coerentemente con quanto disposto dal precedente paragrafo 1.2.1, si stabilisce che:

- l'azione 2 può avere maggiore priorità quando attuata unitamente all'azione 3;
- l'azione 1 può avere maggiore priorità quando attuata unitamente all'azione 3.

1.2.3 Criteri tecnici – Punteggio attribuito dalla Regione Emilia-Romagna negli avvisi pubblici regionali 2013 e 2014 a valere sulla Misura 214.

I punteggi attribuibili alle priorità tecniche sopra definite negli avvisi pubblici regionali 2013 e 2014 sono quelli riportati in Tabella B.

Tabella B

Tipo di priorità	P1	P2	P3	P4	P5
Punteggio	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5

I punteggi riportati nella tabella B sono espressi in valore decimale e sono funzionali alla definizione di un'ulteriore priorità per la formazione di un'eventuale graduatoria di merito. Il livello di priorità è crescente da P5 a P1 (P5 ha il valore più basso), ed è in relazione alle Azioni attivate ed agli ambiti territoriali in cui queste si applicano.

1.3 Priorità soggettive

1.3.1 Priorità soggettive stabilite dalla Regione Emilia-Romagna

Tra i criteri di selezione, quelli inerenti le caratteristiche dell'azienda e/o del beneficiario vengono riconosciuti come priorità soggettive, come descritto nel P.S.R. al paragrafo 5.3.2.4.

Tali priorità agiscono, nel meccanismo di selezione, in maniera subordinata rispetto alle priorità di tipo territoriale ed alle priorità di tipo tecnico.

Sono stabilite quali priorità soggettive quelle con valenza ambientale (ad esempio aziende che partecipano ad accordi agroambientali o aziende con ordinamento colturale prevalentemente intensivo).

Altre priorità soggettive (es. giovani, aziende con produzioni legate a circuiti di qualità regolamentata) possono essere applicate se subordinate a quelle con valenza ambientale e qualora applicate tra interventi aventi la medesima valenza ambientale. La Regione attribuisce inoltre priorità alle aziende certificate biologiche quale priorità soggettiva. Come tale è esercitata nell'ambito dell'attuazione delle altre Misure previste dall'Asse 2, coerentemente con gli obiettivi di natura ambientale perseguiti e pertanto è accordata priorità ad aziende certificate biologiche a parità di valenza ambientale delle domande.

1.3.1 bis Priorità soggettive stabilite dalla Regione Emilia-Romagna a valere sull'avviso pubblico regionale per l'annualità 2013

I livelli di priorità soggettive attribuiti alle Azioni attivate tramite l'avviso pubblico regionale per l'annualità 2013 sono stabiliti nella Tabella 4:

Tabella 4 Livelli di priorità soggettive applicabili a domande di impegno con decorrenza dal 1 gennaio 2013.

Tipo di priorità soggettive	Punteggio
“Con valenza ambientale”- Tipo A	
Aziende zootecniche	P1
Aziende con ordinamento colturale intensivo*	P2
“Altre priorità soggettive” - Tipo B	
Aziende agricole biologiche	P3
Giovani imprenditori	P4

* Per aziende con ordinamento colturale intensivo si intendono quelle che presentano la domanda di aiuto con più del 50% della SOI totale caratterizzata da colture afferenti ai seguenti gruppi di coltura: Ortive e altre annuali, Vite e fruttiferi minori ed Arboree principali.

1.3.1 ter Priorità soggettive stabilite dalla Regione Emilia-Romagna negli avvisi pubblici regionali per l'annualità 2014.

I livelli di priorità soggettive attribuiti alle Misure ed alle Azioni attivate tramite avviso pubblico regionale per l'annualità 2014 sono stabiliti nella Tabella 4bis:

Tabella 4 bis Livelli di priorità soggettive applicabili a domande di impegno con decorrenza dal 1 gennaio 2014.

Tipo di priorità soggettive	Punteggio
“Con valenza ambientale”- Tipo A	
Aziende zootecniche con superficie foraggera	P1
Aziende zootecniche senza superficie foraggera	P2
Aziende con ordinamento colturale intensivo*	P3
“Altre priorità soggettive” - Tipo B	
Aziende agricole biologiche	P4
Giovani imprenditori**	P5
Produzioni di qualità regolamentata	P6
Aziende al primo quinquennio di adesione (sotto azione “Introduzione”) per l’Azione 1 – Produzione integrata	P7
Aziende aderenti alle O.P./A.O.P per l’Azione 1 – Produzione integrata***	P8

* Per aziende con ordinamento colturale intensivo si intendono quelle che presentano la domanda di aiuto con più del 50% della SOI totale caratterizzata da colture afferenti ai seguenti gruppi di coltura: Ortive e altre annuali, Vite e fruttiferi minori ed Arboree principali.

** La priorità è assegnata esclusivamente alle imprese individuali.

*** La priorità è assegnata in base alla compagine dell'anno precedente.

1.3.2 Priorità soggettive stabilite dai P.R.I.P.

L'ordine delle priorità soggettive è stato definito nei P.R.I.P..

Tuttavia, nel meccanismo di selezione delle domande, le priorità di tipo soggettivo, presenti nei P.R.I.P., devono essere coerenti con quanto disposto al paragrafo 1.3.1 del presente documento.

1.3.3 Criteri soggettivi – Punteggio attribuito dalla Regione Emilia-Romagna sull'avviso pubblico regionale per l'annualità 2013

I punteggi attribuibili alle priorità soggettive a valere sugli avvisi pubblici regionali per l'annualità 2013 sono quelli riportati in Tabella C.

Tabella C

Tipo di priorità soggettive	Punteggio
“Con valenza ambientale”	
Aziende zootecniche	0,039
Aziende con ordinamento colturale intensivo*	0,030
“Altre priorità soggettive”	
Aziende agricole biologiche	0,020
Giovani imprenditori	0,010

* Per aziende con ordinamento colturale intensivo si intendono quelle che presentano la domanda di aiuto con più del 50% della SOI totale caratterizzata da colture afferenti ai seguenti gruppi di coltura: Ortive e altre annuali, Vite e fruttiferi minori ed Arboree principali.

1.3.3 bis Criteri soggettivi – Punteggio attribuito dalla Regione Emilia-Romagna sugli avvisi pubblici regionali per l'annualità 2014.

I punteggi attribuibili alle priorità soggettive a valere sugli avvisi pubblici regionali per l'annualità 2014 sono quelli riportati in Tabella C bis.

Tabella C bis

Tipo di priorità soggettive	Punteggio
“Con valenza ambientale” - Tipo A	
Aziende zootecniche con superficie foraggera	0,040
Aziende zootecniche senza superficie foraggera	0,026
Aziende con ordinamento colturale intensivo*	0,010
“Altre priorità soggettive” - Tipo B	
Aziende agricole biologiche	0,0005
Giovani imprenditori**	0,0004
Produzioni di qualità regolamentata	0,0003
Aziende al primo quinquennio di adesione (sotto azione “Introduzione”) per l’Azione 1 – Produzione integrata	0,0002
Aziende aderenti alle O.P./A.O.P. per l’Azione 1 – Produzione integrata***	0,0001

* Per aziende con ordinamento colturale intensivo si intendono quelle che presentano la domanda di aiuto con più del 50% della SOI totale caratterizzata da colture afferenti ai seguenti gruppi di coltura: Ortive e altre annuali, Vite e fruttiferi minori ed Arboree principali.

** La priorità è assegnata esclusivamente alle imprese individuali.

*** La priorità è assegnata in base alla compagine dell'anno precedente.

1.4 I meccanismi di incentivazione finanziaria

Sono da considerarsi aggiuntivi ai criteri di priorità precedenti e sono riserve finanziarie dedicate ad alcuni interventi obbligatori, precisati nel P.S.R. al paragrafo 5.3.2.4, volti ad assicurare il raggiungimento di obiettivi di salvaguardia ambientale su tutto il territorio.

Tali riserve verranno definite con apposito atto deliberativo regionale in accordo con i livelli territoriali provinciali interessati. Non sono ammesse riserve finanziarie diverse da quelle definite con il predetto atto regionale.

Tale previsione non opera per l'avviso pubblico regionale.

1.5 Priorità trasversali stabilite per tutti gli Assi del P.S.R.

Le priorità trasversali previste dal P.S.R. sono applicate come segue:

- il sostegno e l'incentivazione dei **giovani imprenditori** è realizzato accordando specifiche priorità agli interventi di sostegno alle aziende agricole situate in aree svantaggiate. Tale priorità è una priorità soggettiva ed è esercitata come tale nell'ambito dell'attuazione delle Misure previste dall'Asse 2 coerentemente con gli obiettivi di natura ambientale perseguiti. Pertanto, è accordata priorità ad aziende condotte da giovani imprenditori a parità di servizio ambientale offerto dall'azienda con l'adesione all'Asse 2;
- la **valorizzazione dell'agricoltura a metodo biologico** è perseguita attraverso il sostegno alle produzioni biologiche, senza limitazioni territoriali all'attuazione dell'Azione 2 "Produzione biologica" della Misura 214. Questa priorità trasversale pertanto non attribuisce all'Azione 2 "Produzione biologica" sempre il livello di priorità massima;
- la **promozione delle produzioni di qualità regolamentata e NO OGM** è applicata quale priorità soggettiva limitatamente alla zootecnia. Come tale è esercitata nell'ambito dell'attuazione delle Misure previste dall'Asse 2 coerentemente con gli obiettivi di natura ambientale perseguiti. Pertanto è accordata priorità ad aziende certificate **NO OGM** a parità di servizio ambientale offerto dall'azienda con l'adesione all'Asse 2.

1.6 La selezione degli interventi dell'Asse 2

Come già sopra definito, la selezione degli interventi dell'Asse 2 è effettuata attraverso graduatorie in ambito regionale o provinciale.

La graduatoria è determinata in base alla valenza ambientale degli interventi.

La valenza ambientale degli interventi è determinata in coerenza con quanto stabilito dal P.S.R. e dai P.R.I.P. in base:

1. alla concentrazione della superficie oggetto di impegno nelle aree vulnerabili ai nitrati, definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, e alle aree della Rete Natura 2000, definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
2. alla concentrazione della superficie oggetto di impegno nelle aree preferenziali;
3. alle priorità territoriali (incluse le sovrapposizioni di aree preferenziali) della superficie oggetto di impegno e alla loro estensione;
4. alle priorità tecniche;
5. alle priorità soggettive.

2. Zonizzazione

Le modalità di attribuzione alle particelle catastali delle zonizzazioni previste per l'attuazione dell'Asse 2 sono riportate di seguito nel presente Programma.

In ogni caso, le priorità territoriali stabilite dal P.S.R. e dai P.R.I.P. e dal presente Programma per gli avvisi pubblici regionali possono essere attribuite alle particelle catastali anche se sono solo parzialmente incluse nelle aree preferenziali, con una tolleranza del 5% in termini di superficie risultante dalla sovrapposizione. Le particelle catastali intersecate per meno del 5% della superficie sono pertanto escluse dalla delimitazione.

3. Accordi agro-ambientali locali

Le disposizioni per l'attuazione degli accordi agro-ambientali locali potranno essere definite con eventuale atto deliberativo regionale.

4. Interventi delle Misure dell'Asse 2: attuazione dei contenuti dei P.R.I.P.

Le strategie provinciali per l'Asse 2 contenute nei P.R.I.P. approvati dalla Regione sono applicate, coerentemente con quanto stabilito al paragrafo 5.3.2.4, attraverso l'approvazione di bandi territoriali definiti secondo le indicazioni e i criteri contenuti nei Programmi Operativi di Misura e nel presente Programma di Asse.

I criteri di priorità territoriali e/o tecnici e/o soggettivi definiti nei P.R.I.P., attribuendo specifiche priorità, devono essere applicati nei bandi territoriali secondo quanto già previsto nei P.R.I.P..

In assenza di specifica definizione dei predetti criteri nell'ambito dei P.R.I.P., i bandi:

- dovranno applicare i "Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell'Asse 2" di cui al paragrafo 1 del presente Programma;
- potranno dettagliare, nel rispetto delle priorità stabilite per i criteri di priorità territoriali per gruppo di tutela, le priorità tra le aree facenti parte di ciascun gruppo;
- potranno definire specifiche priorità territoriali e/o tecniche e/o soggettive per quanto non previsto nei "Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell'Asse 2" di cui al paragrafo 1 del presente Programma.

Inoltre, si stabilisce che il contenuto dei bandi deve attenersi a quanto previsto nei P.R.I.P. nei casi in cui le Province abbiano previsto di escludere dal sostegno di specifiche

Misure/Azioni (o di ammettere a condizioni particolari) parte dei territori oggetto di applicazione oppure una o più colture.

5. Disposizioni per la Misura 214

5.1 Azione 1 “Produzione integrata” e Azione 2 “Produzione biologica”

In merito alla concessione degli aiuti delle Azioni 1 e 2 della Misura 214, con riferimento alle limitazioni specifiche previste da alcuni P.R.I.P. e dalla demarcazione stabilita dal PSN tra gli impegni della Azione 1 “Produzione Integrata” e gli impegni agro-ambientali della Disciplina ambientale dei programmi operativi delle OP/AOP, in attuazione del Reg.(CE) n. 1234/2007, valgono le indicazioni di seguito riportate.

Sulle superfici che non possono essere oggetto di aiuto in relazione a quanto disposto dai P.R.I.P. e dalla demarcazione prevista dal P.S.R. tra gli impegni della Azione 1 “Produzione Integrata” e gli impegni agro-ambientali della Disciplina ambientale dei programmi operativi delle OP/AOP, in attuazione del Reg. (CE) 1234/2007, oltre alle norme sulla condizionalità ed ai requisiti minimi per l’uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari, si devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- nei casi di adesione all’Azione 1 della Misura 214: adottare obbligatoriamente le norme di registrazione degli impieghi dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previste dai disciplinari di produzione integrata per le colture non oggetto di aiuto;
- nei casi di adesione all’Azione 2 della Misura 214: comunque rispettare quanto stabilito per le superfici non oggetto di produzioni biologiche dai regolamenti comunitari vigenti in materia (aree di produzione escluse dal regime di produzione biologica) .

In ogni caso, l’esclusione dal sostegno di certe colture non potrà mai compromettere l’applicabilità del sistema di controllo previsto per gli impegni agroambientali sia in attuazione della Misura 214 del P.S.R. sia in attuazione della Disciplina ambientale dei programmi operativi delle OP/AOP, di cui al Reg. (CE) n. 1234/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni.

5.2 Azione 9 “Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario”

Sono oggetto dell’Azione 9:

1. obbligatoriamente le superfici oggetto degli investimenti non produttivi di cui all’Azione 3 della Misura 216 (ripristino di spazi naturali su almeno il 5% della S.A.U.). Tale obbligo sussiste anche qualora ricorrano, a seguito dell’applicazione del regime di controllo previsto dal Reg. (UE) n. 65/2011 e successive modifiche ed integrazioni, mancati riconoscimenti, totali o parziali, dei sostegni finanziari dell’Azione 3 della Misura 216, sempreché sussistano tutti i requisiti richiesti per l’adesione all’Azione 9 della Misura 214;
2. le superfici occupate da elementi naturali già presenti corrispondenti a quelli previsti dall’Azione, fino al raggiungimento della superficie massima prevista (10% della S.A.U.).

Si precisa che l'Azione può interessare contemporaneamente le superfici di cui ai precedenti punti 1. e 2. per una estensione massima comunque non superiore al 10% della SAU.

Si precisa inoltre che, per le superfici di cui al punto 1., il periodo decennale di impegno decorre dall'annualità successiva a quella di adesione all'Azione 3 della Misura 216; ciò vale anche per le eventuali altre superfici di cui al suindicato punto 2. aggiuntive alla superficie oggetto dell'Azione 3.

E' pertanto obbligatoria la contemporanea presentazione della domanda di aiuto dell'Azione 3 della Misura 216 con la presentazione della domanda di aiuto dell'Azione 9, anche se il pagamento della medesima Azione 9 decorrerà solo dall'annualità successiva a quella della presentazione in quanto il mantenimento può decorrere solo a seguito dell'effettiva realizzazione dell'investimento richiesto con l'Azione 3 della Misura 216.

Per quanto attiene invece l'avviso pubblico regionale relativo ad impegni inerenti agli Avvisi regionali 2013 e 2014 per la realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici, attraverso l'applicazione della Misura 216 – Azione 3, necessari per ottemperare ai requisiti richiesti dall'Azione 9 e dell'Azione 2 è da attuarsi entro il 15 maggio dell'annualità di riferimento di ogni Avviso (rispettivamente 15 maggio 2013 e 15 maggio 2014).

In tale caso, il beneficiario dell'Azione 3 della Misura 216 dovrà presentare domanda di pagamento per l'Azione 9 della Misura 214 entro il 15 maggio dell'annualità di riferimento per poter beneficiare degli aiuti previsti per tutta la durata dell'impegno della medesima Azione 9.

Qualora non sia possibile procedere all'impianto e/o alla realizzazione degli elementi naturali (siepi, piantate, boschetti, stagni e laghetti) con l'applicazione della Misura 216 – Azione 3 entro la scadenza sopra indicata, è necessario darne motivata comunicazione agli Uffici competenti per territorio, che:

- a) in caso di adesione all'Azione 3 della Misura 216 per ottemperare ai requisiti richiesti per l'adesione all'Azione 2 della Misura 214, possono prorogare tale termine fino al 31 marzo dell'anno successivo;
- b) in caso di adesione dell'Azione 3 della Misura 216 non connessa al rispetto dei requisiti richiesti per l'adesione all'Azione 2 della Misura 214, attivano la procedura di decadenza della domanda di aiuto della medesima Azione 3.

Per i casi di cui alla lettera a), il beneficiario dell'Azione 3 della Misura 216 non potrà presentare domanda di pagamento per l'Azione 9 della Misura 214 e l'elemento naturale realizzato sarà comunque sottoposto ad impegno e all'applicazione dei controlli previsti per l'Azione 9 della Misura 214 finalizzati alla verifica del rispetto dei requisiti previsti per l'Azione 2 della Misura 214, nei limiti previsti dall'Azione medesima. Inoltre, il beneficiario della Misura 216 – Azione 3 non potrà beneficiare degli aiuti previsti dall'Azione 9 della Misura 214 con riferimento alla relativa domanda di aiuto presentata.

In ogni caso:

- sulla superficie oggetto della realizzazione degli elementi naturali, dal 1° gennaio dell'annualità di riferimento dell'Avviso al momento della realizzazione dell'elemento

naturale non deve essere praticata nessuna coltura ad eccezione delle operazioni di trinciatura della vegetazione o di preparazione del terreno;

- il periodo decennale di impegno dell'Azione 9 della Misura 214 decorre dal 1° gennaio dell'annualità di riferimento dell'Avviso.

6. Previsione di attuazione delle Misure

Rispetto alla cadenza di apertura di bandi territoriali riportata nella deliberazione n. 168/2008, si prevede per quanto riguarda la Misura 214 e la Misura 216 Azione 3 l'attivazione di un bando nel 2010 a valere sulle risorse libere risultanti nei P.R.I.P. per le misure medesime.

Per l'annualità 2013, è prevista l'attivazione delle Azioni 1, 2 e 9 della Misura 214 e dell'Azione 3 della Misura 216 tramite avvisi pubblici regionali. Per le Azioni 1, 2, 3, 4 (con esclusione dell'intervento 2), 5, 6 e 8 si prevede inoltre la presentazione di domande di adeguamento degli impegni per prolungamento, secondo quanto previsto dall'art. 27, paragrafo 12 del Regolamento (CE) 1974/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Sulla base delle modifiche proposte al PSR 2007-2013 – Versione 9 secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 21 ottobre 2013 e di quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 335/2013, per l'annualità 2014 è confermata l'attivazione:

- di un Avviso regionale per le Azioni 1, 2, 5, 6 e 9 della Misura 214;
- di un Avviso regionale riguardante l'Azione 3 della Misura 216.

Per le Misure 211 e 212 è consentita l'attivazione di avvisi pubblici regionali nell'annualità 2014 solo qualora le disposizioni comunitarie di riferimento ne consentano la possibilità.

Inoltre, così come disposto dal sopra citato Regolamento, per le Azioni 1, 2, 3, 4 (con esclusione dell'intervento 2), 5, 6 e 8 della Misura 214 si prevede anche la presentazione di domande di adeguamento degli impegni per il prolungamento di un secondo anno per i beneficiari che nel 2013 hanno già richiesto il prolungamento per un anno, secondo quanto previsto dall'art. 27, paragrafo 12 del Regolamento (CE) 1974/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni.

7. Misure di informazione rivolte al pubblico: competenze dei beneficiari

Per quanto attiene alle misure di informazione rivolte al pubblico si rinvia a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1077/2010 e successive modifiche o integrazioni.

Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R.

1. DEFINIZIONI

- Zonizzazione: delimitazione o tematismo geografico che esprime specifiche sensibilità ambientali del territorio regionale, richiamata dal P.S.R. (capitolo 5.3.2.2 e/o schede di misura) o dai P.R.I.P.
- Ente gestore della cartografia: Regione o Provincia che, attraverso una propria struttura organizzativa, definisce, gestisce e aggiorna una determinata cartografia utilizzata nel P.S.R. o nei P.R.I.P.
- SITI: sistema informativo territoriale (GIS) utilizzato per la gestione della cartografia tematica e catastale, che è collegato all'Anagrafe delle aziende agricole e fa parte del Sistema integrato di gestione e controllo di cui ai Reg. (CE) n. 73/2009 e Reg. (UE) 65/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
- Sistema Operativo Pratiche (SOP): sistema informativo gestionale di AGREA utilizzato per la presentazione e l'istruttoria delle domande di contributo.
- Anagrafe delle aziende agricole: banca dati regionale nella quale sono inserite le informazioni relative ai soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione in materia di agricoltura.

2. TIPO DI ZONIZZAZIONE

Le zone individuate dal P.S.R. e dai P.R.I.P. possono essere (rif. alla colonna "tipo di zonizzazione" della Tabella di cui al successivo paragrafo 7.):

- Cartografate: esiste una carta approvata che definisce il perimetro poligonale della zonizzazione. Le aree cartografate a loro volta possono individuare confini amministrativi interi (province o comuni) o perimetri non riconducibili a confini amministrativi.
- Dichiarate: l'attribuzione delle particelle deve essere dichiarata e non risulta da una sovrapposizione cartografica in quanto:
 - è definita da parametri tecnici non cartografati,
 - è disponibile una cartografia di tipo non poligonale (lineare o puntuale) che non permette la sovrapposizione con le particelle.

3. DEFINIZIONE OPERATIVA DELLE ZONIZZAZIONI CARTOGRAFATE

L'identificazione delle zonizzazioni cartografate, come definite al paragrafo 2, riguarda unicamente cartografia ufficialmente approvata dagli Enti gestori che provvedono ad inviare il materiale informatizzato al Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie.

Eventuali elaborazioni necessarie per rendere coerente la cartografia ufficiale con gli obiettivi previsti dal P.S.R. e dai P.R.I.P. nonché con le relative modalità di gestione del P.S.R. devono essere formalizzate dagli Enti gestori con atto amministrativo.

I bandi territoriali dovranno contenere la lista delle cartografie di competenza provinciale utilizzate e le informazioni relative agli estremi dell'approvazione dei singoli tematismi.

Per quanto concerne l'avviso pubblico regionale si fa rinvio alle cartografie approvate con atti degli Enti gestori.

4. GESTIONE DELLE ZONIZZAZIONI DA DICHIARARE

Le zonizzazioni da dichiarare, come definite al paragrafo 2, ricadono in una delle seguenti ipotesi:

- la cartografia non è disponibile e pertanto non viene inserita nel sistema,
- la cartografia è disponibile ma viene inserita in sola visualizzazione come ausilio alla dichiarazione del richiedente, senza alcuna individuazione automatica di appartenenza delle particelle catastali.

I bandi territoriali riportano l'indicazione delle zonizzazioni da dichiarare nonché i criteri tecnici necessari per l'individuazione delle relative particelle.

Le graduatorie relative agli Avvisi regionali considerano solo zonizzazioni cartografate alla data di riferimento di cui al successivo paragrafo 6.

5. STRUMENTI TECNICI E GESTIONE DEI DATI

Il sistema SITI è lo strumento informatico per ricondurre le particelle catastali, riguardanti superfici oggetto di aiuto e dichiarate dal richiedente, alle diverse zonizzazioni previste dal P.S.R. e dai P.R.I.P., in seguito a sovrapposizione cartografica.

La cartografia disponibile e approvata alla data di riferimento stabilita al paragrafo 6 viene caricata dal Servizio Sistema informativo-informatico agricolo regionale (SIAR) della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie in SITI prima dell'apertura dei bandi territoriali.

La cartografia viene sovrapposta per intersezione cartografica con le particelle catastali presenti a sistema.

Il risultato della sovrapposizione definisce esclusivamente l'elenco delle particelle che ricadono nelle zonizzazioni cartografate. Per le particelle che non sono interessate dalla zonizzazione il sistema non individua alcun attributo.

Il criterio utilizzato per l'attribuzione è l'inclusione dell'intera particella interessata anche solo parzialmente dalla delimitazione con una tolleranza del 5% in termini della superficie risultante dalla sovrapposizione. Le particelle catastali intersecate per meno del 5% della loro superficie sono pertanto escluse dalla delimitazione.

I dati di appartenenza delle delimitazioni provenienti dal sistema SITI costituiscono un supporto alla compilazione della situazione anagrafica e vengono messi a disposizione del

CAA. L'operatore del CAA può importare i dati aggiornati delle sovrapposizioni per l'intera azienda tramite l'apposita funzione.

I richiedenti prendono visione della situazione presente in Anagrafe in merito all'appartenenza delle particelle aziendali alle diverse delimitazioni e segnalano al CAA eventuali modifiche e integrazioni necessarie.

Ogni modifica e integrazione deve essere accompagnata dalla presentazione della documentazione comprovante la relativa dichiarazione.

In ogni caso, non potranno essere oggetto di dichiarazione le zonizzazioni che non rispondono ai requisiti di cui ai successivi paragrafi 6 e 10.

Per le zonizzazioni non inserite nel sistema SITI le informazioni di appartenenza devono essere integrate in Anagrafe dal richiedente, esibendo la necessaria documentazione.

Una volta terminate le eventuali modifiche o integrazioni, il CAA valida la posizione anagrafica completa dell'azienda, compresi i dati di appartenenza delle particelle aziendali alle delimitazioni geografiche.

Al momento della validazione del fascicolo aziendale vengono consolidati tutti i dati, sia che provengano da una sovrapposizione, sia che vengano dichiarati dal richiedente.

Con la validazione, i dati sono messi a disposizione del sistema SOP di AGREA per l'inserimento nelle domande di aiuto.

6. AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA

L'insieme della cartografia caricata a sistema nonché i dati relativi alle zonizzazioni da dichiarare costituiscono la base di riferimento dei bandi territoriali e dell'avviso pubblico regionale per le istruttorie, la formulazione delle relative graduatorie e la gestione delle domande di pagamento.

La cartografia utilizzabile per gli aggiornamenti è solo quella approvata, secondo l'iter amministrativo specifico della zonizzazione considerata. Sono pertanto esclusi gli aggiornamenti o varianti adottati, in fase di controdeduzione, gli studi conoscitivi, ecc. relativi alle fasi propedeutiche all'approvazione della cartografia.

L'aggiornamento della cartografia viene effettuato in SITI annualmente, previa raccolta delle variazioni necessarie presso gli enti gestori. Verrà presa in considerazione solo la cartografia approvata entro il 31 dicembre di ogni anno che sarà valida per la presentazione delle domande come specificato al successivo paragrafo 10.

Una volta stabilizzata la situazione degli aggiornamenti, gli enti gestori inviano il materiale entro il 20 gennaio al Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione. Successivamente il SIAR attiverà l'aggiornamento a sistema che sarà completato entro l'apertura della presentazione delle domande in SOP per il primo bando attivato nel corso dell'anno.

7. QUADRO DELLA SITUAZIONE DELLE DELIMITAZIONI GEOGRAFICHE NECESSARIE PER LA GESTIONE DELL'ASSE 2

Di seguito si riporta l'incidenza delle singole delimitazioni sulle Misure/Azioni interessate ed il tipo di zonizzazione.

Zonizzazione	Riferimento normativo	Misura – Azione interessata	Tipo di zonizzazione
Zone svantaggiate	Reg. (CE) 1698/05, art. 50 Dettaglio applicativo della Direttiva 268/75	<ul style="list-style-type: none"> • 211 • 212 	Cartografata Dichiarata in alcune Province
Fasce altimetriche	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 3 • 214 – 4 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 216 – 3 • 221 	Cartografata
Zone forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio	Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi	<ul style="list-style-type: none"> • 226 	Cartografata Basata su comuni interamente delimitati Non gestita nel sistema SITI, dichiarata nelle domande a SOP
Comuni a basso carico di azoto zootecnico	Determinazione Direzione Generale Ambiente 2184/2008	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 3 Int. Cover crop • 214 – 4 Int. 1 	Cartografata Basata su comuni interamente delimitati
Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 19 del P.T.P.R.)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 216 – 3 • 221 • 226 • 227 	Cartografata
Zone di tutela naturalistica (art. 25 del P.T.P.R.)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 215 • 216 – 3 • 221 • 226 • 227 	Cartografata

Zonizzazione	Riferimento normativo	Misura – Azione interessata	Tipo di zonizzazione
Aree protette (Parchi e riserve naturali)	L. R. 6/2005	<ul style="list-style-type: none"> • 211 • 212 • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 215 • 216 - 1 • 216 – 3 • 221 • 226 • 227 	Cartografata
Aree di riequilibrio ecologico	L. R. 6/2005 art. 4	<ul style="list-style-type: none"> • 216 – 1 • 227 	Cartografata
Paesaggi naturali e seminaturali protetti	L. R. 6/2005 art. 4	<ul style="list-style-type: none"> • 216 - 1 	Cartografata
Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 211 • 212 • 214 – 2 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 216 – 3 • 221 • 226 • 227 	Cartografata
Rete Natura 2000	Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE	Tutte le misure dell'Asse Nel caso della Misura 216 az. 2 le zone ammissibili sono costituite unicamente dalle ZPS del Delta del Po	Cartografata
Centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale Aziende faunistico-venatorie	L. R. 8/1994 art. 41 L. R. 8/1994 art. 43	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 216 – 3 	Cartografata
Oasi di protezione della fauna Centri pubblici di riproduzione della fauna	L. R. 8/1994 art. 19 L. R. 8/1994 art. 19	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 216 – 1 • 216 – 3 	Cartografata

Zonizzazione	Riferimento normativo	Misura – Azione interessata	Tipo di zonizzazione
Zone di ripopolamento e cattura Zone di rifugio	L. R. 8/1994 art. 19 L.R. 8/1994 art. 22	• 216 – 1	Cartografata
Zone vulnerabili ai nitrati	Direttiva 91/676/CEE L.R. 50/1995 Piano di Tutela delle Acque	1. Tutte le Misure dell'Asse 2	Cartografata
Pertinenze idrauliche dei canali di bonifica	Specifici atti delle Province	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 3 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 215 • 216 – 3 • 221 	Cartografata Dichiarata in alcune Province
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del P.T.P.R.)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 3 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 215 • 216 – 3 • 221 • 226 • 227 	Cartografata
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 del P.T.P.R.)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 3 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 215 • 216 – 3 • 221 • 226 • 227 	Cartografata

Zonizzazione	Riferimento normativo	Misura – Azione interessata	Tipo di zonizzazione
Zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano (art. 42 Titolo III PTA)	Piano di Tutela delle Acque Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 3 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 215 • 216 – 3 • 221 • 226 • 227 	Cartografata
Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare montano (art.44, lett. C del PTA, PTCP)	Piano di Tutela delle Acque Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 3 • 214 – 8 • 215 	Cartografata
Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (art. 44, lett. A e Tavola 1 del PTA, PTCP)	Piano di Tutela delle Acque Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 3 • 214 – 8 • 215 	Cartografata
Aree a rischio di erosione idrica e di franosità	Allegato 1 al P.S.R. 2007-2013	<ul style="list-style-type: none"> • 214 - 3 • 214 – 8 • 221 • 226 • 227 	Cartografata
Ripristini ambientali 2078/92 – 1257/99	Reg. (CE) 2078/92 e Reg. (CE) 1257/99	<ul style="list-style-type: none"> • 216 – 1 	Non gestita nel sistema SITI, dichiarata nelle domande a SOP
Superfici agricole in ambiti periurbani dei PTCP	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 221 	Cartografata

8. ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE PER LE AREE A RISCHIO DI EROSIONE IDRICA E DI FRANOSITÀ - ACCORPAMENTO DELLE CLASSI DEFINITE NELLA CARTOGRAFIA

Ai fini della selezione delle domande presentate sulle Misure dell'Asse 2, le classi definite nella carta dell'erosione (allegato 1 al P.S.R. 2007-2013) vengono accorpate come segue.

Classe di erosione	Definizione valida per i criteri di selezione
Erosione idrica molto bassa o tollerabile	Rischio erosione molto basso o tollerabile

Erosione idrica bassa	Rischio erosione non tollerabile o rischio franosità
Erosione idrica moderata	
Erosione idrica alta	
Erosione gravitativa prevalente	

9. DISTACCO DEI COMUNI DELLA REGIONE MARCHE E LORO AGGREGAZIONE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (L.R. n. 17/2009)

I Comuni interessati dalla L.R. n. 17/2009, ai fini dell'attuazione delle Misure dell'Asse 2, sono assimilati ai territori delle zone omogenee di "collina" previste dal Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Emilia-Romagna, in coerenza a quanto stabilito nel P.S.R. versione 5 notificato alla Commissione Europea in data 8 luglio 2010.

10. CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO, O DI AIUTO/PAGAMENTO E DI PAGAMENTO

10.1. Misure 211 e 212

Per le Misure 211 e 212, attuate su base annuale, a partire dall'annualità 2011 nei casi di presentazione di domande di aiuto/pagamento, è valida la situazione delle delimitazioni geografiche aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della data di adozione dell'atto che stabilisce i termini per la presentazione delle domande.

10.2. Misura 214

Per la Misura 214 si distinguono i seguenti casi:

- a) **per le domande di aiuto o di aiuto/pagamento relative al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013** è valida la situazione delle delimitazioni geografiche aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della data di adozione dell'atto che stabilisce i termini per la presentazione delle domande di aiuto o di aiuto/pagamento. Si fa eccezione per il bando 2010, per cui è valida la situazione delle delimitazioni geografiche aggiornata alla data dell'8 febbraio 2010, già presente a sistema. Per l'avviso pubblico regionale si fa comunque riferimento alle delimitazioni geografiche aggiornate al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione dell'avviso medesimo;
- b) **per le domande di pagamento:**
- l'ammissibilità delle superfici rimane definita, per tutto il periodo di impegno, in base alla situazione delle delimitazioni geografiche presente nella domanda di aiuto o di aiuto/pagamento, utilizzata ai fini della concessione;
 - ai fini del calcolo del pagamento si applica la situazione delle delimitazioni geografiche secondo la seguente articolazione:
 - **per le domande di pagamento relative al Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006**, l'entità del calcolo è commisurata alla classificazione

territoriale vigente al 31/12 dell'anno precedente a quello della data di adozione dell'atto che stabilisce i termini per la presentazione delle domande di pagamento;

- **per le domande di pagamento relative al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013** presentate nell'ambito dell'attuazione del bando 2008 è valida la situazione delle delimitazioni geografiche vigente al momento della presentazione della domanda di aiuto/pagamento;
- **per le domande di pagamento relative al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 con decorrenze degli impegni iniziali a partire dal 1° gennaio 2011**, è valida la situazione delle delimitazioni geografiche vigente al momento della presentazione della domanda di aiuto o di aiuto/pagamento. Fa eccezione l'attribuzione dell'importo del premio per ettaro prevista per le superfici ricadenti in zone della rete Natura 2000: in questo caso la definizione (e pertanto l'attribuzione dell'importo) dell'appartenenza alla rete Natura 2000 viene verificata ogni anno, in relazione alla classificazione territoriale vigente al 31/12 dell'anno precedente a quello della data di adozione dell'atto che stabilisce i termini per la presentazione delle domande di pagamento.

10.3. Misure 215, 216, 221, 226 e 227

Per le Misure 215, 216, 221, 226 e 227, nelle domande di aiuto o di aiuto/pagamento e di pagamento è valida la situazione delle delimitazioni geografiche aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della data di adozione dell'atto che stabilisce i termini per la presentazione delle domande di aiuto o di aiuto/pagamento.

Meccanismo operativo di selezione per le misure/Azioni

1. PREMESSA

Il meccanismo operativo di selezione per le Misure/Azioni dell'Asse 2 è definito in riferimento ai contenuti dei seguenti documenti:

- P.S.R. 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna – approvato con Decisione della Commissione europea C (2007) 4161 del 12 settembre 2007;
- Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell'Asse 2 – approvati dal Comitato di Sorveglianza;
- Programma Operativo dell'Asse 2 (di seguito abbreviato P.O. Asse 2).

La selezione e l'ordinamento in graduatoria delle domande presentate ai fini dell'accesso agli interventi previsti dalle Misure/Azioni dell'Asse 2 si basano su *criteri di tipo territoriale, di tipo tecnico e di tipo soggettivo*, così come definiti dal P.S.R. al paragrafo 5.3.2.4.

La presente sezione definisce il meccanismo operativo per effettuare la selezione e l'ordinamento utilizzando tali criteri al fine di concentrare gli interventi all'interno delle aree preferenziali.

2. CRITERI TERRITORIALI

Le priorità assegnate da questi criteri riguardano superfici agricole/forestali che ricadono in aree preferenziali, così come definite al paragrafo 5.3.2.3 del P.S.R. 2007-2013.

Il P.O. Asse 2 parte generale, nel paragrafo “Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell'Asse 2” esplicita la modalità con cui la Regione Emilia-Romagna intende perseguire la concentrazione degli interventi nelle aree preferenziali.

Tale modalità prevede l'assegnazione di una priorità diversificata (come meglio specificato di seguito) ai seguenti gruppi di aree:

- AREE DI TIPO A

Aree preferenziali di valenza regionale, trasversali a tutte le Azioni/Misure dell'Asse 2: ovvero le aree della Direttiva Nitrati definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE e aree della Rete Natura 2000 definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE

Come previsto nelle rispettive schede di Misura del P.S.R., esclusivamente per le Misure 211 e 212, le *Aree agricole ad alto valore naturalistico* (così come definite al paragrafo 5.3.2.2 Zonizzazione - sub paragrafo 4 - Zonizzazione ulteriore derivante dalle strategie comunitarie) assumono lo stesso livello di priorità assegnato alle aree della Direttiva Nitrati e alle aree della Rete Natura 2000.

- AREE DI TIPO B

Altre aree preferenziali: ovvero tutte le aree preferenziali di cui al paragrafo 5.3.2.3, eccetto le aree indicate al precedente alinea. Ad ogni Azione/Misura sono associate specifiche aree preferenziali.

- AREE DI TIPO C

Aree preferenziali di valenza locale: ovvero le aree individuate dai P.R.I.P..

Le aree di tipo A, come sopra individuate, sono considerate come un'“unica area” alla quale è attribuito lo stesso livello di priorità; alle aree di tipo B e di tipo C (considerate singolarmente o in sovrapposizione) non può mai essere assegnato un livello di priorità maggiore rispetto alle aree di tipo A.

Le aree di tipo B sono oggetto di priorità subordinate rispetto a quella assegnata alle aree di tipo A. Relativamente ad esse il P.S.R. ha demandato ai P.R.I.P. il compito di definire l'ordine di priorità, coerentemente con le strategie locali.

Qualora ciò non fosse stato fatto, gli Enti competenti devono comunque utilizzare, ai fini della formulazione delle graduatorie, le aree preferenziali previste dal P.S.R. per ogni Azione/Misura, adeguandosi, in tal caso, all'ordine di priorità definito nella Tabella 1 del paragrafo 1.1.1 del P.O. Asse 2 parte generale.

Le priorità territoriali assegnate alle superfici agricole/forestali che ricadono nelle aree di tipo C, sono sempre subordinate a quelle individuate per le aree preferenziali di tipo A e di tipo B.

In merito alla sovrapposizione tra aree preferenziali, il P.S.R. stabilisce che i livelli di priorità assegnabili ad una superficie vengono definiti anche dalla contemporanea

coesistenza su una medesima area di diverse sensibilità ambientali specifiche mentre il P.O. Asse 2 parte generale definisce alla Tabella 2 del paragrafo 1.1.1 la priorità in relazione alle diverse sovrapposizioni.

Conseguentemente, una superficie in cui si sovrappongano più aree preferenziali è prioritaria rispetto ad una superficie senza sovrapposizioni.

Le priorità territoriali sono applicate mediante l'attribuzione di un peso alle singole aree preferenziali: si tratta di un coefficiente moltiplicativo che, considerando le priorità stabilite, consente di misurare l'importanza relativa ad ogni area preferenziale.

Il valore del peso riferibile a ciascuna area preferenziale è definito dagli Enti competenti nei bandi territoriali nel rispetto di quanto indicato di seguito:

- alle singole aree di tipo A deve essere attribuito un peso di uguale valore, essendo riconosciuta a tali aree lo stesso livello di priorità;
- il rapporto tra i pesi delle aree di tipo A e delle aree di tipo B deve essere di **2** (per le aree di tipo A) ad **1** (per le aree di tipo B). Operativamente il rapporto 2:1 deve sussistere tra il peso attribuito alle aree di tipo A e la prima, in ordine di priorità, delle aree di tipo B.
- per l'attribuzione dei pesi alle aree di tipo B valgono le seguenti precisazioni:
 - se nel P.R.I.P. è stato indicato l'ordine di priorità delle singole aree, l'attribuzione dei pesi a ciascuna area deve rispettare tale ordine;
 - in mancanza di indicazioni nel P.R.I.P. di un ordine di priorità delle singole aree, vale l'ordine di priorità stabilito per gruppo di tutela nel P.O. Asse 2 parte generale, Tabella 1 del paragrafo 1.1.1. In sede di formulazione del bando, gli Enti competenti possono articolare l'ordine di priorità delle aree facenti parte di uno stesso gruppo di tutela. L'attribuzione dei pesi deve rispettare tale ordine.

In ogni caso:

- il valore dei pesi attribuiti alle aree preferenziali di tipo B deve essere tale per cui la loro sommatoria non deve mai superare il valore assegnato alla singola area preferenziale di tipo A;
- il valore del peso attribuito all'area preferenziale di tipo B avente maggiore priorità deve essere tale da non essere mai superato dal valore risultante dalla sommatoria dei pesi attribuiti alle aree di tipo B di priorità inferiore. Tale relazione deve essere rispettata per ciascun livello di priorità.
- per le aree di tipo C:
 - il valore dei pesi attribuiti alle aree preferenziali di tipo C deve essere tale per cui la loro sommatoria non deve mai superare il valore assegnato all'ultima, in ordine di priorità, delle aree di tipo B;
 - il valore del peso attribuito all'area preferenziale di tipo C avente maggiore priorità deve essere tale da non essere mai superato dal valore risultante dalla

sommatoria dei pesi attribuiti alle aree di tipo C di priorità inferiore. Tale relazione deve essere rispettata per ciascun livello di priorità.

I pesi attribuiti ai criteri territoriali dovranno essere riportati dagli Enti territoriali nei rispettivi bandi.

Per quanto attiene agli avvisi pubblici regionali 2013 e 2014 relativi ad Azioni della Misura 214 e all'Azione 3 della Misura 216 si rinvia ai punteggi definiti nelle tabelle di cui al paragrafo 1.1..

3. CRITERI TECNICI E SOGGETTIVI

Nei documenti citati in premessa si stabilisce che i criteri tecnici agiscono in maniera subordinata rispetto a quelli territoriali e che i criteri soggettivi operano, a loro volta, in subordine rispetto ai criteri tecnici.

I P.R.I.P. individuano sia i criteri tecnici assegnando diversi livelli di priorità in base al tipo di Azione sia i criteri soggettivi in base a caratteristiche aziendali di tipo strutturale (ad esempio indirizzo zootecnico, frutticolo, orticolo, etc.) e/o del beneficiario.

In mancanza di una definizione di priorità relativa alle Azioni nei diversi P.R.I.P., gli Enti utilizzeranno le priorità stabilite dal P.O. Asse 2 parte generale.

La Regione Emilia-Romagna stabilisce che l'utilizzo dei criteri soggettivi nel meccanismo operativo di selezione deve essere coerente con gli obiettivi perseguiti dall'Asse 2. A tal fine si distinguono:

A - criteri soggettivi con valenza ambientale;

B - altri criteri soggettivi (per esempio di tipo competitivo).

Le priorità attribuite ai criteri soggettivi di tipo A assumono una diversa connotazione se applicate ad una Misura oppure alle Azioni che compongono una Misura. In particolare:

- se riferite alle Misure non suddivise in Azioni, costituiscono criterio di ordinamento a parità di punteggio derivante dall'applicazione dei criteri territoriali;
- se riferite alle Azioni in cui si articola una Misura, differenziano il valore della priorità tecnica assegnata a ciascuna Azione determinando di fatto una precedenza (esempio: priorità maggiore Azione 2 – indirizzo zootecnico, priorità minore Azione 2 - indirizzo frutticolo).

Le priorità individuate per i criteri soggettivi di tipo B possono essere utilizzate solo al fine di differenziare ulteriormente posizioni ex-equo al fine di pervenire all'ordinamento definitivo della graduatoria.

Per quanto attiene agli avvisi pubblici regionali 2013 e 2014 relativi ad Azioni della Misura 214 e all'Azione 3 della Misura 216 si rinvia ai punteggi definiti nelle tabelle di cui al paragrafo 1.1..

4. MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA

Successivamente all'istruttoria in merito all'ammissibilità delle domande, gli Enti procedono all'applicazione dei criteri territoriali, tecnici e soggettivi per procedere all'ordinamento definitivo delle domande ammesse in un'unica graduatoria per Misura.

L'applicazione dei predetti criteri avviene nelle seguenti fasi:

- a) attribuzione dei punteggi relativi ai criteri territoriali per ciascuna Misura/Azione
- b) applicazione delle priorità relative ai criteri tecnici per Azione (esclusivamente per le Misure 214 e 221)
- c) applicazione delle priorità soggettive con valenza ambientale per ciascuna Misura/Azione
- d) applicazione delle altre priorità soggettive, ivi comprese quelle definite nelle schede tecniche di Azione

Relativamente all'applicazione dei criteri territoriali, l'unità di riferimento per il calcolo del punteggio è la particella catastale dichiarata in domanda con riferimento a ciascuna Misura/Azione. Una particella appartiene ad un'area preferenziale anche nel caso in cui risulti solo parzialmente inclusa all'interno della stessa area preferenziale (fatto salvo le tolleranze stabilite al paragrafo 5 della Sezione "Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R" del presente Programma).

Il calcolo del punteggio si compone delle seguenti fasi:

- a) calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) ricadente in ciascuna delle aree preferenziali; pertanto, la SOI di una particella che ricade in due o più aree preferenziali sarà ripetuta in ciascuna area preferenziale;
- b) calcolo percentuale della SOI ricadente in ciascuna area preferenziale rispetto alla SOI totale;
- c) ponderazione di ciascun valore percentuale calcolato al punto b) utilizzando i pesi definiti dagli Enti per ciascuna area preferenziale.

Per la definizione del punteggio relativo alle priorità tecniche si attribuisce la fascia territoriale prevalente in cui ricade la SOI aziendale.

Con riferimento specifico all'applicazione dei criteri territoriali per l'Azione 5 della Misura 214 e per la Misura 215, si stabilisce che la superficie da sottoporre al calcolo del punteggio sia la Superficie Agricola Totale condotta dall'azienda, così come risultante nell'Anagrafe delle aziende agricole al momento della presentazione della domanda.

Il risultato della ponderazione, calcolato con riferimento a ciascuna Misura/Azione, deve essere normalizzato a 100 (il risultato più alto ottenuto per ciascuna Misura/Azione diventa pertanto il 100) e poi arrotondato all'intero, determinando il punteggio effettivo.

Negli avvisi pubblici regionali, il risultato della ponderazione, calcolato con riferimento a ciascuna Misura/Azione, deve essere normalizzato a 1000 (il risultato più alto ottenuto per ciascuna Misura/Azione diventa pertanto il 1000) e poi arrotondato all'intero, determinando il punteggio effettivo.

Ottenuti tali punteggi con riferimento a ciascuna Misura/Azione, si procede ad un primo ordinamento delle domande attraverso l'applicazione dei criteri tecnici, laddove previsti. In

seguito, si procede ad un ulteriore ordinamento in relazione ai criteri soggettivi di tipo A e, per determinare l'ultima domanda ammissibile a finanziamento in presenza di ex-equo, si applicano i criteri soggettivi di tipo B.

Negli avvisi pubblici regionali, qualora nella graduatoria così ottenuta vi siano condizioni di parità di punteggio, la precedenza sarà determinata dalla data di presentazione della domanda di aiuto (in ordine cronologico) e, in subordine, dall'ID della domanda di aiuto attribuito dal Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA (in ordine crescente).

Il procedimento sopra descritto è di seguito schematizzato, a titolo esemplificativo e con riferimento ad alcune Azioni della Misura 214, attraverso un'apposita matrice che consente l'integrazione di tutte le Azioni considerate in un'unica graduatoria.

Ciascuna colonna della matrice contiene, in ordine decrescente, il punteggio relativo ai criteri territoriali assegnato ad una determinata Azione per ogni beneficiario.

Il numero delle colonne è determinato in base:

- al numero di criteri di tipo tecnico (Azioni)
- al numero di priorità soggettive di tipo A che caratterizzano la medesima priorità tecnica. Ogni colonna, che individua una priorità tecnica, potrà essere pertanto riprodotta in base numero di priorità soggettive di tipo A.

Le colonne sono ordinate da sinistra a destra in base alla priorità riconosciuta a ciascuna Azione e, all'interno dell'Azione stessa, in relazione alla priorità soggettiva di tipo A.

Su una stessa riga della matrice si collocano sempre uguali valori di punteggio relativi ai criteri territoriali. Pertanto, il numero delle righe è determinato dalla quantità dei diversi valori del punteggio assegnato attraverso i criteri territoriali.

Muovendosi dalla prima riga da sinistra verso destra e poi, in successione, alla riga seguente (sempre da sinistra verso destra), è possibile stabilire l'ordine con il quale i beneficiari si posizionano in graduatoria.

In tal modo il posizionamento in graduatoria considera contemporaneamente:

- il punteggio ottenuto sulla base dei criteri territoriali;
- l'ordine decrescente di priorità di tipo tecnico (Azioni) riconosciuto a livello locale;
- l'ordine decrescente di priorità riconosciuto a livello locale ai parametri soggettivi.

PRIORITA' TECNICHE/SOGGETTIVE

		→	
		→	
PRIORITA' TERRITORIALI	<i>Azione 8</i>	<i>Azione 2 - zootecnico</i>	<i>Azione 2- frutticolo</i>
	Beneficiario Rossi (100)	Beneficiario Bianchi (100)	
			Beneficiario Verdi (94)
		Beneficiario Rossi (91)	
	Beneficiario Bianchi (80)		Beneficiario Gialli (80)
	Beneficiario Neri (73)		
	Beneficiario Verdi (73)		
			Beneficiario Rossi (63)
		Beneficiario Gialli (60)	
			Beneficiario Neri (25)
		Beneficiario Verdi (23)	
	Beneficiario Neri (5)		

Indicazioni per la lettura della matrice:

- *il numero in parentesi riportato in ciascuna cella per ciascun potenziale beneficiario rappresenta il punteggio relativo ai criteri territoriali assegnato a una determinata Azione;*
- *nella cella con sfondo grigio è riportato il caso di punteggi uguali assegnati alla stessa Azione a due potenziali beneficiari; in tal caso per discriminare il posizionamento in graduatoria dei due beneficiari (ex-equo per il punteggio attribuito ai criteri territoriali dell'Azione 8) possono essere utilizzati i criteri soggettivi di tipo B.*

Allegato n. 2 - Programma Operativo della Misura 214 per l'attivazione di impegni a valere sull'annualità 2014



MISURA 214

PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto iv) - Sottosezione 1 Articolo 39

***PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA PER
L'ATTIVAZIONE DI IMPEGNI A VALERE
SULL'ANNUALITA' 2014***

Le parti in carattere corsivo sono tratte dal P.S.R. 2007-2013

INDICE

1	Obiettivi
2	Caratteristiche della Misura
3	Beneficiari
4	Requisiti e impegni
5	Aree di applicazione
5 bis	Azioni assoggettabili a nuovi impegni e disposizioni particolari in relazione al prolungamento
6	“Domande di aiuto” per l’assunzione di impegni agroambientali
7	Selezione delle “domande di aiuto” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni agroambientali
8	Gestione finanziaria
9	Istruttoria delle domande
10	“Domande di pagamento”, entità dei pagamenti e cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie
11	“Domande di pagamento” per annualità successive a quella di assunzione degli impegni
12	Cambio di beneficiario
13	Controlli
14	Perdita dei requisiti e inadempimenti
15	Condizionalità
16	Riferimenti normativi

Riferimenti

Schede Tecniche attuative delle Azioni attivate con l’avviso pubblico regionale

Principali definizioni e abbreviazioni

P.S.R. 2007-2013: Programma di Sviluppo Rurale in attuazione del Reg. (CE) 1698/2005

P.O. Asse 2 Programma Operativo dell'Asse 2 "Ambiente" del P.S.R. 2007-2013

A.G.R.E.A. Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura.
Organismo pagatore regionale (O.P.R.)

Avviso pubblico regionale: Modalità attuativa prevista dal P.S.R. 2007-2013 (modifiche introdotte nelle Versioni n. 8 e n. 9 del P.S.R.)

Domanda di aiuto: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno (art. 2, lett. a) Reg. (UE) n. 65/2011)

Domanda di pagamento: domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento (art. 2, lett. b), del Reg. (UE) n. 65/2011)

Periodo di impegno: periodo di durata:

QUINQUENNALE, per gli impegni riferibili alle Azioni 1, 2, 5, 6
DECENNALE per gli impegni riferibili all'Azione 9,
in riferimento al quale sono stati assunti impegni agroambientali connessi all'accoglimento di specifica "domanda di aiuto".
Gli adempimenti oggetto di impegno sono descritti nel P.S.R. 2007-2013 e dettagliati nelle "Schede tecniche attuative"

Decorrenza del periodo di impegno: la decorrenza iniziale dell'impegno corrisponde all'inizio dell'anno solare, fatta eccezione per l'Azione 9 della Misura 214 per la quale si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel paragrafo 5 "Disposizioni per la Misura 214" – Sottoparagrafo 5.2 – della Parte generale del P.O. Asse 2 e nei documenti operativi inerenti alla Misura 216 Azione 3 e ai casi descritti nel par. 5bis inerenti ai territori di aggregazione

Prolungamento: possibilità di adeguamento di contratti agroambientali in scadenza (art.27 par.12 Reg.(CE) n.1974/2006 e successive modifiche)

Condizionalità: norme relative al quadro regolamentare nazionale e regionale in ordine al regime di condizionalità in applicazione del Reg.(CE) 73/2009 che ha abrogato il Reg.(CE) 1782/2003. I riferimenti al Regolamento (CE) n.1782/2003 nel P.S.R. 2007-2013, in atti e in disposizioni attuative sono da intendersi riferiti al Reg.(CE) n.73/2009

Rete Natura 2000 i richiami alla Direttiva n. 79/409/CEE sono da intendersi riferiti alla Direttiva 2009/147/CE

Requisiti: requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri requisiti minimi di base stabiliti nel P.S.R. 2007-2013 (paragrafo 5.3.2.6.3) in relazione a quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005

Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 214 (con esclusione dell'Azione 7): specifiche tecniche relative agli impegni

O.P. / A.O.P. Organizzazione dei produttori /Associazione delle Organizzazioni dei produttori

1. Obiettivi

Secondo quanto stabilito dal P.S.R. 2007-2013 *la Misura in generale, e le singole Azioni in particolare, perseguono l'obiettivo di favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli della Regione, in particolare promuovendo la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria. Il perseguimento di tali obiettivi di carattere ambientale e paesaggistico, promuovendo una crescita sostenibile, contribuisce anche ad accrescere la competitività e la coesione sociale del sistema regionale.*

Il presente Programma Operativo costituisce avviso pubblico regionale per l'attivazione di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2014 per le Azioni 1, 2, 5, 6 e 9 della Misura 214, nonché per la presentazione di domande di adeguamento degli impegni per prolungamento di una seconda annualità, secondo quanto previsto dall'art. 27, paragrafo 12 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, a valere sulle Azioni 1, 2, 3, 4 (con esclusione dell'intervento 2), 5, 6 e 8 della Misura 214, come più dettagliatamente specificato nel successivo paragrafo 5 bis.

2. Caratteristiche della Misura

La Misura 214 prevede le seguenti Azioni:

Azione 1 - "Produzione integrata"

Azione 2 - "Produzione biologica"

Azione 3 - "Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti da suolo alle acque"

Azione 4 - "Incremento della sostanza organica"

Azione 5 - "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono"

Azione 6 - "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione"

Azione 8 - "Regime sodivo e praticoltura estensiva"

Azione 9 - "Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"

Azione 10 - "Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali"

Per il dettaglio degli impegni si rimanda:

- alla descrizione delle Azioni contenuta nel P.S.R. 2007-2013
- al Programma Operativo d'Asse
- alle ulteriori specificazioni contenute nelle "Schede Tecniche attuative di Azioni della Misura 214".

Le Azioni della Misura 214 prevedono impegni che vanno al di là delle norme obbligatorie stabilite in applicazione degli artt. 4, 5 e 6 e agli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 73/2009 e successive modifiche e integrazioni, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri requisiti minimi di base stabiliti nel programma, così come disposto dall'articolo 39 comma 3 del Reg. (CE) 1698/05.

Per quanto concerne i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari si rimanda al paragrafo 5.3.2.6.3, lettere a) e b), del P.S.R. 2007-2013.

3. Beneficiari

Possono beneficiare dei pagamenti agroambientali sul presente avviso pubblico *gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile* nonché, esclusivamente per le Azioni 5 e 6, altri soggetti gestori del territorio ai sensi del comma 2 dell'art. 39 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Possono accedere ai pagamenti agroambientali gli imprenditori agricoli iscritti nell'Anagrafe delle aziende agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata ed inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che si impegnano a dare applicazione ad una o più delle Azioni della Misura 214 del P.S.R. attivate.

4. Requisiti e impegni

Per beneficiare dei pagamenti agroambientali i richiedenti devono, **per l'intero "periodo di impegno"**, possedere e rispettare i requisiti e le condizioni di accesso prescritte nel P.S.R. e nelle "Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 214".

I requisiti soggettivi definiti al paragrafo 3 "Beneficiari" dovranno essere mantenuti per l'intero periodo di impegno.

Ai fini della determinazione dei pagamenti e per la verifica dei requisiti di accesso si farà riferimento

- per le superfici: alle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda (il possesso deve essere comunque garantito dal momento dell'inizio dell'impegno)
- per Azioni per le quali le UBA sono correlate a computi di pagamenti per superficie (Azione 2):
 - alla consistenza media dei capi risultante nell'Anagrafe delle aziende agricole al momento della presentazione della domanda;
 - ovvero, qualora la consistenza media risultante dall'Anagrafe non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda o qualora per il tipo di allevamento considerato non siano riportati dati nella medesima Anagrafe, potrà essere dichiarata dal richiedente, a tal fine, la consistenza media dall'inizio dell'anno solare corrente al momento della presentazione della domanda;
- per Azioni caratterizzate da pagamenti per UBA (Azione 5), alla consistenza effettiva dei capi soggetti ad impegno al momento della presentazione della domanda (la conduzione delle UBA deve essere comunque garantita dal momento dell'inizio dell'impegno).

Ai fini del controllo di specifici impegni correlati al numero di UBA si farà riferimento caso per caso alla documentazione pertinente di riferimento a seconda dei differenti adempimenti oggetto di obbligazione.

Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

Riguardando la Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 impegni pluriennali, sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli adempimenti assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di aiuto".

Le conseguenze dell'eventuale mancato subentro di impegno nei casi di trasferimento di conduzione delle particelle oggetto di impegno prima della conclusione del periodo di ottemperanza sono regolate al successivo paragrafo 12.

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 214 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza maggiore, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/2006 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore;
- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

Il sostegno integrativo previsto per le superfici foraggere di operatori che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Reg. (CEE) n. 834/2007 e successive modificazioni può essere concesso solo in riferimento ad allevamenti iscritti nell'elenco regionale e solo per attività esercitate nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Per i casi in cui il P.S.R. 2007-2013 contiene la prescrizione di specifiche qualità di coltura "catastali" (vedi Azione 8), si specifica che, in applicazione dell'art. 2 comma 33 del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni con Legge n. 86/2006, per i beneficiari che hanno un Piano Colturale validato sul Sistema Operativo delle Pratiche dell'AGREA (SOP), la determinazione della qualità catastale delle superfici di possesso fa riferimento ai macrousi delle superfici aziendali popolati sull'anagrafe, detti macrousi sono infatti oggetto di interscambio dati con l'Agenzia del Territorio.

5. Aree di applicazione

La Misura si applica nel territorio regionale, distinguendo gli ambiti territoriali della “pianura”, della “collina” e della “montagna”, come individuati nel Piano Territoriale Paesistico Regionale. Per ciascuna Azione gli ambiti territoriali ammissibili sono indicati nelle relative schede.

Inoltre, con l’obiettivo di concentrare gli interventi previsti nei territori a maggiore sensibilità ambientale sono individuate, per alcune Azioni, delle aree preferenziali di applicazione, specificamente indicate nelle schede di Azione. Tra le aree preferenziali, in particolare, si definiscono le aree della Rete Natura 2000 e le aree vulnerabili della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) quali aree a cui viene attribuito un livello di priorità assoluto per l’applicazione della Misura.

Ai fini della delimitazione delle aree si farà riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2. del P.S.R. 2007-2013, nonché alla descrizione delle Azioni contenuta nel medesimo P.S.R. 2007-2013, alle specifiche previsioni contenute nel P.O. Asse 2 e nelle ulteriori specificazioni contenute nelle “Schede tecniche attuative”.

Ai fini della individuazione delle aree preferenziali definite si farà riferimento ai contenuti del P.S.R. 2007-2013 e a quanto espressamente previsto dal P.O. Asse 2.

Per le particelle agricole ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della “domanda di aiuto”, se gli impegni e/o gli interventi sono rilevanti ai fini dell’applicazione della normativa in questione. Attualmente la L.R. 7/2004 ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella deliberazione regionale n. 1191/2007.

5 bis. Azioni assoggettabili a nuovi impegni e disposizioni particolari in relazione al prolungamento

Nuovi impegni

Le Azioni della Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 per le quali è ammesso l’accoglimento di nuove domande di adesione per impegni agro-ambientali decorrenti dal 1° gennaio 2014 sono le seguenti:

Azione – 1 “Produzione integrata”,

Azione – 2 “Produzione biologica”,

Azione – 5 “Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono”

Azione – 6 “Agrobiodiversità. Tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione”

Azione – 9 “Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario”.

E’ pertanto esclusa la possibilità di accogliere nuove domande relative alle Azioni 3, 4, 7, 8, 10.

Per il dettaglio degli impegni si rimanda:

- alla descrizione delle Azioni contenuta nel P.S.R. 2007-2013
- alle ulteriori specificazioni contenute nelle “Schede Tecniche attuative di Azioni della Misura 214” allegate al presente avviso.

Nella seguente tabella sono riassunti i termini di durata degli impegno, loro inizio e fine.

Azione	durata	Inizio impegno	Fine impegno
Azione 1 - <i>Produzione integrata</i>	quinquennale	1/1/2014	31/12/2018
Azione 2 - <i>Produzione biologica</i>	quinquennale	1/1/2014	31/12/2018
Azione 5 - <i>Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono</i>	quinquennale	1/1/2014	31/12/2018
Azione 6 - <i>“Agrobiodiversità. Tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione</i>	quinquennale	1/1/2014	31/12/2018
Azione 9 - <i>Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario</i>	decennale	Non correlata ad Azione 3 Misura 216 1/1/2014 - 31/12/2023 Correlata ad Azione 3 Misura 216 si fa rinvio al paragrafo 5 P.O. Asse 2 e documenti operativi inerenti alla Misura 216 Azione 3	

Una eccezione a quanto riportato nella tabella riguarda il caso di agricoltori che conducono terreni ubicati in Comuni dell’Alta Valmarecchia oggetto nel 2013 della presentazione di domanda di pagamento per l’ultima annualità di impegni assunti in riferimento al P.S.R. della Regione Marche. Per gli stessi la decorrenza del nuovo impegno è da assumere dal giorno successivo alla conclusione dell’impegno originariamente assunto se detto giorno risulta successivo al 1/1/14 .

Alle nuove domande di adesione inerenti a superfici ubicate nei comuni di cui sopra sono estese le precisazioni tese ad evitare la duplicazioni di pagamenti sulla stessa annualità coma da nota del Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese PG 2012/0293318 del 13/12/2012, pubblicata sul sito regionale.

Nei casi di impegni in scadenza nell’anno solare da cui potrebbero decorrere nuovi impegni per analoga Azione, si possono eccezionalmente ammettere eventuali domande di aiuto per nuovi impegni mantenendo la decorrenza dei termini dal 1° gennaio 2014; ciò a condizione che nella medesima annualità di pagamento non si sovrappongano l’ultimo pagamento dell’impegno che termina, e il primo pagamento del nuovo impegno (per il caso in questione infatti al momento della presentazione della domanda di aiuto e pagamento per il nuovo impegno quello precedente non risulta ancora terminato e i terreni non sono disponibili a nuove analoghe obbligazioni).

In tale eventualità, e se sussistente la condizione indicata, il pagamento per la sola prima annualità di impegno verrà ridotto in proporzione ai giorni di sovrapposizione fra il periodo di conclusione del precedente impegno e quello di decorrenza iniziale del nuovo.

Al momento della presentazione della domanda di aiuto è prevista la sottoscrizione di una clausola di revisione al fine di consentire l'adeguamento degli impegni medesimi al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo a quello di cui al P.S.R. 2007-2013, in conformità all'art. 46 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Adeguamento degli impegni per prolungamento della durata di un ulteriore anno d'impegno

E' prevista la possibilità di accogliere domande di adeguamento degli impegni in scadenza per il prolungamento di una seconda annualità, limitatamente agli impegni per i quali nel 2013 sia stata presentata ed ammessa domanda di prolungamento di una annualità.

Tale possibilità potrà riguardare unicamente impegni quinquennali della Misura 214 con esclusione dell'intervento 2 dell'Azione 4. Le Azioni interessate risultano pertanto le seguenti: Azione 1, Azione 2, Azione 3, Azione 4 per il solo intervento 1, Azione 5, Azione 6 e Azione 8, alle condizioni attualmente previste dal P.S.R. 2007-13.

Per la presentazione di dette domande di adeguamento si rimanda alle modalità, ai tempi e alle procedure stabiliti nel successivo paragrafo con riguardo alle ordinarie "domande di aiuto".

I richiedenti prolungamenti per adeguamento della durata degli impegni non possono essere ammessi a nuovi impegni con decorrenza dal 1° gennaio 2014 a valere sulle Azioni 1, 2, 5, 6 e 9 della Misura 214 per superfici e/o unità oggetto di impegni in corso con prolungamento delle obbligazioni, di cui al presente avviso.

6. "Domande di aiuto" per l'assunzione di impegni agroambientali

Presentazione e prescrizioni

Per la compilazione e la presentazione delle domande si fa riferimento alle disposizioni contenute nella "Procedura Operative Generale per la presentazione delle domande" di AGREA di cui alla determinazione n. 4355 del 2008 e sue successive integrazioni.

Le scadenze per la presentazione delle domande di aiuto per impegni decorrenti dal 2014 o per adeguamento di impegni in corso per prolungamento è fissata al **16 dicembre 2013**; detta scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie.

La data di presentazione delle domande decorre dal **4 novembre 2013**.

Le domande di aiuto per nuovi impegni non possono essere accolte se per le medesime superfici e/o unità risulta presentata una domanda di adeguamento di impegni in corso per prolungamento della durata.

Le domande di aiuto inerenti nuovi impegni o prolungamenti non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento della prima annualità dei sostegni; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica successiva domanda di pagamento, con

eventuale ricalcolo dei premi conseguente a variazioni del piano colturale, entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 1122/2009.

Nel caso in cui i soggetti ammessi al sostegno per nuovi impegni non presentino entro i termini prescritti, nel corso di uno qualsiasi degli anni del periodo di impegno,

- né la domanda di pagamento (anche quella riferita alla prima annualità con eventuale ricalcolo di cui sopra),
- né idonea istanza di rinuncia all'impegno,

fatte salve le verifiche dell'ufficio istruttore, finalizzate ad accertare la continuità dell'impegno, la domanda di aiuto manterrà validità ai fini della concessione e della presentazione negli anni successivi delle ulteriori domande di pagamento. Tuttavia il pagamento delle annualità di premio per le quali il beneficiario non abbia presentato idonea domanda di pagamento, non potrà essere effettuato.

L'accoglimento di domande di aiuto oltre la scadenza fissata non è ammessa. Con riguardo alle sole domande di pagamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del Reg. (CE) n. 1122/2009, che prevede di poter le accogliere quelle presentate oltre il termine prescritto applicando una riduzione percentuale per ogni giorno lavorativo di ritardo, e di non ammettere le domande presentate con un ritardo superiore a 25 giorni civili.

Nella prima annualità di impegno, al beneficiario sarà corrisposto l'importo risultante nella specifica domanda di pagamento solo se inferiore o uguale all'importo calcolato nella domanda di aiuto e conteggiato in sede di ammissibilità che costituisce un tetto di spesa per la sola prima annualità di pagamento; se l'importo richiesto nella domanda di pagamento fosse superiore, verrà corrisposto l'importo calcolato nella domanda di aiuto e quantificato in sede di ammissibilità. Tale tetto di spesa (per le azioni che possono contemplare oscillazioni del premio conseguenti alle rotazioni colturali), non si applicherà invece al ricalcolo dell'aiuto nelle domande di pagamento delle annualità successive.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di aiuto.

Fatto salvo quanto espressamente stabilito al paragrafo 5 bis, le domande di aiuto per assunzione di nuovi impegni agroambientali possono essere accolte unicamente con riguardo a quelle particelle che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate a precedenti impegni inerenti alla medesima Misura 214 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali, non sovrapponibili, attivate in precedenti periodi di programmazione.

Per le sole Azioni 1 e 2:

- le particelle acquisite in corso di precedenti impegni per le quali non sia stata ammessa alcuna richiesta di pagamento per estensione/ampliamento del medesimo, sono suscettibili di essere oggetto di nuova richiesta di analogo impegno agroambientale, anche qualora non sussista la fattispecie di corpo separato, sempreché sia garantita la gestione separata e la distinta controllabilità degli impegni (in tal caso deve essere adottata la metodica di registrazione di campo e magazzino prevista per le aziende con impegni su corpi separati);

- particelle condotte alla data di assunzione di un precedente impegno ma escluse dall'applicazione del medesimo per "limitazioni di carattere territoriale" possono essere oggetto di richiesta di un nuovo analogo impegno agroambientale, anche qualora non sussista la fattispecie di corpo separato, sempreché dette limitazioni siano venute meno prima dell'approvazione del presente avviso e sia garantita la gestione separata e la distinta controllabilità degli impegni;
- particelle condotte alla data di assunzione di un precedente impegno ma escluse dall'applicazione del medesimo per "limitazioni di carattere culturale" non possono essere oggetto di richiesta di un nuovo analogo impegno agroambientale; ciò in quanto dette superfici, in ogni momento del periodo di impegno, sono suscettibili di essere oggetto di richiesta di pagamento in conseguenza di avvicendamenti culturali (vedi successivo paragrafo 11 – domande con aggiornamento senza aumento di superficie).

La Misura 214 *in generale, e le singole Azioni in particolare, perseguono l'obiettivo di favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli della Regione, pertanto non sono da ritenersi finanziabili particelle ricadenti in territori di altre Regioni.*

Competenza

La domanda di aiuto è **unica** anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Se le particelle agricole oggetto di un medesimo impegno ricadono in territori di più Amministrazioni la competenza relativa all'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente avviso pubblico è attribuita come segue:

Nuovi impegni

- all'Amministrazione in cui è ubicata la maggior parte della SAU;

Prolungamenti

- all'Amministrazione che ha curato l'istruttoria della domanda di aiuto oggetto di prolungamento.

7. Selezione delle "domande di aiuto" per l'assunzione iniziale di nuovi impegni agroambientali

I riferimenti per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente avviso sono:

- il P.S.R. 2007-2013 (in particolare il paragrafo 5.3.2.3 "Aree preferenziali"),
- il P.O. Asse 2.

8. Gestione finanziaria

Con riferimento alla gestione finanziaria del P.S.R. 2007-2013, le risorse disponibili per il presente avviso pubblico ammontano a 10.759.761 Euro.

Le risorse verranno destinate preliminarmente al soddisfacimento delle domande di adeguamento per il prolungamento dell'impegno per una annualità e per la parte residua alle domande di nuova assunzione di impegni.

Gli oneri derivanti dagli impegni che gravano sulle annualità successive al 2014 saranno da imputare al successivo periodo di programmazione delle misure di Sviluppo Rurale.

9. Istruttoria delle domande

Le Amministrazioni territoriali competenti individuano il Responsabile del procedimento amministrativo, la struttura preposta all'istruttoria e ad ogni adempimento procedurale, nonché gli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti e ne danno opportuna comunicazione.

Ad avvenuta ricezione e protocollazione delle domande di aiuto le Amministrazioni dovranno provvedere all'istruttoria di ammissibilità ed ai necessari controlli, oltre che alla permanenza dei requisiti di accesso per le domande di adeguamento.

Le Amministrazioni provvederanno ad inviare al Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatoria entro 75 giorni di calendario dal termine fissato da A.G.R.E.A. per l'acquisizione della copia cartacea delle domande l'elenco approvato con atto formale delle istanze ammissibili per singola Azione, nonché delle istanze non ritenute ammissibili per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

L'elenco dovrà essere suddiviso tra le domande di prolungamento e quelle di adesione a nuovi impegni.

Nei casi in cui una singola domanda contenga Azioni ammissibili e finanziabili e altre non ammissibili o non finanziabili, la domanda proseguirà l'iter amministrativo per le sole Azioni ammissibili e finanziabili.

Il Servizio Aiuti alle imprese della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie della Regione Emilia-Romagna, sulla base delle risultanze degli elenchi delle domande ammissibili, provvederà ad attribuire i corrispondenti punteggi ottenuti dall'applicazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle procedure selettive definiti dal P.O. Asse 2 nonché dalle schede tecniche di Azione.

Sarà cura del medesimo Responsabile approvare entro 15 giorni dall'acquisizione degli atti di ammissibilità delle Amministrazioni provinciali l'elenco delle domande riferite ai prolungamenti nonché la graduatoria delle domande relative a nuovi impegni, individuando le domande ammesse ad aiuto.

Qualora le risorse disponibili coprano il fabbisogno finanziario di tutte le istanze pervenute e risultate ammissibili non si procederà alla valutazione di merito e dette istanze saranno ordinate in funzione del numero di domanda AGREA.

La graduatoria finale sarà articolata per “azioni”; pertanto una medesima domanda composta da più azioni sarà collocata in diverse posizioni della graduatoria.

Il Servizio Aiuti alle imprese provvederà alla pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale dell'elenco dei beneficiari delle domande di prolungamento nonché della graduatoria/elenco dei beneficiari di nuovi impegni e provvederà a darne immediata comunicazione alle Amministrazioni territoriali competenti affinché provvedano alla affissione al proprio albo pretorio.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e tramite affissione all'albo pretorio provinciale; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie, Dott. Marco Calmistro, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

10. “Domande di pagamento”, entità dei pagamenti e cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Entità dei pagamenti

La Misura prevede due tipologie di aiuto: premi annui per ettaro di superficie coltivata e, per l'Azione 5, premi annui per Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.). All'interno di tali tipologie, le singole Azioni prevedono delle differenziazioni del sostegno: per i dettagli di tali differenziazione si rinvia alla voce Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata contenuta in ciascuna scheda di Azione del P.S.R. 2007-2013.

Il P.S.R. 2007-2013 prevede i seguenti massimali:

- *Colture annuali: 600 €/ha*
- *Colture perenni specializzate: 900 €/ha*
- *Razze locali minacciate di abbandono: 200€/UBA*

Per una più dettagliata individuazione dell'entità degli importi dei pagamenti agroambientali si rimanda alle specifiche di ogni singola Azione, come contenute nel P.S.R. 2007-2013.

Non possono essere ammesse al sostegno superfici soggette a obblighi di condizionalità inerenti allo Standard 5.2. (Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua) di cui al DM 30125 del 22/11/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni, fatte salve quelle specificamente ammesse in riferimento alle condizioni di attuazione e alle deroghe contenute nel medesimo DM, nonché negli atti regionali attuativi.

Cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie

Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione delle Azioni della Misura 214 "Pagamenti agroambientali", non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 dell'art. 39 del medesimo Regolamento.

Inoltre, le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo già oggetto di domanda di aiuto per l'Azione 2 "Produzione biologica" Misura 214, previsto per gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/2007 e successive modificazioni, non potranno nel contempo beneficiare del sostegno per le superfici "Praticoltura avvicendata +zootecnia" e/o "Pascolo Prato permanente + zootecnia" previsto dalle Misure 211 e 212. Tali superfici potranno nel contempo beneficiare esclusivamente degli aiuti previsti per le superfici "Praticoltura avvicendata" e/o "Pascolo Prato permanente di montagna" di cui alle Misure 211 e 212.

Per i casi di compatibilità e cumulabilità fra Azioni della medesima Misura 214 si rimanda al P.S.R. 2007-2013 e alle Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 214 allegate al presente avviso pubblico.

Demarcazione tra le Misure agroambientali e altri regimi di sostegni

Misura 214 e OCM ortofrutta.

Con riferimento alle colture definite dal Reg. CE 1234/2007 allegato 1 – parte IX per quanto riguarda la demarcazione tra le misure agroambientali dell'Asse 2 e l'OCM ortofrutta, si rimanda a quanto contenuto nel paragrafo 10.1 del P.S.R. 2007-2013.

Si evidenziano, in particolare, le seguenti disposizioni che *devono essere adottate per tutte le operazioni che ricadono sul territorio amministrativo regionale.*

Per le colture di cui sopra l'OP/AOP interviene nel settore ambientale *esclusivamente* attraverso gli aiuti previsti per l'intervento 1 "Produzione integrata", disposti dalla Disciplina ambientale di cui ai programmi operativi delle OP/AOP in attuazione del medesimo Reg. CE 1234/2007.

Il PSR non interviene a favore dei soci delle OP per l'Azione 1 "Produzione integrata", nel caso che il programma operativo in questione preveda tale azione.

Per quanto riguarda i beneficiari non soci di OP/AOP, il P.S.R. interviene per il finanziamento della Azione 1 "Produzione integrata" per tutti tipi di colture.

Per tutte le altre tipologie di azioni, compresa l'agricoltura biologica, interviene esclusivamente il PSR, sia per i soci OP che per gli altri beneficiari. Sulle superfici regionali interessate da tali azioni, è esclusa la possibilità di pagamenti nell'ambito della Disciplina ambientale di cui ai programmi operativi delle O.P./A.O.P., in attuazione del medesimo Reg.(CE) 1234/2007.

Si precisa che la Disciplina ambientale di cui ai programmi operativi delle O.P./A.O.P., in attuazione del medesimo Reg. (CE) 1234/2007 non prevede altre azioni che si sovrappongono con gli impegni previsti dalle Misure agroambientali del P.S.R..

Requisiti e impegni per la demarcazione fra Misura 214 e OCM

Le superfici interessate da domande di aiuto a valere sulla Misura 214, se oggetto di colture di cui al Reg. (CE) 1234/2007 allegato 1 – parte IX (di seguito definite “colture OCM”), possono essere finanziate unicamente qualora il beneficiario

- non sia socio di O.P./A.O.P.,

ovvero, se associato a O.P./A.O.P.,

- nel caso in cui non sia attivata l’analoga azione disposta dalla Disciplina ambientale di cui ai Programmi Operativi delle medesime O.P./A.O.P.

La procedura di controllo prevede verifiche congiunte al momento della concessione dell’aiuto e preliminarmente alla liquidazione dell’aiuto stesso. Analoghe procedure sono applicate in fase di accertamento dei programmi operativi posti in atto dalle O.P.

Ad AGREA competerà l’attivazione dei necessari controlli incrociati.

Se una O.P./A.O.P. ha attivato l’Intervento Produzione Integrata, i soci dell’ O.P./A.O.P. non possono in nessun caso accedere ai sostegni della Misura 214 per le “colture OCM”, mentre possono essere ammessi ai pagamenti per l’Azione 1 della Misura 214 del P.S.R. per le superfici non riconducibili a dette colture. In tale ipotesi, le superfici destinate a “colture OCM” al momento della presentazione di una domanda iniziale di aiuto per l’Azione 1 della Misura 214 saranno comunque assoggettate ad impegno a fini P.S.R. (qualora non sussistente la fattispecie di corpo separato o eventuali limitazioni nell’applicazione dei P.R.I.P.).

Anche negli anni successivi a quello di assunzione dell’impegno, ai soci delle O.P./A.O.P. che hanno attivato l’Intervento Produzione Integrata non potranno essere corrisposti i sostegni previsti dal P.S.R. sulle particelle investite con “colture OCM” nell’anno solare di riferimento della domanda pagamento.

Pertanto, le superfici oggetto di “colture OCM” condotte da soci di O.P./A.O.P. che hanno attivato l’Intervento Produzione Integrata, **se impegnate** in ambito P.S.R. dovranno necessariamente essere gestite con **pagamento “azzerato”** (sia nella prima annualità di impegno che in tutte le altre annualità del periodo di impegno in cui sono interessate da tali colture) e sono comunque soggette ai “pertinenti impegni di condizionalità” ed ai “requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari”.

Se nell’annualità corrispondente al primo anno di impegno le superfici “impegnate con pagamento azzerato” corrispondono alla totalità della SAU condotta, la domanda di aiuto non può essere accolta.

Superfici impegnate con pagamento azzerato a motivo della presenza di “colture OCM”, in annualità successive possono essere oggetto di domanda di pagamento di sostegni agroambientali per il P.S.R., sempreché nell’anno solare di riferimento delle specifiche domande, le relative particelle agricole non siano nuovamente investite con tali colture.

Qualora un beneficiario della Misura 214 che ha aderito all’Azione 1 con la qualifica di “socio di O.P./A.O.P. con Produzione Integrata attiva” esca dalla compagine societaria dell’ O.P./A.O.P. durante il quinquennio di impegno sulla Misura 214, il medesimo potrà

proseguire l'adesione all'Azione 1 della Misura 214 a partire dalla prima domanda di pagamento utile.

Se un beneficiario della Misura 214 che ha aderito all'Azione 1 con la qualifica di "non socio", nel corso del quinquennio di impegno diventa socio di una O.P/A.O.P. che attiva l'Intervento di Produzione Integrata, o se l' O.P/A.O.P. di cui il beneficiario è socio attiva l' Intervento di Produzione Integrata, il beneficiario porterà a termine le obbligazioni sulla totalità delle particelle impegnate nei tempi prescritti e secondo le modalità previste dal P.S.R. Dall'annualità in cui si è verificata la modifica della qualifica del beneficiario, i pagamenti a carico del P.S.R. riguarderanno unicamente le superfici che nell'anno solare di riferimento del pagamento non sono investite da "colture OCM".

Quanto sopra è da estendere anche ai casi di cambiamento delle condizioni del beneficiario conseguenti a subentro (anche parziale) nella conduzione dei terreni; vedi il cosiddetto "cambio di beneficiario" di cui al successivo paragrafo 12.

Misura 214 e art. 68 del Reg. (CE) 73/2009.

Anche con riferimento alla demarcazione con il regime di sostegni di cui all'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio si rimanda al già citato paragrafo 10.1 del P.S.R. 2007-2013.

Per gli interventi che presentano una totale o parziale sovrapposizione fra quanto disposto dal D.M. 29/07/2009 - attuativo dell'art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 - e gli interventi previsti dal PSR, sono stati definiti i criteri e i livelli di demarcazione e di controllo di seguito riportati.

Per gli impegni oggetto di domande di adeguamento per prolungamento della durata, i beneficiari dell'Azione 5 non possono aderire al sostegno previsto dall'art. 68 art. 3 comma 1 per la Romagnola razza pura e per le razze Bianca Val Padana e Ottonese Varzese.

Demarcazione fra le Misure 214 e 412 del PSR 2007-2013

Nell'ambito dei territori interessati dall'attivazione dell'Azione 1 della Misura 412, deve essere garantita la demarcazione fra i pagamenti per impegni inerenti ad Azioni attivate dal GAL e quelli per impegni inerenti ad Azioni attivate in riferimento alle Misura 214.

Pertanto:

- le particelle agricole impegnate in riferimento ad una qualsiasi delle Azioni della Misura 214 non potranno essere ammesse a pagamento per impegni di cui all'Azione 1 della Misura 412;
- le particelle agricole impegnate in riferimento all'Azione 1 della Misura 412, per tutta la durata del periodo di impegno non potranno essere ammesse a pagamento per qualsiasi impegno agroambientale riferibile alla Misura 214.

Al fine di assicurare la corretta attuazione delle disposizioni sopra riportate e di garantire la non sovrapposizione di diversi impegni e pagamenti è disposto

- il controllo incrociato obbligatorio fra le particelle oggetto di domanda in riferimento al presente avviso e quelle oggetto di domanda di sostegni in riferimento alla Misura 412 Azione 1,

- l'obbligatorietà della presentazione di idonea cartografia comprendente la delimitazione delle superfici oggetto di domanda qualora sia verificato che la particella catastale in cui sono comprese è impegnata e richiesta a pagamento a valere su entrambe le Misure per una parte della superficie agricola utilizzata.

La cartografia di cui sopra deve essere presentata preferibilmente a corredo della domanda di aiuto e comunque non oltre la scadenza prevista per la presentazione della domanda di pagamento per la prima annualità dei sostegni.

I pagamenti non rispondenti ai sopra citati criteri di demarcazione non potranno essere ammessi. Si specifica inoltre che i medesimi criteri sono da applicare anche alle eventuali particelle che, pur considerabili impegnate per Azioni estensive (Azioni 1 e 2) della Misura 214, non fossero state richieste a pagamento in determinate annualità del periodo di impegno.

Ad AGREA competerà l'effettuazione di specifici controlli al riguardo.

11. “Domande di pagamento” per annualità successive a quella di assunzione degli impegni

Con riferimento all'art. 2 del Reg. (UE) 65/2011, lettera b), possono essere corrisposti pagamenti agroambientali per annualità di impegno successive a quella di assunzione, unicamente ai beneficiari che presentano per ogni annualità la prescritta “domanda di pagamento” nei modi e nei termini stabiliti.

Le domande di pagamento devono essere necessariamente corredate dal Piano colturale delle particelle agricole complessivamente condotte dal beneficiario e presentate entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 1122/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Annualmente AGREA provvederà a dare comunicazione del primo giorno utile per la presentazione delle domande.

Sarà cura di AGREA dare adeguata informazione per ogni annualità del termine di presentazione di dette domande. Lo stesso sarà adeguatamente pubblicizzato nel sito regionale.

Salvo casi documentati di forza maggiore (vedi l'art. 47 del Reg. (CE) 1974/2006), per gli impegni assunti in annualità precedenti ed ancora in corso, la mancata presentazione della "domanda di pagamento" annuale determina i seguenti effetti:

- il beneficiario non potrà percepire gli aiuti per l'annualità corrispondente. Potrà ripresentare regolarmente la domanda secondo le modalità stabilite per la successiva annualità, se ancora ricadente nel periodo di impegno;
- non viene comunque meno per il beneficiario l'obbligo del rispetto degli impegni sottoscritti con la domanda iniziale, pena il recupero di tutte le annualità percepite (vedi artt. 5 del Reg. (UE) n. 65/2011 e successive modifiche ed integrazioni).

Nei casi di presentazione di domande incomplete riguardo alle superfici impegnate e/o alle azioni originariamente sottoscritte, i suddetti effetti sono comunque prodotti, limitatamente

a quelle parti dell'impegno oggetto di omissione, salvo i casi rettificabili con apposite domande dell'interessato o dall'ufficio istruttore.

Per gli impegni assunti in riferimento alla Misura 214, Azioni 1 e 2, sulle superfici che non possono essere oggetto di sostegno in conseguenza di eventuali limitazioni si applica quanto disposto al paragrafo 5 "Disposizioni per la Misura 214" della *Parte generale* del P.O. Asse 2. Sono escluse le porzioni aziendali che possono essere gestite come magazzino separato e sono riconosciute come corpi aziendali separati dal P.S.R. 2007-2013 e dalle "Schede tecniche attuative".

Casi verificabili e sostegni concedibili

Nelle annualità successive sono accoglibili unicamente richieste di pagamento che si riferiscono a domande di assunzione di impegno già ammesse e finanziate in annate agrarie precedenti, i cui impegni non risultano conclusi.

Nelle situazioni di seguito elencate, per il riconoscimento del sostegno, si dovrà procedere come rispettivamente indicato.

a) DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO SENZA AMPLIAMENTI

1 SENZA AGGIORNAMENTO

Si fa riferimento a domande che non presentano modificazioni all'identificazione e all'estensione delle particelle già oggetto di sostegno, né agli impegni attuati, né agli importi unitari dei sostegni relativi alle medesime particelle, né alle relazioni tra le colture e le superfici già oggetto di impegno. In caso di pagamento per U.B.A., si intendono tali le domande che non presentano modificazioni né alle U.B.A. né all'entità del sostegno in precedenza richiesto.

E' RICONOSCIUTA LA CORRESPONSIONE DI SOSTEGNI per le superfici e/o per le U.B.A. già ammesse ad impegno nelle annualità precedenti.

2 CON AGGIORNAMENTO SENZA AUMENTO DI SUPERFICIE E/O U.B.A. SOGGETTE A IMPEGNO

Si fa riferimento all'ipotesi in cui nelle particelle già oggetto di sostegno vi siano cambiamenti nell'identificazione ed estensione delle superfici relative ai singoli utilizzi, nelle relazioni esistenti tra le colture e le superfici già oggetto di impegno, e/o nella composizione delle U.B.A. (nei casi in cui l'entità delle U.B.A. debba essere rapportata all'estensione di superfici agricole), rispetto all'annata agraria precedente; in tale ipotesi è OBBLIGATORIO che la domanda annuale di pagamento sia corredata dei necessari aggiornamenti. Si intendono tali anche le variazioni colturali (rotazioni, abbattimenti, nuovi impianti, ecc.) che comportano un diverso utilizzo del terreno rispetto all'annata agraria precedente, indipendentemente dal premio corrisposto.

Si considerano per la corresponsione dei pagamenti le superfici e le UBA, aventi i requisiti, già oggetto di impegno nella specifica "domanda di aiuto"; sono pertanto escluse particelle e/o UBA acquisite successivamente.

Il sostegno sarà quindi ricalcolato in rapporto alle tipologie di coltura praticate nell'annata agraria cui si riferisce il pagamento dell'aiuto come dichiarate nella domanda di pagamento.

Si considerano nella fattispecie in questione anche i casi di richieste di corresponsione del sostegno del premio per superfici foraggere al livello previsto per la zootecnia biologica, dovute all'introduzione della notificazione per produzione zootecnica in aziende originariamente aderenti all'Azione 2 "produzione biologica" con sola notificazione per produzione vegetale esclusivamente nei casi in cui il beneficiario non abbia ancora concluso il terzo anno di impegno.

Il mancato proseguimento dell'impegno biologico relativo al settore zootecnico comporta il recupero della differenza di premio fra l'importo corrisposto per le superfici foraggere al livello di produzione zootecnica e l'importo previsto per la produzione vegetale (per la totalità degli anni per i quali è stato corrisposto nel periodo di impegno). Ciò sempreché vengano mantenuti gli impegni relativi al metodo di produzione biologico "vegetale".

L'ammissibilità della corresponsione del sostegno del premio per superfici foraggere al livello previsto per la zootecnia biologica è inoltre condizionata all'avvenuta presentazione della specifica notificazione di produzione biologica nei tempi e nei modi prescritti.

Rientrano in tale casistica anche le richieste di corresponsione del sostegno per particelle già CONDOTTE al momento della assunzione dell'impegno e quindi già comprese nella originaria "domanda di aiuto", per le quali nell'annualità precedente non sia stato richiesto/ammesso a pagamento alcun sostegno.

b) DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO CON AGGIORNAMENTO PER AUMENTO DELLE SUPERFICI SOGGETTE A IMPEGNO E/O DELLE UBA, o "conferme di impegni con ampliamenti"

Tali domande attengono Azioni per le quali il P.S.R. 2007-2013 prescrive che siano attivate o sull'intera Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) aziendale (ovvero su interi "corpi separati"), o su superfici la cui estensione è rapportata percentualmente all'intera SAU aziendale (ovvero a interi "corpi separati"), o comunque il cui pagamento sia riferito alle UBA allevate, qualora in corso di impegno

- i beneficiari interessati acquisiscono il titolo di conduzione su ulteriori superfici,
- o aumentino le UBA allevate, rispetto a quelle dichiarate nelle domande relative alle precedenti annualità.

Per gli impegni assunti in riferimento al presente avviso pubblico non possono essere riconosciute estensioni/ampliamenti di impegno.

12. Cambio di beneficiario

Ai sensi dell'art. 44 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1974/2006 nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno connesso alla corresponsione di pagamenti agroambientali, il

beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante deve:

- darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'“Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna”, fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003. Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per territorio una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003

ovvero, in alternativa:

- il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare alla Amministrazione competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006 se non avviene il subentro “... il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto” e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione dei pagamenti agroambientali percepiti.

Il soggetto subentrante acquisisce il diritto a beneficiare dei pagamenti solo se possiede i requisiti prescritti.

Il soggetto subentrante dovrà inoltre specificare se le precedenti domande siano depositate presso altra Amministrazione.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'impegno originariamente assunto è tenuto alla restituzione di tutti i pagamenti agroambientali erogati anche se percepiti dal precedente beneficiario.

Per le sole Azioni 1 e 2 della Misura 214, a motivo del fatto che il P.S.R. prescrive che siano attivate o sull'intera S.A.U. aziendale ovvero su interi "corpi separati", in caso di cessione parziale dell'azienda si considera mutamento non rilevante una riduzione dell'azienda agricola fino al 10% della superficie oggetto di impegno, in applicazione del comma 3 dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Quanto sopra è da valere con riferimento solo al periodo di impegno e non all'annualità di riferimento del pagamento. Il pagamento non sarà infatti corrisposto per le superfici oggetto di cessione che non risultano condotte per l'intera annualità di riferimento del pagamento.

Nel caso l'azienda, in virtù dell'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni

aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione competente.

In tal caso l'Amministrazione competente adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

13. Controlli

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato

- nel Reg. (UE) 65/2011 e sue successive modifiche ed integrazione, che ha abrogato il Reg. (CE) 1975/2006 - in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4" - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013;
- nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- nella deliberazione della Giunta regionale n. 1107 del 27 luglio 2011, che ha apportato modifiche e integrazioni alla precedente deliberazione n. 1006 del 30 giugno 2008, sue modifiche e integrazioni.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

14. Perdita dei requisiti e inadempimenti

Irregolarità

Per i casi di **"inadempimento"** (mancato rispetto degli impegni assunti) si rimanda in particolare all'art. 18 del Reg. (UE) 65/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni ed al sistema sanzionatorio che lo Stato membro è tenuto ad istituire.

E' inoltre previsto il **"recupero degli importi indebitamente percepiti"** (vedi art. 5 del Reg. (UE) 65/2011).

1. Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei pagamenti agroambientali.

I requisiti richiesti per beneficiare dei pagamenti agroambientali sono definiti nel P.S.R. 2007-2013, nel paragrafo relativo alla Misura e nei paragrafi descrittivi di ogni singola Azione.

I requisiti richiesti per l'accesso agli specifici impegni della Misura devono essere mantenuti per l'intera durata degli stessi, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (UE) 65/2011 e/o il recupero degli aiuti come da art. 5 del medesimo Regolamento.

2. Difformità di superficie e Difformità di UBA

E' da ricondurre a difformità di superficie e/o di UBA la dichiarazione di superfici e/o capi superiori a quelle accertate. Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1

“Perdita dei requisiti che condizionano l’ammissibilità dei pagamenti agroambientali” nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

Per i casi di **“difformità” di superficie e/o degli animali** si rimanda in particolare agli artt. 16 e 17 del Reg. (UE) 65/2011.

3. Inadempimenti

Gli impegni connessi ai pagamenti per la Misura 214 sono specificati nei paragrafi descrittivi di ogni singola Azione del P.S.R. 2007-2013 e nelle “Schede tecniche attuative”. Gli stessi devono essere rispettati per l’intero “periodo di impegno”.

Nei casi di mancata ottemperanza agli impegni assunti si procederà all’applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall’art. 18 del Reg. (UE) 65/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni. In particolare si richiama quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo per quanto riguarda l’individuazione degli importi (e la conseguente definizione della gravità, dell’entità e della durata degli inadempimenti). Ciò ad eccezione dei casi in cui la non ottemperanza agli impegni determini il completo mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle specifiche Azioni della Misura 214; in tale evenienza si procederà al recupero dei pagamenti effettuati ai sensi dell’art. 5 Reg. (UE) 65/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni.

15. **Condizionalità**

I beneficiari di pagamenti agroambientali per la Misura 214 sono tenuti - nel periodo di impegno e per qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni per i quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme relative al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009.

I medesimi beneficiari sono tenuti al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale, così come disposto dal Decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009 e sue successive modifiche ed integrazioni e con atto deliberativo della Giunta regionale n. 393 dell’8 aprile 2013 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4, 5 e 6 e degli Allegati II e III del Regolamento (CE) n. 73/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto concerne le annualità successive dovranno essere applicate le disposizioni concernenti la condizionalità relative all’anno di riferimento.

16. **Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna

- Reg. (CE) n. 1698/2005 e sue successive modifiche ed integrazioni
- Reg. (CE) n. 1974/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni (con particolare riferimento al Reg. (UE) n. 335/2013)
- Reg. (UE) n. 65/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 e abroga il Reg. (CE) 1975/2006
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

Riferimento - P.O. Misura 214

Schede Tecniche attuative di Azione relative alle Azioni 1, 2, 5, 6 e 9 della Misura 214 del P.S.R. 2007-2013

INDICE

Azione 1 Produzione integrata

Disposizioni specifiche per la DIFESA INTEGRATA AVANZATA - DIA

Azione 2 Produzione biologica

Azione 5 Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono

Azione 6 Agrobiodiversità. Tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione

Azione 9 Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario

Elenco delle specie ammesse per Azioni 9 e 10

AZIONE 1**Produzione integrata**

Giustificazione logica alla base dell'intervento

La Regione Emilia-Romagna presenta livelli di pressione agricola (utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci tossici) rilevanti, seppur con notevoli differenziazioni territoriali, in rapporto alla distribuzione degli orientamenti produttivi prevalenti.

In considerazione degli effetti che l'agricoltura ha determinato o potrebbe determinare sulle principali componenti ambientali (in particolare: bassa qualità di alcuni corpi idrici, dispersione della risorsa idrica, erosione superficiale dei suoli e ridotti tenori di sostanza organica, ecc.) o sugli operatori agricoli e la popolazione in aree a alta concentrazione di colture a elevato impiego di fitofarmaci (frutticole e vite), si ritiene necessario consolidare ed estendere le tecniche di produzione agricola con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione "Produzione integrata" partecipa agli obiettivi specifici dell'Asse 2 "Tutela della risorsa acqua" e "Tutela della risorsa suolo", in quanto, grazie alle azioni di sostegno al mantenimento e all'introduzione di tecniche di produzione sostenibili, ridurrà i livelli di contaminazione e di inquinamento delle acque e del suolo derivanti dagli inputs di origine agricola, con particolare attenzione alle aree a maggiore rischio ambientale. Da questo punto di vista i rapporti di valutazione intermedia e finale del PRSR hanno evidenziato, per la produzione integrata nel confronto con la Buona Pratica Agricola Usuale i seguenti risultati:

- per i prodotti fitosanitari: è stata rilevata una riduzione media delle quantità impiegate del 20-35 % ed ulteriori importanti vantaggi in termini di minore impatto sulla salute umana (dei produttori in primo luogo) e sull'ambiente, grazie alla selezione dei prodotti impiegati quali, a titolo d'esempio, una riduzione dei prodotti a elevata e media tossicità acuta compresa tra il 70 ed il 90% ed una riduzione dei prodotti a elevata tossicità cronica (cioè a potenziale rischio di carcinogenesi, mutagenesi e teratogenesi) fra il 40 e il 95%
- per i fertilizzanti: è stata rilevata una riduzione quantitativa media del 30-45 % delle quantità impiegate di macroelementi (N, P e K); anche in questo caso sono poi stati ottenuti ulteriori vantaggi dovuti a metodi ed epoche di applicazione (es.: epoca e frazionamento fertilizzanti) che determinano un minore rilascio nelle falde pari a circa il 40% per l'azoto ed il 60% per fosforo.

L'Azione Produzione integrata partecipa, inoltre, all'obiettivo specifico dell'Asse 2 "Cambiamento climatico e qualità dell'aria" incentivando una riduzione dei livelli di fertilizzanti azotati. Contribuisce, infine, all'obiettivo specifico di "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità" promuovendo la diversificazione dell'ecosistema dei terreni agricoli.

Obiettivi operativi

- *Sostegno all'adozione di tecniche di produzione integrata che riducano l'impiego di inputs agricoli finalizzate alla conservazione della fertilità dei suoli e alla tutela della qualità della risorsa idrica;*
- *Riduzione dei rischi di dissesto idrogeologico e di erosione, in particolare nelle aree sensibili.*

Le nuove sfide dell'Health Check e del Piano di Rilancio Economico UE - dell'Azione 1 della Misura 214. Azioni chiave connesse alla sfida "Gestione delle risorse idriche"

L'Azione 1 "Produzione Integrata" contribuisce alla sfida "Gestione delle risorse idriche" attraverso le operazioni connesse alle "Pratiche di gestione del suolo (per esempio metodi di dissodamento, colture intercalari, rotazione diversificata delle colture)" e alle "Tecnologie per il risparmio idrico (per es. Sistemi di irrigazione efficienti)".

Descrizione dell'Azione

Le aziende aderenti all'Azione devono adottare sulla intera superficie aziendale (vedi "Condizioni di ammissibilità"), le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) per la fase di coltivazione ("Norme generali" e "Norme di coltura), per tutte le colture per le quali questi sono stati definiti ed approvati. Tali Disciplinari sono basati sui criteri di seguito elencati, stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2546 del 09/12/2003 e successive modifiche e sulle "Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture" approvate ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2722 del 17/04/2008. I Disciplinari sono sottoposti a parere di conformità secondo le procedure stabilite nello stesso DM 2722/2008.

Le aziende aderenti si impegnano ad applicare l'Azione per 5 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare corrispondente alla prima annualità di pagamento. L'impegno quinquennale riguarderà la SAU aziendale condotta al momento della presentazione della domanda di aiuto, fatta eccezione per i casi in cui sia riconoscibile la fattispecie di corpi separati come definiti nel successivo paragrafo "Condizioni di ammissibilità".

L'Azione 1 – Produzione integrata viene diversificata in due sottoazioni:

- *introduzione: per aziende al primo quinquennio di adesione alla azione Produzione integrata ;*
- *mantenimento: per aziende aderenti alla azione Produzione integrata nei quinquenni successivi al primo quinquennio di impegno, anche se attuato in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/92 o del Regolamento (CE) 1257/99.*

Per il riconoscimento dei caratteri di nuova introduzione e di mantenimento, ai soli fini della selezione delle domande, si farà riferimento alla prevalenza del carattere sulla SOI.

La corresponsione dei pagamenti agroambientali per gli anni successivi alla prima annualità, è sempre da riferire alle sole particelle agricole oggetto di domanda iniziale di impegno.

Le particelle agricole oggetto di domanda di aiuto non sono permutabili nel periodo di impegno.

Fatti salvi i corpi separati come definiti dal P.S.R., sulle superfici che non possono essere oggetto di sostegno si applica quanto disposto al paragrafo 5 "Disposizioni per la Misura 214" della Parte generale del "P.O. Asse 2".

Qualora in corso di impegno un'azienda beneficiaria di sostegni per l'Azione acquisisca (con trasferimento di impegno da un'azienda beneficiaria) particelle già oggetto di sostegni per la medesima Azione, le stesse particelle come previsto dall'art. 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006:

- conservano le caratteristiche originarie per quanto concerne il livello di pagamento (introduzione/mantenimento);
- hanno diritto al percepimento del sostegno unicamente per il periodo corrispondente al completamento del quinquennio di impegno.

Il periodo minimo di adesione è di 5 anni.

Le aziende beneficiarie sono tenute ad adeguarsi agli aggiornamenti dei disciplinari di produzione integrata. Nel caso di approvazione di disciplinari riferiti a nuove colture, l'obbligo di adesione delle superfici investite con le colture oggetto dei nuovi disciplinari si applica a partire dalla prima annata agraria successiva a quella di approvazione.

Il sistema di produzione integrata può essere significativamente potenziato da azioni complementari e sinergiche (es. cover crops, inerbimento totale, strategie di difesa più avanzate, ecc.), che dovrebbero preferibilmente essere adottate contemporaneamente alla stessa produzione integrata; in questo caso i maggiori impegni potranno essere utilizzati sia ai fini della selezione delle domande in fase di ammissione, che per la concessione di sostegni maggiori (cumulati per ogni impegno aggiuntivo fino ai massimali consentiti).

Specifiche indicazioni tecniche per la Azione 1 - Produzione integrata vengono di seguito richiamate:

A) Successione colturale

Le aziende aderenti sono tenute alla adozione di una rotazione quadriennale di almeno tre diverse colture. E' fatto di norma divieto del ristoppio.

A questo proposito si specifica che:

- 1. ai fini del ristoppio, i cereali autunno-vernini (frumento tenero e duro, orzo) sono considerati colture analoghe e quindi non possono succedersi fra loro, con l'eccezione delle zone di collina e montagna dove è possibile effettuare la successione grano-orzo a seguito dell'erba medica o altro prato poliennale al massimo una volta nel quinquennio di impegno;*
- 2. le "Norme generali" e le "Norme di coltura" dei DPI dispongono specifici intervalli di attesa per il ritorno della medesima coltura sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni di successione per le diverse colture.*

Per potere accedere agli aiuti i beneficiari devono redigere un PIANO DI ROTAZIONE da formulare nei modi definiti nei DPI e da corredare alla domanda iniziale di impegno.

In sede di presentazione delle annuali DOMANDE DI PAGAMENTO, è sempre possibile apportare modifiche e/o integrazioni al PIANO DI ROTAZIONE, sempreché sia garantito il rispetto dell'originario impegno assunto per la totalità della superficie impegnata.

Le previsioni contenute nel PIANO DI ROTAZIONE devono annualmente corrispondere, per delimitazione delle particelle agrarie e per utilizzazione delle medesime, a quelle cui si riferiscono le DOMANDE DI PAGAMENTO (vedi art. 8 del Reg. (UE) n. 65/2011 e successive modifiche ed integrazioni).

Successivamente alla presentazione delle DOMANDE DI PAGAMENTO, analogamente a quanto previsto per le stesse dall'art. 3 del Reg. (UE) n. 65/2011 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere accolte modifiche unicamente in caso di errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti.

B) Fertilizzazione

I DPI che le aziende sono tenute a rispettare, vengono predisposti nel rispetto dei seguenti principi, fermo restando comunque l'obbligo del rispetto dei quantitativi massimi annui distribuibili stabiliti in applicazione della Direttiva 91/676/CEE:

- B.1) definizione dei quantitativi massimi distribuibili per coltura dei macro elementi nutritivi, inclusi quelli di origine organica, sulla base delle asportazioni e delle risorse (stimate in base alle analisi del suolo, delle precessioni colturali, delle piogge che determinano lisciviazione nel periodo invernale, ecc.) e dei massimali indicati nelle "Norme generali" e "Norme di coltura" dei DPI; l'obiettivo è di minimizzare gli impieghi di N, P e K in funzione delle esigenze delle colture e delle condizioni pedoclimatiche riducendo mediamente del 30% le quantità impiegate rispetto ai limiti cogenti normalmente praticati per le colture in questione nelle zone considerate e che, in ogni caso, rispettano gli obblighi della baseline, come descritta nell'Allegato 3) al punto 15 e come da esempi riportati in Allegato 6; ne deriva, per la azienda aderente alla misura, l'obbligo a rispettare i quantitativi massimi calcolati con il bilancio o, se inferiore, il massimale assoluto riportato nelle "Norme generali" e "Norme di coltura" dei DPI;*
- B.2) definizione delle epoche e delle modalità di distribuzione dei fertilizzanti in funzione delle loro caratteristiche e dell'andamento climatico; l'obiettivo specifico è aumentare l'efficacia dei fertilizzanti e di ridurre al massimo i rischi di lisciviazione e quindi i rilasci in falda di almeno il 40% rispetto agli standard di riferimento; ne deriva, per la azienda aderente alla misura l'obbligo a rispettare i vincoli di distribuzione di N, P e K nelle epoche e con specifici limiti massimi per ciascuna distribuzione (frazionamento);*
- B.3) impiego razionale degli effluenti zootecnici liquidi e palabili e degli ammendanti organici con particolare riferimento alle epoche di distribuzione che condizionano la efficienza nell'assorbimento degli elementi nutritivi; vengono ammesse le distribuzioni nelle sole epoche corrispondenti a livelli di efficienza media e alta, con l'obiettivo di ridurre il rischio di perdite in acque superficiali e profonde del 30% circa; ne deriva, per la azienda aderente alla misura, l'obbligo a rispettare i vincoli temporali e le modalità di distribuzione specifiche per la fertilizzazione organica riportati nelle "Norme generali" e "Norme di coltura" dei DPI.*

Le aziende aderenti all'Azione, per quanto ai punti precedenti, devono adottare le disposizioni inerenti alla "fertilizzazione" contenute nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI). Relativamente agli obblighi di redazione del **piano di fertilizzazione**, di effettuazione delle **analisi dei terreni** e delle **registrazioni** sull'impiego dei fertilizzanti si farà riferimento alle disposizioni contenute nella parte generale dei medesimi DPI.

C) Irrigazione

I DPI (nelle "Norme generali" e "Norme di coltura") indicano l'impegno delle aziende a adottare il metodo del bilancio idrico semplificato per la definizione delle epoche e dei volumi massimi di distribuibili (basato su condizioni meteorologiche e pedologiche aziendali e bollettini agrometeorologici provinciali). Per le aziende che non elaborano un bilancio idrico semplificato i disciplinari regionali definiscono il volume massimo di adacquamento per ciascun intervento in funzione delle condizioni pedologiche aziendali e l'obbligo a attenersi ai vincoli dei bollettini provinciali. L'obiettivo specifico è quello di ridurre gli sprechi della risorsa idrica e nel contempo di agire sinergicamente per la riduzione della lisciviazione dei nutrienti, delle problematiche fitosanitarie, nonché di contribuire anche alla qualità dei prodotti.

D) Gestione del suolo

I DPI (nelle "Norme generali" e "Norme di coltura") riportano l'impegno delle aziende a rispettare i seguenti vincoli in funzione dei diversi obiettivi specifici indicati.

D.1) Collina: per contenere i rischi di erosione superficiale o per movimenti di massa.

Lavorazioni e sistemazioni:

- *nei suoli con pendenza media superiore al 30% è vietata la lavorazione.*

Per le sole colture erbacee poliennali è ammessa la esecuzione delle seguenti lavorazioni:

- *scarificature dei prati di foraggiere per il rinnovo/rottura del cotico;*
- *lavorazioni di impianto, come per appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% ed il 30%;*

Per le restanti colture annuali è ammessa la sola semina su sodo o con minima lavorazione;

- *nei suoli con pendenza media compresa tra il 10% ed il 30%, la profondità massima di lavorazione non può superare 0,30 m; inoltre, la lunghezza degli appezzamenti deve essere contenuta entro 60 m, mediante l'apertura di solchi acquai per la regimazione idrica.*
- *copertura vegetale dei suoli per pendenze medie oltre il 10%, con le seguenti modalità:*
 - *colture arboree: obbligo inerbimento delle interfile nel periodo invernale;*
 - *altre colture: obbligo presenza di copertura (con colture o cover crops) nel periodo autunno- invernale su almeno il 50% dei suoli aziendali.*

Per quanto riguarda gli impianti in essere di colture arboree e di colture permanenti non è richiesta l'apertura di solchi acquai, ma devono comunque essere garantite sistemazioni per una idonea regimazione idrica. In caso di nuovi impianti deve essere invece sempre garantita o l'apertura dei fossi o, in alternativa, l'inerbimento permanente dell'interfila.

Si precisa che l'obbligo di copertura è relativo all'area omogenea ed agli appezzamenti interessati.

D.2) Pianura: per contenere i fenomeni di perdita di elementi nutritivi

- *copertura vegetale dei suoli con contenuto di argilla inferiore al 18%, con le seguenti modalità:*
 - *colture arboree: obbligo inerimento delle interfile nel periodo invernale;*
 - *altre colture: obbligo presenza di copertura (con colture o cover crops) nel periodo autunno-invernale su almeno il 50% dei suoli aziendali, da intendersi SAU aziendale.*

E) Difesa e controllo delle infestanti

I programmi di difesa e controllo integrato delle infestanti vengono realizzati attraverso la definizione di "Norme generali" e di specifiche tabelle riportate nelle "Norme di coltura" predisposte in coerenza con i principi e i criteri generali stabiliti dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2546 del 09/12/2003 e successive modifiche e sulle "Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture: difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti" approvate ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2722 del 17/04/2008. I Disciplinari sono sottoposti a parere di conformità secondo le procedure stabilite nello stesso DM 2722/2008.

La difesa fitosanitaria deve quindi essere attuata impiegando, nella minore quantità possibile (quindi solo se necessario e alle dosi minori), i prodotti a minor impatto verso l'uomo e l'ambiente scelti fra quelli aventi caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili e tenendo conto della loro persistenza.

Quando sono possibili tecniche o strategie diverse (ad esempio preventive), sono privilegiate quelle agronomiche e/o biologiche in grado di garantire il minore impatto ambientale, nel quadro dei principi della agricoltura sostenibile. Il ricorso a prodotti chimici di sintesi è limitato ai casi dove non sia disponibile un'efficace alternativa biologica o agronomica.

In sintesi si prevede che la corretta gestione fitoiatrica sia basata su due specifici momenti decisionali e sul controllo e la taratura delle irroratrici:

E.1) necessità o meno di intervenire e scelta del momento ottimale:

I DPI contengono criteri di intervento e giustificazione basati sui seguenti principi:

- a) *gli interventi fitoiatrici sono giustificati in funzione della stima del rischio di danno; la valutazione del rischio avviene attraverso adeguati sistemi di accertamento e monitoraggio che dipendono dalle variabili bio-epidemiologiche e di pericolosità degli agenti dannosi.*

- b) *l'individuazione dei momenti e delle strategie di intervento più opportune variano in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle avversità: la giustificazione degli interventi deve essere conseguente ad osservazioni aziendali o a valutazione di carattere zonale per aree omogenee (in questo ultimo caso riportate su bollettini pubblici).*

Le aziende aderenti alla misura sono soggette quindi all'obbligo di rispettare i criteri di intervento e giustificazione degli interventi (campionamento, soglie, bollettini) riportate per ciascuna avversità nelle specifiche tabelle delle "Norme di coltura" dei DPI.

E.2) individuazione dei mezzi di difesa:

I DPI riportano, nelle specifiche tabelle delle "Norme di coltura", i mezzi di difesa utilizzabili dalla aziende aderenti contro le avversità delle colture e le relative eventuali ulteriori restrizioni (es. numero max di interventi per ciascun principio attivo); le scelte contenute nei DPI si basano sui seguenti principi:

- sono ottimizzate le quantità e le modalità di distribuzione dei fitofarmaci; in questo senso viene limitato il numero degli interventi e privilegiate le tecniche che consentono di ridurre le quantità di principio attivo distribuite per ettaro (es. localizzazione o microdosi);*
- vengono scelti i mezzi di difesa privilegiando, innanzi tutto, quelli a minor impatto ambientale (agronomici, fisici, biologici ecc.) e poi, tra i prodotti di sintesi, dando priorità a quelli che, avendo una buona efficacia, abbiano il miglior profilo ecotossicologico in termini di:*
 - tossicità acuta o cronica per l'uomo,*
 - dannosità sull'agroecosistema,*
 - rischi di residui negli alimenti,*
 - comportamento nell'ambiente.*

E.3) controllo e taratura delle irroratrici:

Le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari delle aziende aderenti devono essere sottoposte a controllo e taratura secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1202/1999 e successive modificazioni ed aggiornamenti; il controllo e taratura dovrà essere eseguito ad intervalli massimi 5 anni per le attrezzature aziendali e di 2 anni per quelle dei contoterzisti.

F) Gestione delle tare

Le aziende aderenti sono soggette al divieto all'impiego di prodotti fitosanitari e fertilizzanti sulle tare aziendali, ad eccezione di interventi con prodotti sistemici a basso impatto ambientale, specificamente indicati nelle "Norme generali" dei DPI.

G) Adempimenti di gestione aziendale

Le aziende aderenti sono tenute, secondo quanto indicato nei DPI e nello specifico "Manuale di compilazione delle schede" ad eseguire:

- G.1) la registrazione sulle schede di campo degli interventi fitosanitari (e degli ulteriori elementi di giustificazione dei trattamenti), degli interventi di fertilizzazione ed agronomici e la redazione dei piani fertilizzazione;
- G.2) la registrazione di inventario iniziale e gli acquisti nelle schede di magazzino (prodotti fitosanitari e fertilizzanti).

H) Specifiche indicazioni tecniche per azione supplementare di difesa integrata avanzata (DIA)

Le norme tecniche di difesa integrata avanzata sono definite per coltura nell'ambito dei Disciplinari di Produzione Integrata. Tali norme si riferiscono, in particolare, alle pomacee, drupacee e vite. A titolo di esempio di seguito si descrivono norme di difesa integrata avanzata per il pesco e per le pomacee:

- Controllo avanzato lepidotteri pesco: riduzione o eliminazione degli esteri fosforici con impiego della confusione sessuale e *Bacillus thuringensis*;
- Controllo avanzato lepidotteri pomacee: riduzione o eliminazione degli esteri fosforici con impiego della confusione sessuale, virus della granulosa e *Bacillus thuringensis*;

Per aderire alla DIA occorre che siano adottate sia le norme tecniche di coltura previste per la produzione integrata sia le norme tecniche specifiche DIA; tali norme tecniche specifiche si devono intendere come restrittive rispetto alle norme di coltura previste per la produzione integrata.

Per una più dettagliata individuazione degli impegni corrispondenti alla DIA si rimanda alle **Disposizioni specifiche per la DIFESA INTEGRATA AVANZATA** e all'evoluzione delle specifiche tecniche DIA come recepite nell'ordinario aggiornamento dei DPI (vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. 575/2009).

E' prevista la possibilità di disimpegno volontario annuale (da comunicare da parte del beneficiario all'Organismo Pagatore, agli organismi di controllo e al Servizio Fitosanitario). In tale caso viene concesso il sostegno disposto della produzione integrata.

Localizzazione

L'Azione Produzione Integrata e l'Azione Produzione Integrata congiunta a quella supplementare di difesa integrata avanzata (DIA), possono essere adottate in tutto il territorio regionale.

Si stabilisce una priorità comunque valida sull'intero territorio regionale per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.

Per ulteriori priorità ci si riferisce al paragrafo 1 del Programma Operativo dell'Asse 2.

Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole che conducono aziende collocate sul territorio regionale con priorità per le aziende che aderiscono:

- *al primo quinquennio di adesione (sottoazione "Introduzione")*
- *alle O.P./A.O.P*

In ogni caso, tali priorità sono assegnate in subordine alle priorità territoriali, così come definite dai criteri di priorità nel paragrafo 5.3.2.4 "Principi generali di attuazione dell'Asse" del P.S.R. 2007-2013 e dal Programma Operativo d'Asse.

Condizioni di ammissibilità

E' prevista la possibilità di adesione all'impegno su parte della superficie aziendale per le sole aziende con corpi separati e di superficie complessiva superiore a 50 ha di S.A.U., oppure di 10 ha per aziende a indirizzo frutticolo/vitico a PLV maggiore di 4.000 €/ha. Le superfici su cui insistono le colture definite dal Reg. CE 1234/2007 Allegato 1 – parte IX potranno beneficiare esclusivamente degli aiuti previsti per l'intervento 1 "Produzione integrata", disposti dalla Disciplina ambientale di cui ai programmi operativi delle OP/AOP in attuazione del medesimo Reg. CE 1234/2007.

Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali.

Sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli atti e dalle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) 73/2009 che ha abrogato il Reg. (CE) 1782/2003.

Per le aziende a indirizzo frutticolo o viticolo (sia biologiche che integrate) a ciascuna delle colture presenti viene assegnato il valore standard medio di PLV del gruppo di colture di appartenenza, individuato al fine della quantificazione degli aiuti.

Per il calcolo della PLV media aziendale le singole superfici dovranno quindi essere moltiplicate per i valori sottostanti e il valore di PLV totale dovrà essere diviso per la SAU totale delle colture SAU.

Seminativi e Foraggere	Bietola	Ortive e altre ann.	Olivo e Castagno	Vite e fruttiferi minori	Arboree principali
900	2400	4600	2200	4200	6900

Al fine della verifica dell'indirizzo frutticolo/vitico, il totale della PLV riferita ai gruppi Vite e fruttiferi minori e Arboree principali, dovrà superare il 50% della PLV totale.

Altre prescrizioni

Colture in secondo raccolto

Si intendono colture in secondo raccolto quelle che succedono ad una coltura principale, in una annata agraria dove si prevede la coltivazione di due colture sulla stessa superficie. Tali colture non possono godere del regime di aiuti previsti, ma devono essere comunque assoggettate al rispetto dei disciplinari di produzione integrata e conseguentemente anche ai vincoli stabiliti per la rotazione.

Finalità produttive particolari (seme, ecc.)

Le finalità produttive delle colture (per es.: colture da seme - salvo colture espressamente disciplinate, vivai, medica da disidratare ecc.) non rappresentano un elemento limitante l'accesso al regime di aiuti e quindi è possibile l'accesso all'aiuto anche in tali casi particolari. Tuttavia in considerazione del fatto che per talune finalità esistono delle prescrizioni tecniche agronomiche che impediscono il rispetto delle norme tecniche di coltura, si dà facoltà di non assoggettare le stesse colture al regime di impegno previsto indicandole come colture non soggette ad aiuto, rinunciando conseguentemente all'aiuto stesso.

Si ribadisce il rispetto degli obblighi disposti dalle norme tecniche, qualora tali colture siano assoggettate al regime di impegno e di aiuto; in tal senso pertanto non potranno essere concesse deroghe in relazione alla finalità produttiva delle sopraccitate colture.

Le colture da seme o la coltura della medica da disidratazione rientrano tra le tipologie ammesse al regime di aiuti di cui alla presente Azione.

Colture in consociazione e sovesci

Non è ammessa la coltura in consociazione.

Gli appezzamenti di seminativo che contengono piante sparse di olivo, castagno da frutto, etc. saranno considerati gestiti come colture separate, scorporando le relative superfici, purché sia garantita un'area di rispetto sottostante la chioma degli alberi, non occupata dal seminativo, pari alla superficie scorporata.

E' ammessa la possibilità di praticare colture da sovescio che non potranno in alcun modo essere oggetto di raccolta.

Superfici non oggetto di aiuto

Alle superfici impegnate in riferimento alla domanda di aiuto ma **non ammissibili** a pagamenti di sostegni in quanto

- o investite a colture non disciplinate, o ritirate dalla produzione,
- o acquisite durante il corso dell'impegno,
- o relative a colture di cui al Reg. (CE) 1234/2007 effettuata da Azienda aderente a Programmi Operativi delle OP/AOP,

si applica quanto disposto al paragrafo 5 "Disposizioni per la Misura 214" della *Parte generale* del "P.O. Asse 2".

Le operazioni tecniche relative alla difesa ed alla fertilizzazione dovranno essere comunque registrate secondo quanto disposto dall'Azione 1 trascrivendo i prodotti e le relative utilizzazioni in modo da consentire in sede di controllo una loro rapida individuazione.

Colture oggetto dell'azione

Possono essere oggetto dell'Azione le seguenti colture:

- **arboree principali:** melo, pero, pesco, susino
- **vite e fruttiferi minori:** vite ad uva da vino , actinidia, ciliegio, albicocco, kaki, noce da frutto (sono sempre esclusi i noceti realizzati con aiuti comunitari per “imboschimenti”)
- **ulivo** (olivo da olio)
- **barbabetola da zucchero**
- **ortive ed altre annuali:** aglio, bietola da foglia a costa verde per industria, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo verza, cicoria, cocomero, asparago, carota, cetriolo (coltura protetta), cipolla, endivia scarola, endivia riccia, fagiolo, fagiolino (industria e consumo fresco), finocchio, fragola, lattuga, melone, melanzana (coltura protetta e a pieno campo), patata, peperone (coltura protetta e a pieno campo), pisello, pomodoro da industria, pomodoro da mensa (in coltura protetta), radicchio, ravanello, sedano, spinacio, zucchini, zucca, barbabetola da seme (esclusa fase di vivaio), carota da seme, cavoli da seme, cipolla da seme, cicorie ed endivie da seme, erba medica da seme, lattuga da seme, pisello da seme, ravanello da seme, basilico, cece, prezzemolo, scalogno, cetriolo da seme, finocchio da seme, coriandolo da seme;
- seminativi (ai sensi del Reg. CE 1782/2003) e foraggiere: soia, girasole, mais, mais dolce, sorgo, frumento duro e tenero, orzo, riso, erba medica, prati polifiti, graminacee foraggiere, farro, girasole da seme, soja da seme, frumento da seme, colza, pisello proteico.

Le colture assoggettabili alla DIA sono quelle indicate nelle **Disposizioni specifiche per la DIFESA INTEGRATA AVANZATA**.

L'elenco sopra riportato può essere soggetto ad ampliamento in fase di aggiornamento dei disciplinari. In tal caso, le aziende sono tenute all'applicazione dell'Azione 1 su tutte le colture per le quali sono stati approvati i disciplinari a partire dalla prima annata agraria successiva alla pubblicazione dell'aggiornamento sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

I DPI includono le schede di registrazione di campo e magazzino e i relativi manuali di compilazione. Le schede devono essere compilate entro 48 ore dalla esecuzione delle operazioni colturali e di acquisto dei prodotti.

Le schede di autocertificazione devono essere conservate in copia o in originale presso la sede aziendale, il cui indirizzo deve essere segnalato in domanda per eventuali verifiche da parte dei tecnici dell'amministrazione.

Si stabilisce inoltre che la sede di conservazione della documentazione deve essere esplicitamente dichiarata alla presentazione della domanda e che tale documentazione dovrà essere conservata per tutta la durata dell'impegno e per i cinque anni successivi.

E' possibile, in generale, la gestione informatizzata della scheda di autocertificazione, tenendo conto che:

- il software per la gestione informatizzata deve essere sottoposto a parere di conformità, dal punto di vista delle stampe prodotte, da parte della Direzione

Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie della Regione Emilia-Romagna;

- la gestione informatizzata non deve in alcun modo:
 - modificare le modalità di registrazione dei dati richiesti;
 - pregiudicare la possibilità della esecuzione dei controlli.

In caso di non adesione di uno o più corpi separati, al fine di consentire l'efficace verifica quantitativa dei movimenti di fitofarmaci e fertilizzanti in azienda, si dispone quanto segue:

- nei casi in cui l'azienda sia dotata di un unico magazzino di fitofarmaci e di fertilizzanti, che serva sia le superfici dei corpi oggetto di impegno che quelle dei corpi non oggetto di impegno, si dovranno registrare su schede separate gli impieghi riferiti a tutte le colture insistenti sulle superfici non oggetto di impegno;
- nei casi in cui l'azienda sia dotata di più magazzini, qualora sia possibile distinguere un magazzino (o più) che serve esclusivamente le superfici di corpi separati oggetto di impegno e un magazzino (o più) che serve esclusivamente le superfici di quelli non oggetto di impegno, per le colture insistenti sulle superfici dei corpi non oggetto di impegno è richiesta la tenuta e la registrazione dei quaderni di campagna nelle modalità previste dalla vigente normativa.

In ogni caso dovrà essere garantita la disponibilità della documentazione amministrativa necessaria alla verifica quantitativa dei movimenti di fitofarmaci e fertilizzanti.

Le aziende aderenti dovranno essere in grado di documentare se richiesto:

- la resa media ottenuta per le colture annuali e poliennali ammesse durante il periodo di riferimento, costituito dalle due annate agrarie precedenti quella della presentazione della domanda. Qualora durante le due annate indicate si siano verificati eventi meteorici eccezionali o attacchi parassitari dannosi alla produzione, si possono prendere in considerazione una o più annate precedenti al periodo di riferimento stabilito;
- la resa ottenuta nell'annata, rispettivamente per le colture annuali e pluriennali.

Si precisa che le suindicate rese sono richieste sia per scopi statistici che per la corretta formulazione del piano di fertilizzazione.

Le superfici "prato permanente" di cui al punto 2.03 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1200/2009, quelle utilizzate come pascoli magri (2.03.02) o comunque "con tara" possono essere ammesse a pagamento solo per imprenditori agricoli con attività zootecnica aziendale. Al riguardo sono da considerare i soli allevamenti bovino e/o ovino e/o caprino e/o equino in ragione della loro connessione ad attività di pascolamento.

Entità e intensità dell'aiuto

Introduzione Produzione Integrata (IPI) – Euro/Ha/anno

<i>Seminativi e Foraggere</i>	<i>Bietola</i>	<i>Ortive e altre ann.</i>	<i>Olivo e Castagno</i>	<i>Vite e frutti-feri minori</i>	<i>Arboree principali</i>
110	209	275	330	440	528

Mantenimento Produzione Integrata (MPI) – Euro/Ha/anno

Seminativi e Foraggere	Bietola	Ortive e altre ann.	Olivo e Castagno	Vite e frutti-feri minori	Arboree principali
77	150	230	230	320	390

Per il riconoscimento dei caratteri di nuova introduzione e di mantenimento, ai fini della corresponsione dei pagamenti agro-ambientali si farà riferimento ai caratteri delle singole particelle agricole.

Il sostegno previsto per le superfici foraggere è prioritariamente concesso qualora esse siano destinate alle produzioni di qualità regolamentata di cui alla L.R. 33/2002 “Interventi per lo sviluppo dei sistemi di rintracciabilità nel settore agricolo ed alimentare”.

Qualora le superfici oggetto dell’applicazione dell’Azione ricadano nelle aree della Rete Natura 2000, i sostegni finanziari individuati dalla presente Azione sono incrementati fino ad un massimo del 10% secondo quanto riportato nelle tabelle che seguono.

Introduzione Produzione Integrata (IPI) nelle aree della Rete Natura 2000 – Euro/Ha/anno

Seminativi e Foraggere	Bietola	Ortive e altre ann.	Olivo e Castagno	Vite e frutti-feri minori	Arboree principali
121	229	302	363	484	580

Mantenimento Produzione Integrata (MPI) nelle aree della Rete Natura 2000 – Euro/Ha/anno

Seminativi e Foraggere	Bietola	Ortive e altre ann.	Olivo e Castagno	Vite e frutti-feri minori	Arboree principali
84	165	253	253	352	429

Difesa Integrata Avanzata (DIA)

Il sostegno per le superfici investite a pomacee, drupacee e vite, oggetto della DIA, è integrato per un valore di 150 Euro/Ha/anno, in aggiunta a quello previsto per le due sottoazioni “Introduzione” e “Mantenimento”. Il sostegno integrativo non è concesso nelle annualità oggetto di disimpegno volontario annuale.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

I pagamenti agroambientali relativi alla Azione Produzione Integrata (Introduzione e Mantenimento) sono cumulabili con la Misura 114 “Utilizzo di servizi di consulenza”. La presente azione è inoltre applicabile sulle medesime superfici oggetto di applicazione delle Azione 3 “Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque” o 4 “Incremento della sostanza organica”. Gli impegni previsti per l’applicazione dell’Azione 1 “Produzione Integrata” non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche in applicazione degli impegni delle azioni 3 e 4 della presente Misura, pertanto non esistono possibilità di doppie compensazioni.

Per quanto riguarda la cumulabilità con gli aiuti previsti dalla presente azione con gli aiuti connessi alla applicazione dell’art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/09, al momento non esiste alcuna sovrapposizione. Le norme previste per l’applicazione dell’art. 68 non

sono in nessun caso oggetto di sostegno anche dell'azione 1 della misura 214 Pagamenti agroambientali. Qualora venissero finanziati interventi parzialmente sovrapponibili verrà applicata, verificandola a livello aziendale, o la clausola di esclusione del doppio finanziamento o verranno riquantificati gli aiuti allo scopo di evitare doppie compensazioni.

In base a quanto stabilito dal PSN per la demarcazione tra gli impegni della presente Azione e gli impegni agro-ambientali della Disciplina ambientale dei programmi operativi delle OP/AOP, in attuazione del Reg. (CE) 1234/2007, si precisa che:

- *non è prevista la compensazione di impegni diversi da quelli presi in carico dalla presente Azione;*
- *la presente Azione non è, in alcun caso, attivata per le aziende che aderiscono alle O.P./A.O.P limitatamente alle colture di cui al Reg.(CE) 1234/07 Allegato 1– parte IX;*
- *i livelli di remunerazione degli impegni della Disciplina ambientale dei programmi operativi delle OP/AOP sono quelli stabiliti per l'applicazione della presente azione.*

Pertanto, ai fini dei pagamenti alle aziende che aderiscono alla produzione integrata di cui alla Disciplina ambientale dei programmi operativi delle OP/AOP, in attuazione del Reg.(CE) 1234/2007, si stabilisce che le superfici interessate dalle colture di cui al Reg.(CE) 1234/2007 Allegato 1– parte IX potranno beneficiare esclusivamente degli aiuti previsti dai programmi operativi delle OP/AOP, che attuano il medesimo Reg. (CE) 1234/2007, per l'intervento 1 "Produzione integrata", disposti dalla Disciplina ambientale. Infine, si evidenzia che alcuni impegni della presente Azione, sebbene siano stati definiti al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori stabiliti in applicazione dell'art. 39, comma 3, dell'art. 40 comma 2 e dell'art. 47 comma 1 del Reg. (CE) 1698/2005, non sono stati oggetto del calcolo dei costi di ottemperanza di cui all'allegato 3 e pertanto non sono oggetto dei sostegni finanziari previsti dalla presente azione. Tali impegni, sono attualmente i seguenti: A) Successione colturale; C) Irrigazione; D) Gestione del suolo; F) Gestione delle tare.

I Disciplinari di produzione integrata e le norme relative alla DIA sono a disposizione presso le Amministrazioni territoriali competenti e la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie della Regione Emilia-Romagna, oltre che sul sito Internet E-R Agricoltura. A seguito di aggiornamento, le aziende che aderiscono all'azione sono tenute all'applicazione delle norme come aggiornate.

E' altresì consultabile nel sito Internet E-R Agricoltura l'elenco aggiornato dei centri autorizzati per la taratura delle irroratrici.

Disposizioni specifiche per la DIFESA INTEGRATA AVANZATA - DIA

Si riportano le disposizioni della deliberazione n. 575/2009 per le parti compatibili con il presente avviso pubblico

Disposizioni procedurali generali

1. Le aziende aderenti alla DIA hanno diritto a ricevere il sostegno integrativo previsto per l'applicazione della DIA per melo, pero, pesco, e vite.
2. Per aderire alla DIA occorre che siano adottate sia le norme tecniche di coltura previste per la produzione integrata sia le norme tecniche specifiche DIA; tali norme tecniche specifiche si devono intendere come restrittive rispetto alle norme di coltura previste per la produzione integrata.
3. Le norme tecniche specifiche DIA sono individuate per ciascuna coltura oggetto della DIA e sono suddivise in "divieti" ed "obblighi".
4. Le aziende che aderiranno alla DIA per la prima volta dovranno applicare le norme tecniche specifiche DIA come aggiornate nei predetti Disciplinari di Produzione integrata con riferimento alle annualità per le quali hanno presentato domanda ed assumono i relativi impegni. Le aziende che aderiscono alla DIA dovranno applicare le norme tecniche specifiche DIA come aggiornate nei Disciplinari di Produzione Integrata approvati con atto formale del Responsabile del Servizio regionale Sviluppo delle produzioni vegetali e pubblicati sul sito internet regionale E-R Agricoltura.
5. Le aziende aderenti alla DIA devono applicare le norme tecniche specifiche DIA su tutta la superficie di melo, pero, pesco, e vite presente in azienda o nel corpo aziendale separato oggetto di impegno.
6. Le aziende aderenti possono applicare tutte le deroghe territoriali previste dagli organi competenti per l'applicazione della produzione integrata, a condizione che non interferiscano con le norme tecniche specifiche DIA.
7. Durante il periodo di impegno e al massimo per tre annualità, l'azienda, a causa di condizioni fitosanitarie non prevedibili al momento dell'adesione all'Azione, può disimpegnarsi dalla DIA.
8. Per l'annualità oggetto di disimpegno l'azienda aderente alla DIA è tenuta comunque ad applicare le norme previste per la produzione integrata.
9. Le aziende aderenti alla DIA **hanno l'obbligo** di comunicare il disimpegno dalla DIA qualora non siano nelle condizioni di applicare anche solo una tra le norme tecniche specifiche DIA.
10. Il disimpegno dalla DIA comporta in ogni caso la perdita del sostegno integrativo previsto per l'annualità in cui il disimpegno è attuato.
11. Il disimpegno deve essere comunicato dall'azienda:

- ad AGREA – per il tramite dell’Amministrazione provinciale titolare, che dovrà inserire sul Sistema Operativo Pratiche (SOP) l’informazione relativa al disimpegno;
 - al Servizio Fitosanitario della Regione che provvederà a fornire i dati relativi al Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione.
12. La comunicazione di disimpegno deve indicare:
- le norme tecniche specifiche DIA non rispettate, con il riferimento agli “obblighi” o ai “divieti”;
 - le specifiche condizioni fitosanitarie che hanno indotto l’azienda a disimpegnare dalla DIA.
13. La comunicazione di disimpegno dovrà essere presentata:
- per le norme tecniche specifiche di cui agli “obblighi ” entro i seguenti termini temporali:
 - inderogabilmente entro il 30 settembre dell’anno cui si riferisce il disimpegno;
 - qualora le caratteristiche e/o le specifiche modalità di impiego indicate in etichetta dei prodotti tecnici riportati dalle medesime norme e/o le eventuali ulteriori indicazioni, fornite dai bollettini provinciali e regionali di “Produzione Integrata”, consentano di stabilire uno specifico limite temporale di impiego oltre il quale non sia più possibile applicare alcuna norma tecnica relativa agli obblighi: inderogabilmente entro 15 giorni da tale limite. Resta fermo che il termine temporale così determinato non dovrà mai ricadere oltre il termine ultimo del 30 settembre dell’anno cui si riferisce il disimpegno;
 - per le norme tecniche specifiche di cui ai “divieti”: entro 15 giorni dall’esecuzione degli interventi non ammessi.
14. L’azienda aderente alla DIA può autonomamente disimpegnarsi dalla DIA al massimo per due annualità.
15. L’eventuale ulteriore terzo disimpegno (non reiterabile) deve essere preliminarmente autorizzato dal Servizio Fitosanitario della Regione che deve accertare l’esistenza delle condizioni fitosanitarie per le quali non sia possibile applicare la DIA. La richiesta di autorizzazione deve essere sottoscritta dal titolare dell’azienda e trasmessa al Servizio Fitosanitario, secondo le modalità ritenute più opportune, in tempi compatibili con la necessità di rispettare i termini indicati al precedente punto 13 per la comunicazione dell’effettivo disimpegno.
16. Il Servizio Fitosanitario comunica tempestivamente l’autorizzazione o il diniego in merito al terzo disimpegno dalla DIA all’azienda interessata e all’Amministrazione provinciale.

17. La comunicazione dell'eventuale terzo disimpegno dovrà fare espresso riferimento all'autorizzazione ricevuta e dovrà essere effettuata con le modalità ed entro i termini indicati ai precedenti punti 11, 12 e 13.
18. In tutti i casi la comunicazione oltre i termini previsti al punto 13 costituisce mancata comunicazione.
19. In caso di mancata comunicazione di disimpegno, oltre alla perdita del sostegno integrativo previsto dalla DIA, si applicano le connesse esclusioni per mancata comunicazione e le riduzioni in base ai livelli di gravità, entità e durata come espressamente previsto con riferimento alla DIA negli atti regionali di attuazione del DM 22 dicembre 2009 n. 30125 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Disposizioni procedurali specifiche per colture in allevamento

L'applicazione delle norme tecniche specifiche DIA sulle superfici investite con colture in allevamento può essere oggetto di deroga.

Le colture oggetto di tale deroga sono indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata approvati dalla Regione.

L'utilizzo delle deroghe sulle superfici in allevamento comporta la perdita, per le medesime superfici, del sostegno integrativo previsto dalla DIA per ogni annualità di mancata applicazione, senza alcuna applicazione di riduzioni o esclusioni per inadempienze tecniche riferite alla DIA.

Il beneficiario dovrà comunque indicare nella domanda di pagamento quali superfici, tra quelle assoggettate all'Azione 1 – DIA, siano escluse dall'applicazione delle norme tecniche DIA in quanto superfici investite con colture in allevamento per le quali si avvale della deroga, al fine del corretto calcolo dell'aiuto.

AZIONE 2**Produzione biologica**

Giustificazione logica alla base dell'intervento

La Regione Emilia-Romagna presenta livelli di pressione agricola (utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci tossici) sulla qualità della risorsa idrica più elevati rispetto ai valori medi nazionali, seppur con notevoli differenziazioni territoriali. Gli stessi fenomeni di contaminazione di origine agricola colpiscono negativamente anche la qualità dei suoli, cui si deve aggiungere il dato dei contenuti di sostanza organica nel suolo che si attesta su valori medio-bassi. La principale risposta a tali problematiche è quella di consolidare ed estendere le tecniche di produzione agricola con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale, anche alla luce dei positivi risultati ottenuti nella precedente programmazione, sotto il profilo ambientale (riduzione impiego input e minori impatti quali-quantitativi su acque e suolo), qualitativo (sanitario e organolettico) ed economico (soprattutto in termini di valorizzazione commerciale).

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione "Produzione biologica" partecipa agli obiettivi specifici dell'Asse 2 "Tutela della risorsa acqua" e "Tutela della risorsa suolo", in quanto grazie alle azioni di sostegno per il mantenimento e l'introduzione di tecniche di produzione sostenibili ridurrà i livelli di contaminazione e di inquinamento delle acque e del suolo derivanti dagli inputs di origine agricola, con particolare attenzione alle aree a maggiore rischio ambientale. Partecipa, inoltre, all'obiettivo specifico dell'Asse 2 "Cambiamento climatico e qualità dell'aria" incentivando una riduzione dei livelli di fertilizzanti azotati. Contribuisce, infine, all'obiettivo specifico di "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità" promuovendo la diversificazione dell'ecosistema dei terreni agricoli.

Obiettivi operativi

- Sostegno all'adozione di tecniche di produzione biologica che riducano l'impiego di inputs agricoli finalizzate alla conservazione della fertilità dei suoli, alla tutela della qualità della risorsa idrica;
- Riduzione dei rischi di dissesto idrogeologico e di erosione, in particolare nelle aree sensibili.

Le nuove sfide dell'Health Check e del Piano di Rilancio Economico UE – dell'Azione 2 della Misura 214 - Azioni chiave connesse alla sfida "Gestione delle risorse idriche"

L'Azione 2 "Produzione Biologica" contribuisce alla sfida Gestione delle risorse idriche attraverso le operazioni connesse alle "Pratiche di gestione del suolo (per esempio metodi di dissodamento, rotazione diversificata delle colture)" e alle "Tecnologie per il risparmio idrico (per es. Sistemi di irrigazione efficienti)"

Descrizione dell'Azione

Le aziende aderenti all'Azione devono adottare sull'intera SAU aziendale e/o all'intero allevamento animale (vedi "Condizioni di ammissibilità"), metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modificazioni.

Le aziende aderenti si impegnano ad applicare l'Azione per 5 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare corrispondente alla prima annualità di pagamento. L'impegno quinquennale riguarderà l'intera SAU aziendale condotta al momento della presentazione della domanda di aiuto, fatta eccezione per i casi in cui sia riconoscibile la fattispecie di corpi separati come definiti nel successivo paragrafo "Condizioni di ammissibilità".

Sulle superfici di pianura, ad esclusione di quelle ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, è richiesta l'adesione obbligatoria dell'Azione 9 - Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario e/o dell'Azione 10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali e/o della Misura 216 Azione 3 - Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario, su almeno il 5% della S.A.U. ricadente in tali aree, pena l'esclusione dal regime di sostegno e di impegni della presente azione. A tal proposito si stabilisce che una azienda non è tenuta a tale adesione obbligatoria, se più del 50% delle superfici di pianura ricadono in aree della Rete Natura 2000.

Per il requisito relativo al mantenimento di elementi naturali e paesaggistici preesistenti, potranno comunque essere computate ai fini del raggiungimento del requisito minimo di estensione pari al 5% della SAU, anche le superfici con piantate, siepi, alberi isolati o in filare, boschetti con specie arboree o arbustive non corrispondenti a quelle oggetto di conservazione di cui all'Elenco delle specie ammesse per Azioni 9 e 10.

Non potranno essere ammesse a pagamento gli elementi naturali realizzati con l'Azione 3 della Misura 216 e/o mantenuti con l'applicazione dell'Azione 9 della Misura 214 (Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario) qualora ricadenti su superfici soggette a obblighi inerenti allo Standard 5.2. (Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua) di cui al DM n. 27417 del 22/12/2011, che ha modificato il DM 30125 del 22/11/2009. Tali superfici potranno comunque essere computate ai fini del raggiungimento del requisito minimo di estensione pari al 5% della SAU.

Sono richiesti, inoltre, ulteriori adempimenti tecnici rispetto alle norme contenute nel Reg. (CE) n. 834/07 e successive modificazioni:

- *Irrigazione secondo le modalità prescritte per la presente Misura per l'Azione Produzione integrata.*
- *Utilizzo di macchine distributrici di fitofarmaci controllate e tarate secondo le modalità prescritte dalla presente Misura per l'Azione Produzione integrata.*
- *Gestione del suolo secondo le modalità disposte dalla presente Misura per l'Azione Produzione integrata.*

Per il rispetto di tali norme tecniche ulteriori le aziende beneficiarie sono tenute ad adeguarsi agli aggiornamenti dei disciplinari di produzione integrata.

L'Azione viene diversificata in due sottoazioni:

- *introduzione: per aziende al primo quinquennio di adesione*
- *mantenimento: per aziende aderenti ad annualità successive al primo quinquennio, tenendo conto anche dei quinquenni già attuati in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/92, e del Regolamento (CE) n. 1257/99.*

Per il riconoscimento dei caratteri di nuova introduzione e di mantenimento, ai soli fini della selezione delle domande, si farà riferimento alla prevalenza del carattere sulla SOI.

E' comunque data priorità alle aziende aderenti alla sottoazione introduzione rispetto alla sottoazione mantenimento.

La corresponsione dei pagamenti agroambientali per gli anni successivi alla prima annualità, è sempre da riferire alle particelle agricole oggetto di domanda iniziale di impegno.

Le particelle agricole oggetto di domanda di aiuto non sono permutabili nel periodo di impegno.

Le superfici impegnate sull'Azione 2 non potranno essere trasferite all'Azione 1 nel corso dell'impegno.

Fatti salvi i corpi separati come definiti dal P.S.R., sulle superfici che non possono essere oggetto di sostegno si applica quanto disposto al paragrafo 5 "Disposizioni per la Misura 214" della Parte generale del "P.O. Asse 2".

Qualora in corso di impegno un'azienda beneficiaria di sostegni per l'Azione acquisisca (con trasferimento di impegno da un'azienda beneficiaria) particelle già oggetto di sostegni per la medesima Azione, le stesse particelle come previsto dall'art. 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006:

- conservano le caratteristiche originarie per quanto concerne il livello di pagamento (introduzione/mantenimento);
- hanno diritto al percepimento del sostegno unicamente per il periodo corrispondente al completamento del quinquennio di impegno;

Nei casi in cui sia previsto anche l'obbligo di applicazione dell'Azione 3 della Misura 216 o delle Azioni 9 e/o 10 della Misura 214 (aree di pianura con esclusione di quelle ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000), tale obbligazione è da riferire alla SAU relativamente alla quale sussiste l'obbligo di adesione.

Infine, il sistema di produzione biologica può essere significativamente potenziato da azioni complementari e sinergiche (es. cover crops, inerbimento totale, ecc.), che dovrebbero preferibilmente essere adottate contemporaneamente alla stessa produzione biologica; la adesione a queste azioni potrà essere utilizzata sia ai fini della selezione delle domande in fase di ammissione, sia per la concessione di premi maggiori (cumulati per impegno normale ed aggiuntivo fino ai massimali comunitari).

Il periodo minimo di adesione è di 5 anni.

Localizzazione

L'Azione produzione biologica può essere adottata nell'intero territorio regionale.

Si stabilisce una priorità comunque valida sull'intero territorio regionale per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- *Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.*

Per ulteriori priorità ci si riferisce al paragrafo 1 del Programma Operativo dell'Asse 2.

Beneficiari e condizioni di accesso

Possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole che conducono aziende collocate sul territorio regionale.

Notifica relativa all'attività biologica

La richiesta di accesso agli aiuti per l'Azione 2 è ammissibile solo se la notifica, riferita alla conduzione biologica, per le Aziende che intendono aderire all'Azione, risulta essere stata regolarmente trasmessa al Servizio regionale competente in materia

- in data anteriore al 1 gennaio del primo anno di impegno, per le domande di aiuto presentate antecedentemente a tale data;
- in data corrispondente o anteriore alla scadenza per la presentazione della "domanda di aiuto", per le sole domande presentate successivamente al 1 gennaio del primo anno di impegno (nei casi ammessi e previsti dagli specifici Avvisi o da atti di proroga dei termini di presentazione delle domande).

I sostegni previsti per l'adesione all'Azione 2 sono riconoscibili solo se il beneficiario è assoggettato al sistema di controllo dell'agricoltura con metodo biologico, e possono essere accordati solo per i terreni e gli allevamenti notificati ed assoggettati al medesimo sistema.

La notifica dell'applicazione del metodo biologico dovrà essere trasmessa al competente Servizio regionale nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

Non sono riconosciute domande di aiuto che fanno riferimento a notifiche inviate oltre i termini prescritti (si assumono gli estremi di presentazione e/o protocollazione).

I termini e le modalità per la presentazione delle notifiche sono in ogni caso soggetti alle procedure stabilite per l'inserimento e la gestione dell'elenco degli operatori biologici (vedi al riguardo la DGR 2061/2009 s.m.i.)

A seguito della presentazione della notifica di attività con il metodo biologico si avviano sia l'istruttoria da parte dell'Amministrazione regionale che l'attività di controllo propedeutica all'ottenimento della certificazione di conformità da parte dell'organismo di controllo prescelto dall'operatore. L'esito negativo dell'istruttoria e/o la valutazione negativa da parte dell'organismo di controllo comportano la revoca totale o parziale dei sostegni.

L'applicazione del metodo biologico è attestato dal riconoscimento della continuità della conformità aziendale.

Notifica di variazione

Relativamente alle variazioni aziendali intercorse nel corso dell'impegno, per le quali si rende necessaria la presentazione di una notifica di variazione, ci si riferisce alle disposizioni e alle procedure di cui alla DGR 2061/2009 s.m.i..

Per Aziende agricole già notificate e corpi/appezzamenti già parzialmente notificati, una tardiva notifica di variazione rispetto alla data di decorrenza degli impegni agroambientali, inerente a nuove superfici (vedi il caso di acquisizione in conduzione in corso di attuazione degli stessi) è motivo di esclusione dai pagamenti delle particelle e/o delle aree produttive interessate dalla variazione. Non costituisce notifica tardiva il caso di acquisizione di nuove particelle in concomitanza con la data di decorrenza di un nuovo impegno agro ambientale per l'Azione 2 se la stessa notifica, pur successiva alla decorrenza dell'impegno risulta essere regolarmente presentata nel rispetto dei termini previsti dalla sopra citata DGR s.m.i.

Per Aziende agricole già notificate e corpi/appezzamenti già parzialmente notificati, una non corretta presentazione di una notifica di variazione per i casi di omissioni o di notifiche di conduzione in regime "convenzionale" di particelle per le quali è richiesto il sostegno agro ambientale, è sia motivo di esclusione delle particelle e/o delle aree produttive dai pagamenti, con eventuale applicazione delle riduzioni ed esclusioni per difformità di superficie e/o UBA, che di riconoscimento di inadempimenti ad impegni in riferimento all'art. 18 del Reg. (UE) 65/11.

Solo se ricorre il caso di corpo separato "convenzionale" richiesto interamente a impegno da un'azienda già in precedenza notificata per altri corpi si può riconoscere la sostanziale equiparazione fra prima notifica e variazione, ai fini del riconoscimento delle condizioni per la ammissibilità.

Per coloro che chiedono la corresponsione dei sostegni al livello previsto per produzione zootecnica notificata biologica, le metodologie produttive conformi a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/07 e successive modificazioni devono essere adottate sull'intero allevamento della specie per la quale è notificato l'allevamento con metodo biologico.

Condizioni di ammissibilità

E' prevista la possibilità di adesione all'impegno su parte della superficie aziendale per le sole aziende con corpi separati e di superficie complessiva superiore a 50 ha di SAU, oppure di 10 ha per aziende a indirizzo frutticolo/viticolo a PLV maggiore di 4.000 €/ha.

Per il riconoscimento dell'indirizzo frutticolo/viticolo e per il computo della PLV vedi quanto indicato nelle schede tecniche riferite all'Azione 1.

Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali.

Sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli atti e dalle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e

regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) 73/2009 che ha abrogato il Reg. (CE) n. 1782/2003.

Per impegni decorrenti dal 2013 e da annualità successive, le superfici “prato permanente” di cui al punto 2.03 dell’Allegato II del Reg. (CE) n. 1200/2009, quelle utilizzate come pascoli magri (2.03.02) o comunque “con tara” possono essere ammesse a pagamento solo per imprenditori agricoli con attività zootecnica aziendale. Al riguardo sono da considerare i soli allevamenti bovino e/o ovino e/o caprino e/o equino in ragione della loro connessione ad attività di pascolamento.

Entità e intensità dell’aiuto

Introduzione Produzione Biologica (IPB) – Euro/Ha/anno

TIPOLOGIA COLTURALE	Seminativi e foraggere	Bietola	Ortive e altre annuali	Olivo e castagno	Vite e fruttiferi minori	Arboree principali
Sostegno	156	296	390	469	625	750

Qualora le superfici oggetto dell’applicazione dell’Azione ricadano nelle aree della Rete Natura 2000, i sostegni finanziari individuati dalla presente Azione sono incrementati fino ad un massimo del 10%. Per le superfici investite ad olivo e castagno l’incremento è fissato al 9%, al fine di evitare sovracompensazioni rispetto al costo di ottemperanza calcolato per tali colture nell’Allegato 3 al PSR “Metodologia di calcolo dei sostegni delle Misure dell’Asse 2”. L’importo dei sostegni così aumentati è riportato nella tabella che segue.

Introduzione Produzione Biologica (IPB) nelle aree della Rete Natura 2000 – Euro/Ha/anno

TIPOLOGIA COLTURALE	Seminativi e foraggere	Bietola	Ortive e altre ann.	Olivo e castagno	Vite e fruttiferi minori	Arboree principali
Sostegno	171	325	429	511	687	825

Per gli operatori che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/2007 e successive modificazioni, per l’impegno produzione biologica introduzione, è concesso un sostegno per ettaro di superficie foraggiera pari a:

- per il settore zootecnico da latte:

418 Euro/Ha.

- per il settore zootecnico da carne:

363 Euro/Ha

Qualora tali superfici foraggere ricadano in aree della Rete Natura 2000 non potranno beneficiare del sostegno maggiorato riconosciuto per tali aree.

Mantenimento Produzione Biologica (MPB) - Euro/Ha/anno

TIPOLOGIA COLTURALE	Seminativi e foraggere	Bietola	Ortive e altre ann.	Olivo e castagno	Vite e fruttiferi minori	Arboree principali
Sostegno	142	270	355	426	568	682

Per il riconoscimento dei caratteri di nuova introduzione e di mantenimento, ai fini della corresponsione dei pagamenti agroambientali si farà riferimento ai caratteri delle singole particelle agricole.

Qualora le superfici oggetto dell'applicazione dell'Azione ricadano nelle aree della Rete Natura 2000, i sostegni finanziari individuati dalla presente Azione sono incrementati fino ad un massimo del 10%. Per le superfici investite ad olivo e castagno l'incremento è fissato al 9%, al fine di evitare sovracompensazioni rispetto al costo di ottemperanza calcolato per tali colture nell'Allegato 3 al PSR "Metodologia di calcolo dei sostegni delle Misure dell'Asse 2". L'importo dei sostegni così aumentati è riportato nella tabella che segue.

Mantenimento Produzione Biologica (MPB) nelle aree della Rete Natura 2000 – Euro/Ha/anno

<i>TIPOLOGIA COLTURALE</i>	<i>Seminativi e foraggiere</i>	<i>Bietola</i>	<i>Ortive e altre ann.</i>	<i>Olivo e castagno</i>	<i>Vite e fruttiferi minori</i>	<i>Arboree principali</i>
<i>Sostegno</i>	<i>156</i>	<i>297</i>	<i>390</i>	<i>464</i>	<i>624</i>	<i>750</i>

Per gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/07 e successive modificazioni, per l'impegno produzione biologica mantenimento, è concesso un sostegno per ettaro di superficie foraggiera pari a:

- *per il settore zootecnico da latte:*
385 Euro/Ha.
- *per il settore zootecnico da carne:*
330 euro per ettaro

Qualora tali superfici foraggiere ricadano in aree della Rete Natura 2000 non potranno beneficiare del sostegno maggiorato riconosciuto per tali aree.

La quantificazione del sostegno alle superfici foraggiere nelle aziende che praticano la zootecnia biologica, ove tali aziende gestiscano sia allevamenti da latte che da carne, anche di diverse specie animali, è definita univocamente per tutte le superfici foraggiere su cui può essere applicato il premio "maggiorato" in base alla consistenza prevalente rispetto a quella dichiarata, in termini di UBA allevate in relazione alle due diverse finalità produttive, degli allevamenti aziendali.

A tal fine possono essere considerati allevamenti da latte solo allevamenti bovini o ovi-caprini di razze a prevalente attitudine latte, mentre sono assimilati agli allevamenti da carne anche gli allevamenti di suini da riproduzione, avicoli di galline ovaiole, cunicoli da riproduzione e gli allevamenti equini. Si fa presente che relativamente agli indici di conversione da capi animali ad UBA si applicano agli indici di cui all'allegato V del Reg. (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli allevamenti cunicoli si applica il seguente fattore di conversione:

Classe o specie	Codice U.B.A.
Coniglie riproduttrici	0.02

Il sostegno previsto per la zootecnia biologica:

- *limitatamente ad allevamenti bovini da carne:*
 - *è concesso qualora le produzioni siano destinate al consumo oppure vengano destinate ad altre imprese che completano la filiera fino al prodotto finale (es. allevamenti per l'ingrasso dei vitelloni e non sola linea vacca-vitello senza ingrasso successivo), con priorità per gli allevamenti che destinano le produzioni di carne al consumo attraverso vendita diretta o che destinano i vitelli all'ingrasso, fino al prodotto finale, in filiera biologica;*

Al fine del riconoscimento della priorità per la concessione del sostegno previsto per le produzioni zootecniche biologiche da carne:

- gli allevamenti che destinano le produzioni di carne al consumo, attraverso vendita diretta devono allegare alla domanda di aiuto e di pagamento copia conforme della comunicazione di inizio attività prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001,
- gli allevamenti che, producendo vitelli da ristallo, destinano questi soggetti all'ingrasso fino al prodotto finale in filiera biologica, devono allegare alla domanda di aiuto il contratto di fornitura che riguardi la prevalenza dei capi per ingrasso presenti in azienda, sottoscritto con un operatore biologico, con valenza annuale e impegno a rinnovarlo e ad allegarlo a ciascuna domanda di pagamento per gli anni successivi.

In ogni caso per documentare la destinazione delle produzioni di allevamenti zootecnici biologici di bovini da carne, si farà riferimento in particolare alle fatture/autofatture di vendita e all'elenco regionale degli operatori biologici. In particolare per le aziende che destinano il prodotto al consumo attraverso vendita diretta, sono inoltre validi gli scontrini fiscali e/o le fatture di servizio di macellazione. A supporto ulteriore possono essere utilizzati i dati del registro di stalla disponibile sulla BDN, in particolare per verificare l'uscita dei capi e la motivazione.

L'accesso al sostegno previsto per la zootecnia biologica è inoltre condizionato alla osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 889/2008 ed al Decreto Ministeriale n. 18354/2009 inerenti all'applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007.

- *per tutte le aziende zootecniche :*
 - *è concesso esclusivamente a quelle superfici che determinano un rapporto UBA/superficie foraggiera non inferiore a 1, in pianura, 0,8 in collina e 0,6 in montagna;*
 - *è concesso alle aziende in possesso dei seguenti requisiti:*
 - *superficie minima foraggiera non inferiore a 3 ettari;*
 - *consistenza dell'allevamento non inferiore a 6 UBA nel rispetto del limite massimo per ettaro di carico animale consentito di cui ai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 8892/2008 e dal D.M. 18354/2009, come disciplinato dalla determinazione del DG Ambiente e Difesa del suolo e della costa n. 2184/2008 - Circolare esplicativa "Attuazione del Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola di cui alla deliberazione Assemblée legislativa della Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2007, n. 96".*

Per quanto sopra esposto, sono da considerare superfici foraggere:

- le colture erbacee di cui ai punti 2.01.09 e 2.03 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1200/2009 con l'esclusione di quelle utilizzate per la produzione di energia rinnovabile.

Nel P.S.R. è indicata l'ammissibilità al pagamento maggiorato per "gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modificazioni", al riguardo il P.S.R. non pone limitazioni alle specie allevate.

Ciò nonostante, per l'individuazione delle superfici che posseggono i requisiti per la corresponsione del pagamento maggiorato, a motivo delle condizioni poste circa il rapporto UBA/superficie foraggera, si potranno considerare unicamente i tipi di allevamento per i quali come da Reg. (CE) n. 1974/2006 art. 27 paragrafo 13 e Allegato V sono indicati coefficienti di conversione dei capi in UBA.

I tipi di allevamento per i quali non sono indicati coefficienti di conversione non possono pertanto essere ammessi al pagamento al livello previsto per il settore zootecnico.

L'utilizzo della superficie foraggera come parametro cui riferire la corresponsione del sostegno, non è legato unicamente alle caratteristiche alimentari delle specie allevate, bensì al requisito del collegamento funzionale fra l'allevamento praticato e la conduzione di terreni.

Il sostegno previsto per le produzioni vegetali foraggere è prioritariamente concesso per quelle produzioni legate in modo documentabile a circuiti di produzione biologica.

A tal fine, è obbligatorio corredare la domanda di aiuto con il contratto di fornitura.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

I pagamenti agro-ambientali relativi alla Azione Produzione biologica (Introduzione e Mantenimento) sono cumulabili sia con la Misura 114 "Utilizzo di servizi di consulenza", che con la 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" in quanto i relativi costi differenziali non sono stati utilizzati per la giustificazione degli aiuti.

La presente Azione è applicabile per le medesime superfici oggetto di applicazione delle Azione 3 "Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque" ed è inoltre applicabile anche in concomitanza con gli impegni di cui all'Azione 5 "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono". Gli impegni previsti per l'applicazione dell'Azione 2 "Produzione biologica" non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche in applicazione degli impegni dell'Azione 3 e dell'Azione 5 della presente Misura, pertanto non esistono possibilità di doppie compensazioni.

Nel caso l'azienda abbia impegni in corso, per parte della superficie, ad altre azioni della Misura 214 non comprese fra quelle sopra citate, per le quali il P.S.R. non prevede esplicitamente la possibilità di abbinamento, l'obbligo di adesione all'Azione 2 è limitato alla SAU restante.

Per quanto riguarda la cumulabilità con gli aiuti previsti dalla presente azione con gli aiuti connessi alla applicazione dell'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/09, al momento

non esiste alcuna sovrapposizione. Le norme previste per l'applicazione dell'art. 68 non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche dell'azione 2 della misura 214 Pagamenti agroambientali. Qualora venissero finanziati interventi parzialmente sovrapponibili verrà applicata, verificandola a livello aziendale, o la clausola di esclusione del doppio finanziamento o verranno riquantificati gli aiuti allo scopo di evitare doppie compensazioni.

In base a quanto stabilito dal PSN per la demarcazione tra gli impegni della presente Azione e gli impegni agro-ambientali della Disciplina ambientale dei programmi operativi delle OP/AOP, in attuazione del Reg.(CE) 1234/2007, si precisa che le superfici interessate dalle colture di cui al Reg.(CE) 1234/07 Allegato 1- parte IX, potranno essere oggetto del regime di impegni e di aiuti esclusivamente in applicazione della presente azione. Su tali superfici è, in ogni caso, esclusa la possibilità di pagamenti per impegni di produzione biologica previsti dalla presente Azione, nell'ambito dei Programmi operativi delle O.P./A.O.P., in attuazione del medesimo Reg.(CE) 1234/2007.

AZIONE 5**Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono**

Giustificazione logica alla base dell'intervento

La pratica millenaria dell'agricoltura sul territorio emiliano-romagnolo ha generato nel corso del tempo un processo di specializzazione e di differenziazione di specie e, nel loro interno, di varietà alimentari che può essere considerato unico e peculiare.

Questa pratica ha dato origine ad uno straordinario patrimonio di biodiversità del quale è stata, ed è tuttora, garante l'agricoltura locale, fondata su aziende di piccole dimensioni fino alla scala familiare, che soprattutto nelle aree appenniniche e di alta collina rappresentano un valore economico e, ancor di più, un insostituibile fattore di presidio del territorio.

Tuttavia, dall'inizio dello scorso decennio si è registrato un progressivo impoverimento delle varietà di razze animali, che pone la necessità di promuovere iniziative di contrasto al rischio di erosione genetica del patrimonio autoctono regionale. Esso, infatti, costituisce non solo un elemento di eccellenza qualitativa del sistema agricolo emiliano-romagnolo, ma rappresenta anche il miglior presidio del territorio, restituendo all'attività agricola una funzione che è allo stesso tempo di tutela ambientale.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione sostiene l'obiettivo specifico "Salvaguardare la diversità genetica dell'agricoltura" e contribuisce, in modo complementare e integrato rispetto alle altre Azioni, a "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità", tutelando il patrimonio (genetico) di razze autoctone come condizione per valorizzare la vocazionalità del territorio e la qualità degli ambienti naturali e degli agroecosistemi.

Obiettivi operativi

Mantenere o aumentare la consistenza delle razze locali riportate in Tabella 3 "Razze a rischio di abbandono: elenco, zona di origine, numero fattrici e organismo di gestione della razza".

Le nuove sfide dell'Health Check e del Piano di Rilancio Economico UE - dell'Azione 5 della Misura 214 - Azioni chiave connesse alla "Biodiversità"

L'Azione 5 "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono" contribuisce, al perseguimento della sfida "Biodiversità" con operazioni volte alla salvaguardia della diversità genetica animale.

Descrizione dell'Azione

Per la tutela delle razze minacciate di abbandono riportate nella Tabella 3 "Razze a rischio di abbandono: elenco, zona di origine, numero fattrici e organismo di gestione della razza", i beneficiari della presente Azione si impegnano a :

- *mantenere per 5 anni le UBA degli animali delle razze oggetto di aiuto, così come identificati nei rispettivi Libri o Registri;*

La corresponsione dei pagamenti agroambientali negli anni successivi a quello di assunzione dell'impegno sarà riferito alle UBA dichiarate nella domanda iniziale di impegno e a quelle eventualmente ammesse ad estensione/ampliamento dell'impegno come da "P.O. Misura 214".

La riduzione della consistenza delle UBA è ammessa soltanto per documentati casi di forza maggiore. Analogamente, la sostituzione dei capi è ammessa esclusivamente per i casi di forza maggiore debitamente documentati o per il normale avvicendamento dovuto a ragioni anagrafiche.

I capi delle razze oggetto di aiuto devono essere allevati esclusivamente sul territorio regionale.

Le UBA acquisite in corso di impegno saranno oggetto della presentazione di una nuova distinta domanda di aiuto qualora vengano approvati gli specifici bandi provinciali e nei limiti ed alle condizioni disposte nel P.O. Misura 214 vigente al momento della presentazione della domanda stessa.

- *effettuare la riproduzione in purezza;*
La riproduzione in purezza va effettuata secondo le diverse modalità specificate nei programmi relativi ad ogni razza; a questo proposito farà fede, in sede di controllo, la documentazione prevista dal D.M. 19 luglio 2000, n. 403, artt. 33 e 34 (regolamento di esecuzione della L. 15/1/1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale").
- *provvedere a fare iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze in oggetto.*

I soggetti vanno fatti iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici di razza.

Per i capi bovini oggetto di domanda di impegno deve essere rispettato quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1760/2000 "che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini relativo all'etichettatura della carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio" e dalla Direttiva 92/102/CEE e successive modificazioni, nonché dalle relative norme applicative, in particolare il D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 e il D.M. 31 gennaio 2002, concernenti il sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina.

Per quanto riguarda i capi equini non soggetti alle norme suddette, si dovrà far riferimento, fino all'entrata in vigore di norme specifiche, all'identificazione prevista dai Libri Genealogici.

Il beneficiario si impegna inoltre a rendere disponibili i documenti di identificazione degli animali presso l'allevamento o presso le Associazioni che gestiscono i rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici (allegato 1 del capitolo III del P.S.R.).

L'inserimento delle razze locali autoctone nell'elenco del presente Programma prevede il rispetto dei seguenti requisiti:

- *Le razze devono essere riconducibili al territorio regionale in termini di stretta autoctonia.*
- *Le razze devono essere di antico inserimento, con una discriminante minima di quaranta anni.*
- *Le razze devono essere sufficientemente importanti nelle realtà territoriali per un lasso di tempo non breve (almeno venticinque anni).*
- *Le razze devono avere almeno tre riscontri bibliografici documentabili o testimonianze orali di agricoltori convertibili in termini legali.*
- *Le razze devono avere le stesse caratteristiche descrittive in almeno due Comuni*

Localizzazione

L'intero territorio regionale con tre livelli di priorità:

- *Una prima priorità per le aree agricole ricadenti nelle zone di origine delle singole razze e nelle seguenti aree preferenziali:*
 - *Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);*
 - *Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.*
- *Una seconda priorità per le zone di origine delle singole razze escluse dalle Zone Vulnerabili e dalle aree della Rete Natura 2000.*
- *Una terza priorità per le Zone Vulnerabili e per le aree della Rete Natura 2000 rimanenti.*

Beneficiari

- *Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile.*
- *Altri soggetti, gestori di territorio così come definito dal comma 2 dell'art. 39 del Reg. (CE) 1698/05, aderenti a programmi di recupero di risorse genetiche autoctone che, sul territorio regionale, allevano capi appartenenti alle razze riportate in Tabella 3 "Razze a rischio di abbandono: elenco, zona di origine, numero fattrici e organismo di gestione della razza.*

Si sottolinea che, con riferimento all'articolo 28 comma 1 del Reg. (CE) n. 1974/06, i beneficiari della presente azione non possono concorrere alla realizzazione di operazioni previste in attuazione dell'Azione 7 "Agrobiodiversità: progetti comprensoriali integrati" della Misura 214.

Entità dell'aiuto

150 Euro/UBA per le razze riportate in Tabella 3 "Razze a rischio di abbandono: elenco, zona di origine, numero fattrici e organismo di gestione della razza", mantenute in allevamento per almeno 5 anni.

La presente Azione è applicabile per le medesime UBA oggetto di applicazione dell'Azione 2 "Produzione Biologica". Gli impegni previsti per l'applicazione dell'Azione 5 "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono" non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche in applicazione degli impegni dell'Azione 2 della presente Misura, pertanto non esistono possibilità di doppie compensazioni.

In considerazione di quanto sopra richiamato, le razze oggetto di applicazione della presente Azione possono nel contempo beneficiare dei sostegni per la produzione zootecnica previsti dall'Azione 2 "Produzione biologica".

Il calcolo delle U.B.A. viene effettuato con riferimento a quanto indicato nel Reg. (CE) n. 1974/05 art. 27 comma 13 e Allegato V.

Per la cumulabilità tra gli aiuti previsti dalla presente Azione e gli aiuti connessi all'applicazione dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009, si rimanda al cap.10.1.

In particolare, nel citato cap. 10.1 del P.S.R. 2007-2013 per gli interventi che presentano una totale o parziale sovrapposizione fra quanto disposto dal D.M. 29/07/2009 - attuativo dell'art. 68 del Reg. (CE) 73/09 - e gli interventi previsti dal PSR, sono stati definiti i criteri e i livelli di demarcazione e di controllo di seguito riportati .

- Bandi con decorrenza di impegno 1 gennaio 2011:
 - *per la Romagnola razza pura i capi oggetto dell'aiuto a titolo dell'art. 68 non saranno ammessi a sostegno nell'ambito della Misura 214 - Azione 5, nella medesima annualità di competenza;*
 - *per le razze Bianca Val Padana e Ottonese Varzese i capi oggetto dell'aiuto a titolo dell'art. 68 non saranno ammessi a sostegno nell'ambito della Misura 214 - Azione 5 nella medesima annualità di competenza.*

Per quanto sopra, le UBA dei vitelli suscettibili di essere richieste a pagamento a titolo del già citato art. 68, non saranno in alcun modo conteggiate nel computo delle UBA oggetto di pagamento per gli impegni di cui all'Azione 5 della Misura 214.

- Impegni in corso, assunti nelle annualità precedenti o nel periodo di programmazione 2000-2006, i beneficiari della Misura 214 - Azione 5 per
 - *le Romagnola razza pura*
 - *le razze Bianca Val Padana e Ottonese Varzese*
 non possono aderire al sostegno previsto dall'art. 68 art. 3 comma 1 per le medesime razze.

Durata dell'impegno

5 anni

Tabella 3 – Razze a rischio di abbandono: elenco, zona di origine, numero fattrici e organismo di gestione della razza

RAZZA	ZONA D'ORIGINE DI ALLEVAMENTO	FATTRICI	ORGANISMO DI GESTIONE DELLA RAZZA
BOVINI			
Reggiana	RE, PR, MO	1380	ANABORARE
Romagnola razza pura	RN, FC, RA, BO, FE	7146	ANABIC
Bianca Val Padana	MO, PR, RE	381	APA Modena (R. anagrafico c/o AIA)
Ottone Varesese	PC	118	APA Piacenza (R. anagrafico c/o AIA)
OVINI			
Appenninica	Appennino forlivese	8084	ASSO.NA.PA.
Cornigliese	Collina e montagna di tutte le Province emiliano-romagnole	261	APA BO, PR, RA (R. anagrafico c/o AIA)
Cornella Bianca	BO, FE, MO, RE	305	APA Reggio Emilia (R. anagrafico c/o ASSO.NA.PA.)
EQUINI			
Cavallo del Ventasso	RE	90	APA Reggio Emilia (R. anagrafico c/o AIA)
Cavallo Bardigiano	PR, PC	1665	Ass. Naz. Allevatori Bardigiano (c/o APA PR)
Cavallo Agricolo Italiano T.P.R.	BO, FE, RA, FC	3142	Ass. Naz. Allevatori Agricolo da T.P.R.
Cavallo Delta	FE	320	APA Ferrara
Cavallo Appenninico	RE, PR	42	ARA ER (R. anagrafico c/o AIA)
SUINI			
Mora Romagnola	FC, RA, RN	129	APA di Ravenna
Nero di Parma	PR	401	APA di Parma
ASINI			
Asino Romagnolo	FC, BO, RA	113	APA FC, BO (R. anagrafico c/o AIA)

La Regione si riserva di inserire a regime di impegno, attraverso una modifica al presente Programma, ulteriori razze che dovessero corrispondere ai requisiti richiesti dal Reg. (CE) n.1974/2006, con particolare riferimento alla numerosità di femmine riproduttrici e all'iscrizione al Libro genealogico o Registro Anagrafico. Pertanto, le razze avicole Pollo Modenese o Fulva di Modena, Pollo Romagnolo, Tacchino di Parma e Piacenza potranno essere inserite nell'elenco di cui alla Tabella 3 allorquando corrispondano ai suddetti requisiti.

AZIONE 6**Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione**

Giustificazione logica alla base dell'intervento

In Regione, a seguito delle mutate condizioni socio-economiche delle campagne e all'affermarsi di modelli produttivi sempre più intensivi, è ormai in atto un processo di specializzazione che ha portato alla scomparsa e/o alla rarefazione di numerose cultivar e varietà orticole e frutticole tradizionalmente presenti nel nostro ambiente.

Le antiche varietà autoctone presentano, dal punto di vista organolettico, della resistenza alle avversità e dell'adattamento all'ambiente, una serie di caratteristiche particolarmente positive. Le informazioni genetiche in esse contenute rappresentano, quindi, un importante patrimonio per la ricerca a scopo alimentare di nuove varietà più produttive e resistenti alle malattie, per la selezione di cultivar capaci di adattarsi a mutate condizioni ambientali o per l'estrazione di sostanze utilizzate a scopi terapeutici.

In assenza di specifici interventi di salvaguardia, le antiche varietà delle specie vegetali utilizzate in agricoltura sono destinate fatalmente a scomparire, con conseguente perdita non solo di una quota rilevante di diversità genetica accumulatasi nel corso di lunghissimi cicli di selezione naturale e seminaturale, ma anche di una parte della cultura e della storia del territorio rurale.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione sostiene l'obiettivo specifico "Salvaguardare la diversità genetica dell'agricoltura" e contribuisce, in modo complementare e integrato rispetto alle altre Azioni, a "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità", tutelando il patrimonio (genetico) di varietà autoctone come condizione per valorizzare la vocazionalità del territorio e la qualità degli ambienti naturali e degli agroecosistemi.

Obiettivi operativi

Mantenere o aumentare la consistenza delle varietà delle specie vegetali indicate nelle Tabelle 4 e 5

Le nuove sfide dell'Health Check e del Piano di Rilancio Economico UE - dell'Azione 6 della Misura 214 - Azioni chiave connesse alla "Biodiversità"

L'Azione 6 "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione" contribuisce, al perseguimento della sfida "Biodiversità" con operazioni volte alla salvaguardia della diversità genetica vegetale.

Descrizione dell'Azione

Per la tutela delle varietà riportate nelle Tabelle 4 e 5 i beneficiari della presente Azione si impegnano a:

- *Conservare e/o ripristinare per almeno 5 anni piante, filari, impianti costituiti da varietà autoctone a rischio di erosione genetica (Tabella 4);*
- *Adottare sistemi di conduzione tradizionali (sesti d'impianto, sistemi di allevamento, portinnesti, lavorazioni, ecc.) o, in alternativa, seguire le norme stabilite dalle tecniche agronomiche di produzione integrata o biologica;*
- *Adottare le tecniche di difesa fitosanitaria e di fertilizzazione stabilite dall'Azione 1 e/o 2;*
- *Nel caso di piante isolate e di filari, mantenere una fascia di rispetto di massimo 5 metri per lato;*
- *Per le specie orticole: impegno per almeno 5 anni di coltivazione in rotazione di varietà a rischio di erosione genetica (Tabella 5) adottando sistemi di produzione integrata e/o biologici. Si rimanda per il caso in questione alla presentazione, a corredo della domanda di aiuto, di un piano di rotazione da redigere nei modi e nei termini come definiti nell'Azione 1.*

L'inserimento delle varietà locali autoctone a rischio di erosione genetica nell'elenco riportato nella presente Azione prevede il rispetto dei seguenti requisiti:

- *Le varietà devono essere riconducibili al territorio regionale in termini di stretta autoctonia.*
- *Le varietà devono essere di antico inserimento, con una discriminante minima di quarant'anni.*
- *Le varietà devono essere sufficientemente importanti nelle realtà territoriali per un lasso di tempo non breve (almeno venticinque anni).*
- *Le varietà devono avere almeno tre riscontri bibliografici documentabili o testimonianze orali di agricoltori convertibili in termini legali.*
- *Le varietà devono avere le stesse caratteristiche descrittive in almeno due Comuni.*

Gli impianti e/o le piante già esistenti in azienda devono essere corredate da idonea documentazione comprovante la corrispondenza alle cultivar/vitigni oggetto della presente Azione.

Tale documentazione, da conservare in azienda, può essere costituita dalla documentazione del vivaista che ha fornito il materiale vegetale o, in alternativa, da una perizia effettuata da un Tecnico abilitato che attesti la corrispondenza genetica delle piante alle cultivar/vitigni oggetto della presente Azione.

Per quanto riguarda i nuovi impianti e/o le piante di nuova piantumazione, il materiale di propagazione deve essere prodotto da vivaisti regolarmente autorizzati dal Servizio Fitosanitario, a partire da "piante madri" di cui si sia accertata la conformità genetica (Istituti e laboratori di comprovata esperienza e dotati di congrua banca dati genetica per eventuali accertamenti su base molecolare) e la condizione sanitaria (Istituti e laboratori riconosciuti dal Servizio Fitosanitario).

La conformità genetica e la rispondenza sanitaria vanno riferite alla normativa vigente: Conformità Agricola Comunitaria per i fruttiferi (DM 14 aprile 1997) e Certificazione per la vite (DM 8 febbraio 2005; Direttiva 2005/43/CE).

Le "piante madri" possono essere presenti presso collezioni varietali di organismi pubblici e privati in grado di documentare l'origine e la condizione sanitaria del materiale, nonché di garantirne la conformità rispetto a quanto previsto dalla legislazione riferita ai patogeni da quarantena e alle relative disposizioni di lotta obbligatoria.

È altresì ammesso l'impianto di materiale vegetale proveniente da autoproduzione controllata. L'autoproduzione del materiale di propagazione, che in ogni caso va comunicata al Servizio Fitosanitario, deve realizzarsi a partire da "piante madri" e/o impianti corredati da idonea documentazione e già esistenti in azienda.

Per i nuovi impianti di cultivar frutticole perenni l'obbligo di utilizzare materiale di moltiplicazione conforme alla normativa sulla qualità (CAC, in base al DM 14 aprile 1997); detti materiali dovranno pertanto essere accompagnati da passaporto delle piante e dal relativo documento di commercializzazione.

I nuovi impianti di vite devono essere realizzati in ottemperanza alla normativa vigente, pertanto occorre essere in possesso di regolare "diritto di reimpianto" e utilizzare soltanto i materiali vegetali di cv. regolarmente iscritte al Registro Nazionale delle Varietà di Vite (OCM vino). L'attuale legislazione, inoltre, non permette la "commercializzazione" di materiale di propagazione delle viti non iscritte al Registro Nazionale delle varietà (DPR 1164/69; DM 8 febbraio 2005).

Ai fini del mantenimento della biodiversità viticola, è ammissibile sia la conservazione che il nuovo impianto (fino ad un massimo di 1000 m²) delle varietà non iscritte al Registro Nazionale delle Varietà di Vite, di cui alla tabella 43 del P.S.R. riportata nella presente scheda di Azione, nel momento in cui le produzioni ottenute siano destinate ad uso familiare o a scopi di ricerca/sperimentazione scientifica.

La produzione vivaistica di detti materiali è finalizzata alla conservazione della biodiversità; pertanto la cessione di materiali di moltiplicazione di viti non iscritte al Registro Nazionale è limitata a soddisfare le richieste della presente Azione fino ad un massimo di 25 piante. I vivaisti a fine campagna dovranno comunicare l'elenco degli acquirenti.

Il limite sopra fissato è derogato per quei vitigni indicati nella tabella 43 iscritti nell'elenco delle varietà approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Registro Nazionale delle Varietà di Vite), le cui produzioni possono essere commercializzate.

Per le varietà di vite iscritte al Registro Nazionale, il finanziamento non è cumulabile con altri eventualmente previsti dalla OCM vino.

Le particelle agricole oggetto di domanda di aiuto non sono permutabili nel periodo di impegno, con l'unica eccezione per le colture orticole per le quali il Piano di rotazione preveda l'utilizzo di particelle diverse nell'arco temporale di durata dell'impegno.

Negli anni successivi a quello di assunzione di impegno, l'importo del sostegno dovuto non potrà mai superare quello corrisposto per le particelle agricole sottoposte ad impegno nella prima annualità. Ulteriori superfici saranno ammissibili solo in seguito all'accoglimento di NUOVE DOMANDE DI AIUTO.

Negli anni successivi a quello di assunzione di impegno, fatti salvi casi di forza maggiore, non è ammessa una riduzione della superficie oggetto di impegno nella domanda iniziale.

Localizzazione

L'intero territorio regionale con tre livelli di priorità:

- *Una prima priorità per le aree agricole ricadenti nelle zone di origine delle singole varietà locali e nelle seguenti aree preferenziali:*

- *Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.*
- *Una seconda priorità per le zone di origine delle singole varietà locali escluse dalle Zone Vulnerabili e dalle aree della Rete Natura 2000.*
- *Una terza priorità per le Zone Vulnerabili e per le aree della Rete Natura 2000 rimanenti.*

Beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile.

Altri soggetti, gestori di territorio così come definito dal comma 2 dell'art. 39 del Reg. (CE) 1698/05, aderenti a programmi di recupero di risorse genetiche autoctone che, sul territorio regionale, conservano o impiantano le varietà frutticole e i vitigni elencati in Tabella 4 "Elenco varietà frutticole e vitigni minacciati di erosione" e/o coltivano le varietà orticole indicate in Tabella 5 "Elenco specie orticole autoctone".

Si sottolinea che, con riferimento all'articolo 28 comma 1 del Reg. (CE) n. 1974/06, i beneficiari della presente azione non possono concorrere alla realizzazione di operazioni previste in attuazione dell'Azione 7 "Agrobiodiversità: progetti comprensoriali integrati" della Misura 214.

Entità dell'aiuto

Per il settore frutticolo e viticolo :

850 Euro/ha per le cultivar frutticole e i vitigni indicati in Tabella 4, impiantati e/o mantenuti in coltivazione per almeno 5 anni.

In caso di nuovi impianti il sostegno non potrà essere concesso per superfici inferiori a 950 metri quadrati e superiori a un ettaro.

Tali superfici non potranno beneficiare nel contempo del sostegno previsto dall'Azione 1 e/o dall'Azione 2.

Le aziende dovranno essere in possesso dei diritti d'impianto, se richiesti.

Per le varietà di vite non iscritte al Registro Nazionale possono essere impiantati superfici fino a 1000 metri quadrati.

I benefici della presente Azione non sono cumulabili con altri programmi (Reg.(CE) n. 1580/2007 - OCM ortofrutta, Reg.(CE) n. 1493/99 - OCM vite).

Per il settore orticolo:

600 Euro/ha. Sono ammesse superfici di estensione minima di 300 mq.

Queste colture sono realizzate per scopi didattico-dimostrativi, a fini di tutela ambientale. I benefici della presente Azione non sono cumulabili con altri programmi (Reg. (CE) n. 1580/2007 - OCM ortofrutta).

Tabella 4 – Elenco varietà frutticole e vitigni minacciati di erosione

Patrimonio di specie autoctone oggetto di aiuto per la salvaguardia dell'agrobiodiversità		
Specie	Varietà iscritte al Registro Nazionale	
	Zone di origine	
<i>Vite</i>	<i>Alionza</i> <i>Angela</i> <i>Bervedino</i> <i>Canina Nera</i> <i>Centesimino</i> <i>Lambrusco Oliva</i> <i>Melara</i> <i>Negretto</i> <i>Santa Maria</i> <i>Sgavetta</i> <i>Spergola</i> <i>Uva Tosca</i> <i>Verdea</i> <i>Fogarina</i> <i>Termarina</i>	BO MO – BO – RA – FC PC RA – FC RA – FC RE – MO PC – PR BO PC – PR RE – MO RE MO – BO Tutta la Regione RE Tutta la Regione
		Varietà non iscritte al Registro Nazionale
	<i>Albana Nera</i> <i>Bertinora o Rossola di Bertinoro</i> <i>Belzamino</i> <i>Biondello</i> <i>Bsolla</i> <i>Rambella</i> <i>Famoso</i> <i>Cornacchia</i> <i>Lanzesa</i> <i>P350</i> <i>Lambrusco Benetti</i> <i>Lambrusco di Fiorano</i> <i>Malvasia aromatica di Parma</i> <i>Pelagòs di Bagnacavallo</i> <i>Ruggine o Ruznintena</i> <i>Santa Maria (nera)</i> <i>Scarsa Foglia</i> <i>Trebbiano di Spagna</i> <i>Uva di Tundè</i> <i>Vernaccina Riminese</i> <i>Verucchiese</i>	BO – RA RA – FC FC – RN Tutta la Regione BO – RA FE – RA FC RA RA BO RE – MO MO PR RA MO FC MO – RE MO RA RN RN
<i>Albicocco</i>	<i>Reale</i>	BO
<i>Castagno</i>	<i>Raggiolana</i> <i>Pistolese</i> <i>Marrone di Campora</i> <i>Biancherina</i> <i>Carrarese</i>	Tutta la Regione Tutta la Regione PR MO – BO MO – BO
<i>Ciliegio</i>	<i>Durella</i> <i>Corniola</i> <i>Fiore</i> <i>Moretta di Cesena</i> <i>Mora di Vignola</i>	FC FC FC FC MO

(segue)

Patrimonio di specie autoctone oggetto di aiuto per la salvaguardia dell'agrobiodiversità		
Specie		

<i>Melo</i>	<i>Abbondanza Della Carraia Campanino Cavicchie (gruppo) Durello (gruppo) Lavina Musone (gruppo) Rosa locale (gruppo) Ruggine (gruppo) Poppina Zambona</i>	MO – BO – FE FC – PR MO PR – RE – MO – BO MO – BO – FE – FC MO PC – PR – RE – MO – BO Zona omogenea di collina e montagna Zona omogenea di collina e montagna FE PC – PR – RE – MO – BO
<i>Olivo</i>	<i>Grappuda Colombina Orfana</i>	FC RA – FC – RN RA
<i>Pero</i>	<i>Pero dalla coda torta Gnocco di Parma (gruppo) Mora (gruppo) Principessa Sanguignola (gruppo) Scipiona Spadona estiva Volpina (gruppo) Angelica San Giovanni (gruppo)</i>	PC – PR – RE PC – PR – RE RA PR – RE – MO PR - RE – MO – BO – RA – FC RA – FC Zona omogenea di collina e montagna RA Tutta la Regione Tutta la Regione
<i>Pesche</i>	<i>Bella di Cesena Buco incavato Pesca Carota Sant'Anna Balducci Bella di Lugo Sanguigna</i>	FC RA FC – RN BO RA PC- PR – FC
<i>Prugne</i>	<i>Agostana di Cesena Zucchelle (gruppo)</i>	FC PR – RE

Tabella 5 - Elenco specie orticole autoctone

Patrimonio di specie autoctone oggetto di aiuto per la salvaguardia dell'agrobiodiversità		
Specie	Varietà iscritte al Registro Nazionale	
	Zone di origine	
<i>Orticole</i>	<i>Cardo di Bologna Pomodoro Parmigiano (gruppo) Cavolo Piacentino Finocchio di Bologna Melone Popone Rospo di Bologna</i>	BO PR PC BO RE - MO - BO

Le varietà di cui alle Tabelle sono individuate sulla base di lavori scientifici condotti da:

- C.R.P.V. Centro Ricerche Produzioni vegetali - Cesena;
- Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Scienze Agrarie;
- Università degli Studi di Piacenza – Facoltà di Scienze Agrarie;
- Osservatorio Agroambientale di Cesena;
- Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna;
- Istituto Sperimentale per la Frutticoltura – Sezione di Forlì.

AZIONE 9**Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario**

Giustificazione logica alla base dell'intervento

E' necessaria l'attuazione degli interventi previsti dalla presente Azione in particolare nelle superfici agricole incluse nella Rete Natura 2000 e nei parchi regionali, anche in relazione alle positive ricadute nei confronti delle attività turistico-ricreative.

E' particolarmente importante l'attuazione di questi interventi in pianura, dove è quasi totale la scomparsa degli elementi naturali e/o del paesaggio agrario che la caratterizzava e dove la biodiversità è fortemente impoverita. Infine è importante evidenziare il ruolo positivo che questi interventi rivestono nel contribuire alla riduzione della lisciviazione dei nitrati e dell'erosione superficiale ed eolica.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione partecipa all'obiettivo specifico "Tutela della risorsa suolo", poiché, incentivando il mantenimento di spazi naturali e seminaturali, contribuisce alla riduzione della lisciviazione dei nitrati, all'incremento di usi del suolo a minor impiego di input e, più indirettamente, alla difesa dall'erosione. L'Azione partecipa, altresì, agli obiettivi di "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità" e "Salvaguardare e valorizzare il paesaggio agrario" poiché, attraverso il mantenimento degli elementi naturali delle aree agricole, svolge una funzione di supporto alla tutela degli agroecosistemi e della loro fauna e flora selvatiche, ivi comprese le specie di interesse comunitario. Un contributo verrà apportato, infine, all'obiettivo di tutela della risorsa idrica, migliorando la qualità delle acque superficiali.

Obiettivi operativi

Realizzazione di interventi finalizzati alla conservazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario già esistenti.

Le nuove sfide dell'Health Check e del Piano di Rilancio Economico UE - dell'Azione 9 della Misura 214 – Azioni chiave connesse alla sfida "Biodiversità"

L'Azione 9 "Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario" contribuisce al perseguimento della sfida "Biodiversità" attraverso le operazioni connesse alla "Bordi dei campi e fasce riparie perenni e Gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori dei siti Natura".

Descrizione della Azione

La presente Azione si applica su superfici agricole e consiste nella conservazione di spazi naturali e seminaturali e degli elementi dell'agroecosistema e del paesaggio agrario attraverso l'attuazione di impegni come di seguito elencati:

Il beneficiario si impegna per 10 anni alla conservazione degli elementi naturali e paesaggistici su una superficie minima aziendale, comprensiva anche delle tare, pari ad almeno il 5% della S.A.U. attraverso l'attuazione di uno o più impegni come di seguito elencati:

- A. *Mantenimento di piantate (filari di alberi maritati con la vite) e/o di alberi isolati o in filare;*
- B. *Mantenimento di siepi e/o boschetti*
(costituiti da appezzamenti occupati da vegetazione arborea e/o arbustiva inferiori o pari a 0,50 Ha non contigui ad altre superfici a bosco, cioè separati da altre superfici a bosco da una fascia di terreno inerbito larga almeno 10 metri da pianta a pianta, preesistente da almeno cinque anni nel caso di conservazione);
- C. *Mantenimento di stagni, laghetti, e bacini per la fitodepurazione delle acque e relativi capofossi adduttori.*
- D. *Mantenimento di maceri, risorgive e fontanili.*

Il beneficiario si impegna a rispettare le seguenti condizioni:

- E. *maceri, laghetti, stagni, risorgive, devono essere salvaguardati attraverso il mantenimento di un adeguato livello idrico durante tutto l'anno (salvo causa di forza maggiore);*
- F. *nei maceri, laghetti, stagni, risorgive evitare di immettere inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere;*
- G. *conservare (con esclusione di qualsiasi rimozione e utilizzazione degli alberi e/o arbusti) specie arboree o arbustive appartenenti alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati e, nel caso di alberi da frutto, esclusivamente quelli appartenenti alle cultivar fruttifere di ecotipi locali minacciate di estinzione di cui all'Azione 6 della Misura 214;*

Le specie arboree o arbustive oggetto di conservazione sono quelle di cui all'**Elenco delle specie ammesse per Azioni 9 e 10**. Le specie arboree noce, ciliegio e castagno sono ammesse solo nel caso non costituiscano arboreti specializzati;

- H. *conservare specie arboree con esclusione dei pioppi ibridi euroamericani;*
- I. *conservare e far sviluppare specie erbacee acquatiche idrofite ed elofite nei bacini per la fitodepurazione;*
- J. *mantenere una fascia di rispetto circostante le sponde dei maceri, laghetti, stagni, risorgive, bacini per la fitodepurazione estesa almeno cinque metri e rivestita di vegetazione erbacea e/o arborea ed arbustiva;*

K. piantate, siepi, alberi isolati o in filare, boschetti già esistenti dovranno essere salvaguardati mediante il mantenimento di una fascia di rispetto circostante non coltivata e mantenuta a regime sodivo corrispondente almeno alla superficie di proiezione ortogonale della chioma sul terreno e comunque compresa tra 2 e 5 m per ogni lato esterno;

L. nelle fasce di rispetto è vietato l'uso di concimi;

M. nelle fasce di rispetto è vietato l'uso di fitofarmaci e diserbanti;

Nel caso di piantate, la fascia di rispetto può essere oggetto di trattamenti antiperonosporici a base di rame e zolfo indispensabili per il mantenimento della vite e di sfalcio e/o trinciatura della vegetazione anche nel periodo marzo-luglio.

N. la vegetazione erbacea potrà essere controllata manualmente e/o meccanicamente;

O. il controllo della vegetazione erbacea può essere effettuato solo nel periodo 1 agosto – 20 febbraio.

Tale controllo può essere sempre effettuato nel caso di cavedagne di servizio situate nelle fasce di rispetto.

Per l'attuazione degli impegni suindicati il beneficiario si impegna pertanto a rispettare le seguenti condizioni:

- **in tutte le superfici oggetto dell'azione**

- l'attuazione degli impegni G, H, L, M, N, O soprarichiamati.

- **piantate, siepi, alberi isolati o in filare, boschetti** dovranno essere salvaguardati mediante

- l'attuazione dell'impegno K soprarichiamato

La fascia di rispetto mantenuta con l'attuazione dell'impegno K deve essere in ogni caso non inferiore a 2 metri per lato.

- nel caso di conservazione di siepi realizzate con l'applicazione dell'Azione 3 della Misura 216 la distanza sulla fila non deve essere superiore a 1,5 metri e la distanza tra le file non deve essere superiore a 3 metri. Nel caso di conservazione di boschetti realizzati con l'applicazione dell'Azione 3 della Misura 216, la distanza non deve essere superiore a 3 metri da pianta a pianta (arbusti compresi);

- Per i primi quattro anni di impegno nella conservazione di siepi e boschetti realizzati con l'applicazione dell'Azione 3 della Misura 216, il controllo della vegetazione può essere anticipato ed effettuato anche con lavorazioni meccaniche del terreno. La possibilità di controllare meccanicamente la vegetazione erbacea di siepi e boschetti realizzati con l'applicazione dell'Azione 3 della Misura 216, anche in tempi diversi dal periodo 1 agosto – 20 febbraio, vale solo per le file interne; per le file esterne tale possibilità esiste solo per 2 metri a partire dal tronco. Pertanto l'eventuale parte di fascia di rispetto esterna eccedente 2 metri deve essere mantenuta inerbita e può essere sfalcata e/o trinciata solo nel periodo 1 agosto – 20 febbraio. Si precisa che le

eventuali fasce di rispetto eccedenti 2 metri devono essere inerbite, spontaneamente o con semina di miscugli costituiti prevalentemente da graminacee, e possono essere sfalciate o trinciate solamente nel periodo 1 agosto - 20 febbraio.

- Nelle siepi e nei boschetti realizzati con l'Azione 3 della Misura 216 in caso di mancato attecchimento le piante devono essere sostituite. Inoltre, gli elementi e/o materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.) eventualmente utilizzati per favorire l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine, devono essere rimossi e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge entro il quarto anno di impegno.
- E' altresì necessario arricchire le siepi e i boschetti con specie arboree o arbustive, qualora giudicate insufficienti dagli Uffici competenti.
- **maceri, laghetti, stagni, risorgive e fontanili** devono essere salvaguardati mediante:
 - l'attuazione degli impegni E, F, J soprarichiamati
 - Il livello idrico non deve essere mai inferiore a 50 cm nei punti di massima profondità, l'estensione della superficie sommersa non deve essere mai inferiore ad un terzo della superficie oggetto di aiuto. Le cause di forza maggiore che impediscono il mantenimento dei livelli idrici minimi, debitamente documentate, devono essere comunicate immediatamente al verificarsi dell'evento all'Ufficio competente per l'istruttoria.

Per favorire la diversità biologica nel corso della manutenzione è fatto obbligo di:

- conservare sponde dolcemente digradanti (indicativamente con pendenza inferiore a 25 gradi)
- evitare la formazione di angoli retti nel perimetro delle sponde;
- conservare una o più isole semisommerse completamente circondate dall'acqua;
- non superare i 2 metri di profondità massima e un metro di profondità media;
- non praticare l'acquacoltura e la pesca sportiva.
- **bacini per la fitodepurazione delle acque di scolo aziendali** devono essere salvaguardati mediante:
 - l'attuazione dell'impegno J soprarichiamato
 - facendo conservare e sviluppare specie erbacee acquatiche idrofite ed elofite nei bacini per la fitodepurazione. Al fine di consentire la fitodepurazione naturale delle acque deve pertanto essere favorita al massimo la presenza di piante acquatiche quali:
 - le elofite, piante che rimangono con apparato radicale e parte basale quasi sempre sommerso mentre foglie e fiori emergono dall'acqua (tife, cannuce di palude, iris gialli, giunchi, carici ecc.)

- le idrofite radicanti sommerse e semisommerse, piante radicate al fondo che restano sommerse e piante radicate al fondo con foglie e fiori semisommersi (ninfee, potamogeti, ceratofilli, miriofilli ecc.)
 - le idrofite fluttuanti, piante liberamente galleggianti non radicate al fondo (lenticchie d'acqua, ecc.)
- l'immissione di acque provenienti esclusivamente dalla rete di scolo aziendale ed evitando l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere.

Al fine di salvaguardare la presenza e lo sviluppo delle piante acquatiche dovrà inoltre essere impedita la presenza della nutria (*Myocastor coypus*) anche attraverso la manutenzione di una recinzione del bacino con rete metallica mantenuta a contatto del suolo o parzialmente interrata, sostenuta da pali in legno infitti a pressione ed alta almeno 50 cm.

E' altresì vietata l'immissione di pesci, con particolare riferimento alla carpa erbivora e di anatre e/o oche domestiche e semidomestiche.

I bacini per la fitodepurazione delle acque di scolo aziendali devono inoltre essere conservati rispettando le seguenti prescrizioni:

- la superficie del bacino deve essere non inferiore a 1000 mq; il volume di accumulo idrico annuo del bacino dovrà comunque essere equivalente ad almeno 100 metri cubi per ettaro di SAU aziendale, il bacino, con una profondità utile di almeno 50 cm, deve pertanto essere esteso circa 200 mq per ogni ettaro di SAU interessata. La superficie occupata dal capofosso di adduzione delle acque può essere estesa fino ad un massimo pari al 10% dell'area del bacino di fitodepurazione, comprese le fasce di rispetto permanentemente inerbite estese da 2 a 5 metri per lato e rivestite di vegetazione erbacea e/o arborea ed arbustiva; l'area interessata dal bacino di fitodepurazione e dal relativo capofosso può comunque risultare allagata anche solo temporaneamente;
- il bacino di fitodepurazione deve essere conservato nell'area altimetricamente più depressa dell'azienda agricola, avendo cura di favorire l'entrata dell'acqua per gravità durante gli eventi meteorici attraverso il capofosso di adduzione mantenuto in efficienza. Si precisa che possono essere conservati anche più bacini e relativi capofossi nell'ambito della stessa azienda;
- al termine del capofosso adduttore deve essere presente una soglia di accesso dell'acqua di scolo al bacino, tale da stabilizzare la quota di fondo del capofosso stesso;
- la fuoriuscita dell'acqua dal bacino deve avvenire mantenendo un manufatto di scarico (troppo pieno) in grado di assicurare il mantenimento di una quota d'acqua media all'interno del bacino non inferiore a 50 cm. La profondità del bacino non deve pertanto essere inferiore a 50 cm rispetto alla quota del piano di campagna. La profondità massima non deve essere superiore a 2 metri. Al fine di favorire l'insediamento e la presenza delle piante acquatiche, è fatto inoltre obbligo di mantenere sponde dolcemente digradanti (con pendenza inferiore a 25 gradi), evitando la formazione di angoli retti nel perimetro delle

sponde. Il bacino può essere caratterizzato anche da elementi interni quali uno o più isolotti semisommersi caratterizzati anch'essi da sponde con pendenza inferiore ai 25 gradi. Per assicurare una più prolungata presenza di acqua anche in mancanza di piogge internamente al bacino devono essere inoltre mantenute depressioni con profondità compresa tra 0,50 e 2 metri su almeno un terzo della superficie del bacino. Il fondo del bacino non deve essere rivestito con teli impermeabili;

- l'immissione di acqua irrigua è vietata;
- l'eventuale controllo meccanico o manuale della vegetazione acquatica è consentito solo nel periodo 1 novembre – 31 gennaio, la biomassa della vegetazione deve essere asportata e può essere utilizzata per fini energetici e/o compostaggio solo in ambito aziendale.

In ogni caso, restano valide le modalità di gestione relative agli elementi conservati e/o ripristinati, previste in altri quadri normativi in vigore competenti per materia.

Il beneficiario inoltre è tenuto nel periodo di impegno a conservare, presso la sede dichiarata all'atto di presentazione della domanda, un registro sul quale devono essere annotate da parte dello stesso beneficiario, nell'arco delle 48 ore dall'esecuzione, tutte le operazioni tecniche che si attuano durante il periodo di impegno.

Localizzazione

L'Azione si applica esclusivamente nelle zone omogenee di pianura e collina.

In particolare, nelle zone omogenee di collina l'Azione si applica esclusivamente nelle aziende che adottano contestualmente anche l'Azione 2 "Produzione Biologica", oppure nelle aziende ricadenti nelle aree preferenziali individuate per la presente Azione.

Nel rispetto dei vincoli indicati sopra, si stabilisce una priorità per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- *Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.*

Per ulteriori priorità ci si riferisce al paragrafo 1 del Programma Operativo dell'Asse 2.

Beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile

Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario si impegna per 10 anni alla conservazione degli elementi naturali e paesaggistici su una superficie minima aziendale, comprensiva anche delle tare, pari ad almeno il 5% della S.A.U.

L'estensione minima di cui sopra (5% della SAU) è, in ogni momento del periodo di impegno, da riferire alla superficie aziendale come dichiarata nella domanda iniziale di impegno.

Le particelle agricole oggetto di domanda di aiuto non sono permutabili nel periodo di impegno.

Sono oggetto della presente Azione:

1. obbligatoriamente le superfici impegnate con l'Azione 3 della Misura 216 (ripristino di spazi naturali su almeno il 5% della SAU)
2. le superfici occupate da elementi naturali già presenti, corrispondenti a quelli previsti dalla presente azione, fino al raggiungimento della superficie massima prevista (10% della SAU.).

Si precisa che la presente Azione, può interessare contemporaneamente le superfici di cui al precedente punto 1 e 2 per una estensione massima comunque non superiore al 10% della SAU.

Si precisa inoltre che per le superfici di cui al punto 1, il periodo decennale di impegno decorre dalla medesima annualità di adesione all'Azione 3 della Misura 216; ciò vale anche per le eventuali altre superfici di cui al suindicato punto 2 aggiuntive alla superficie oggetto dell'Azione 3. E' pertanto obbligatoria la contemporanea presentazione della domanda di pagamento dell'Azione 3 della Misura 216 con la presentazione della domanda di pagamento dell'Azione 9.

La realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici, attraverso l'applicazione della Misura 216 – Azione 3, necessari per ottemperare ai requisiti richiesti dall'Azione 9 e dall'Azione 2, è da attuarsi entro il 15 maggio 2014.

In tale caso, il beneficiario dell'Azione 3 della Misura 216 dovrà presentare domanda di pagamento per l'Azione 9 della Misura 214 entro il 15 maggio per poter beneficiare degli aiuti previsti per tutta la durata dell'impegno delle medesima Azione 9.

Qualora non sia possibile procedere all'impianto e/o alla realizzazione degli elementi naturali (siepi, piantate, boschetti, stagni e laghetti) a valere sulla Misura 216 – Azione 3 entro il 15 maggio 2014, è necessario darne motivata comunicazione agli Uffici competenti per territorio, che

- a) in caso di adozione dell'Azione 3 della Misura 216 per ottemperare ai requisiti richiesti per l'adesione all'Azione 2 della Misura 214, possono prorogare tale termine fino al 31 marzo dell'anno successivo;
- b) in caso di adozione dell'Azione 3 della Misura 216 non connessa al rispetto dei requisiti richiesti per l'adesione all'Azione 2 della Misura 214, attivano la procedura di decadenza della domanda di aiuto della medesima Azione 3.

Per i casi di cui alla lettera a), il beneficiario dell'Azione 3 della Misura 216 non potrà presentare domanda di pagamento per l'Azione 9 della Misura 214 e l'elemento naturale

realizzato sarà comunque sottoposto ad impegno e all'applicazione dei controlli previsti per l'Azione 9 della Misura 214 finalizzati alla verifica del rispetto dei requisiti previsti per l'Azione 2 della Misura 214, nei limiti previsti dall'Azione medesima. Inoltre, il beneficiario della Misura 216 – Azione 3 non potrà beneficiare degli aiuti previsti dall'Azione 9 della Misura 214 con riferimento alla relativa domanda di aiuto presentata.

In ogni caso:

- sulla superficie oggetto della realizzazione degli elementi naturali, dal 1° gennaio 2014 al momento della realizzazione dell'elemento naturale non deve essere praticata nessuna coltura ad eccezione delle operazioni di trinciatura della vegetazione o di preparazione del terreno;
- il periodo decennale di impegno dell'Azione 9 della Misura 214 decorre dal 1° gennaio 2014.

Nel caso di aziende composte da più corpi nettamente separati, tale impegno può essere applicato anche soltanto per uno, facendo riferimento alla percentuale della S.A.U. del corpo medesimo, o, in alternativa, facendo riferimento alla percentuale dell'intera SAU aziendale, la realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici può essere effettuata anche solo su uno o più corpi.

Si specifica che nel caso di applicazione della presente Azione, effettuata obbligatoriamente in virtù di quanto disposto per l'adesione in pianura all'Azione 2 "Produzione biologica" della Misura 214, la realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici va effettuata sul corpo/sui corpi aziendali oggetto dell'Azione 2 della Misura 214.

Nelle aree preferenziali di collina la percentuale minima e massima della SAU sulla quale si applica l'azione è la parte di SAU aziendale situata in area preferenziale. Pertanto anche la conservazione degli elementi naturali e paesaggistici è da applicarsi solo all'interno delle aree preferenziali.

Qualora l'azienda sia costituita da più corpi, ma situata nella stessa area omogenea, la superficie globale interessata all'aiuto può essere localizzata su uno o più corpi.

Le specie arboree o arbustive conservate devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati; sono comunque esclusi i pioppi ibridi euroamericani e gli alberi da frutto eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali minacciati di estinzione;

Non concorrono al calcolo della superficie occupata da elementi naturali e paesaggistici, gli esemplari arborei ed arbustivi presenti in parchi e giardini e comunque nelle aree adiacenti (per un raggio di 50 m) le abitazioni, nonché le zone umide di estensione superiore a 2 ettari, ad esclusione dei bacini di fitodepurazione delle acque realizzati con l'Azione 3 della Misura 216, ed i bacini di qualunque dimensione dove venga praticata l'acquacoltura.

I maceri storicamente esistenti e le piantate (filari di alberi maritati alla vite) non sono oggetto dell'obbligo di mantenere una distanza minima di 50 metri dalle abitazioni.

Non concorrono altresì le superfici:

- *imboschite in applicazione dei Regolamenti comunitari sull'imboschimento dei terreni agricoli o sul ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali;*
- *a partire dall'annualità 2012, ricadenti nel medesimo campo applicativo definito dalla DGR n. 94 del 30 gennaio 2012 "Disposizioni regionali per l'attuazione della condizionalità di cui al Reg. (CE) 73/2009 in Regione Emilia-Romagna a decorrere dal 2012.", così come definito al paragrafo "Descrizione dello standard e degli impegni" di cui allo Standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua".*

Entità dell'aiuto

L'aiuto non potrà essere concesso a superfici superiori al 10% della S.A.U. Il sostegno verrà commisurato alla superficie effettivamente investita ad elementi naturali e paesaggistici, comprese le relative fasce minime di rispetto nella misura di:

	1° QUINQUENNIO	2° QUINQUENNIO
Pianura	0,12 Euro/mq/anno	0,1 Euro/mq/anno
Collina	0,06 Euro/mq/anno	0,05 Euro/mq/anno

Fatta salva la sussistenza di corpi separati, la SAU di riferimento è quella desumibile dalla domanda di pagamento per l'annualità di riferimento del sostegno.

Qualora le superfici oggetto dell'applicazione dell'Azione ricadano nelle aree di pianura della Rete Natura 2000, i sostegni finanziari sono incrementati dell'8%, come riportato nella tabella seguente.

	1° QUINQUENNIO	2° QUINQUENNIO
Pianura	0,13 Euro/mq/anno	0,11 Euro/mq/anno

Sulle superfici oggetto dell'Azione non possono essere attuate altre Azioni della Misura "Pagamenti agroambientali".

La superficie oggetto di aiuto dovrà essere calcolata pertanto comprendendo:

- nel caso di alberi e arbusti già presenti, la superficie occupata dalla proiezione ortogonale della loro chioma sul terreno (anche se occupata da fossi di scolo e/o cavedagne) e comunque una fascia di rispetto non inferiore a 2 metri per lato;
- nel caso di siepi e boschetti, la superficie compresa tra una distanza minima di metri 2 e massima di metri 5 per ogni fila esterna;
- nel caso di piantate, il calcolo della superficie oggetto di aiuto può far riferimento alla sistemazione storica "a cavalletto", cioè fino a 3 metri di larghezza per ogni lato della piantata, comprendendo pertanto anche la vite maritata agli alberi;
- nel caso di specchi d'acqua, per calcolare l'importo dell'aiuto si fa riferimento alla superficie effettivamente occupata dallo specchio d'acqua maggiorata della fascia di rispetto adiacente le sponde per la larghezza di metri 5;
- nel caso di bacini di fitodepurazione si fa riferimento alla superficie soggetta a sommersione maggiorata di una fascia di rispetto circostante larga 5 metri; nel caso del relativo capofosso di adduzione delle acque si fa riferimento alla superficie da esso occupata dal capofosso maggiorata della fascia di rispetto estesa da 2 a 5 metri per lato;

- in ogni caso, per concorrere al calcolo della superficie di premio, gli stagni e i laghetti e gli specchi d'acqua in genere, esclusi i bacini di fitodepurazione realizzati con l'Azione 3 della Misura 216, devono essere singolarmente pari o inferiori ad ettari due (fascia di rispetto circostante le sponde esclusa) e devono comunque essere separati da una fascia di terreno larga almeno 50 metri (dove è possibile impiantare boschetti) da analoghe superfici presenti in azienda, ad esclusione dei "prati umidi" realizzati con l'Azione F1 di cui al Reg. (CEE) n. 2078/92, con l'Azione 10 intervento F1 di cui al Reg. (CE) n. 1257/1999 e con l'Azione 10 intervento F1 di cui al Reg. (CE) n. 1698/2005.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

I pagamenti agroambientali relativi alla presente Azione sono in particolare coerenti con i quadri normativi e di sostegno attinenti all'adozione di misure di conservazione nelle aree della Rete Natura 2000 delle Direttive Uccelli e Habitat e di misure per la tutela della qualità delle acque superficiali e profonde in applicazione della Direttiva Nitrati.

Elenco delle specie ammesse per Azioni 9 e 10

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Cipresso (*)	X	X	X
2) Leccio (*)	X	X	X
3) Pino domestico (*)	X	X	X
4) Pino marittimo	X		
5) Farnia	X	X	
6) Frassino ossifillo	X	X	
7) Pioppi (bianco,nero, tremulo)	X	X	X
8) Salici	X	X	X
9) Ontani	X	X	X
10) Carpino bianco	X	X	X
11) Acero campestre	X	X	X
12) Olmo	X	X	X
13) Noce		X	X
14) Robinia (**)	X	X	X
15) Pero selvatico(**)	X	X	X
16) Melo selvatico(**)	X	X	X
17) Albero di Giuda o Siliquastro		X	X
18) Tiglio		X	X
19) Ciliegio		X	X
20) Rovere		X	X
21) Sorbo domestico(**)			X
22) Gelsi	X	X	X
23) Bagolaro		X	X
24) Roverella		X	X
25) Orniello		X(**)	X
26) Pino silvestre			X
27) Carpino nero		X(**)	X
28) Castagno			X
29) Ciavardello			X
30) Cerro			X
31) Sorbo uccellatori(**)			X
32) Frassino maggiore	X(**)	X(**)	X
33) Tasso	X	X	X
34) Platano		X(**)	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

(*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (Collina) e Ferrara (Litorale).

(**) Solo nel caso di mantenimento.

SPECIE ARBUSTIVE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Prugnolo (<i>Prunus spinosa</i>)	X	X	X
2) Biancospino (***) (<i>Crataegus monogina</i>)	X	X	X
3) Sanguinello (<i>Cornus sanguinea</i>)	X	X	X
4) Ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i>)	X	X	X
5) Frangola (<i>Frangula alnus</i>)	X	X	X
6) Fusaggine (<i>Evonymus europeus</i>)	X	X	X
7) Sambuco (<i>Sambucus nigra</i>)	X	X	X
8) Spino cervino (<i>Rhamnus catharticus</i>)	X	X	X
9) Viburno palle di neve (<i>Viburnum opulus</i>)	X	X	X
10) Lentaggine (<i>Viburnum tinus</i>)	X	X	X
11) Lantana (<i>Viburnum lantana</i>)	X	X	X
12) Azzeruolo (***) (<i>Crataegus azarolus</i>)			X
13) Nespolo (***) (<i>Mespilus germanica</i>)			X
14) Marruca o Paliuro (<i>Paliurus spina christi</i>) (***)		X	X
15) Ginestre			X
16) Emero (<i>Coronilla emerus</i>)	X	X	X
17) Ginepro (<i>Juniperus communis</i>)	X		X
18) Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>)		X	X
19) Bosso (<i>Buxus sempervirens</i>)		X	X
20) Olivello spinoso (<i>Hippophae rhamnoides</i>)	X	X	X
21) Corniolo (<i>Cornus mas</i>)	X	X	X
22) Tamerice (<i>Tamarix gallica</i>)	X	X	X
23) Olivello di Boemia (<i>Elaeagnus angustifoliae</i>)	X	X	
24) Vesicaria (<i>Colutea arborescens</i>)		X	X
25) Maggiociondolo (<i>Laburnum anagyroides</i>)			X
26) Scotano (<i>Cotinus coggyria</i>)	X	X	X
27) Mirabolano (<i>Prunus cerasifera</i>)	X	X	X
28) Agazzino (***) (<i>Pyracantha coccinea</i>)		X	X
29) Alaterno (<i>Rhamnus alaternum</i>)			X
30) Agrifoglio (<i>Ilex aquifolium</i>)			X
31) Alloro (<i>Laurus Communis</i>)	X	X	X
32) Amorfa (***) (<i>Amorpha fruticosa</i>)	X	X	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

(***) Solo in caso di mantenimento.

Allegato n. 3 - Programma Operativo della Misura 216 Azione 3



MISURA 216
SOSTEGNI AGLI INVESTIMENTI NON
PRODUTTIVI

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto vi) - Sottosezione 1 Articolo 41

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA
AZIONE 3
Ripristino degli spazi naturali e seminaturali e del paesaggio
agrario
Annualità 2014

Le parti in carattere corsivo sono tratte dal P.S.R. 2007-2013

INDICE

1	Obiettivi
2	Caratteristiche della Misura
3	Beneficiari
4	Requisiti
5	Aree di applicazione
6	“Domande di aiuto”
7	Selezione delle domande di aiuto
8	Gestione finanziaria
9	Istruttoria delle domande
10	“Domande di pagamento”
11	Cambio di beneficiario/Subentro negli impegni
12	Controlli
13	Perdita dei requisiti e inadempimenti
14	Riferimenti normativi

Riferimenti

Scheda Tecnica attuativa dell’Azione 3 attivata con l’avviso pubblico regionale

Principali definizioni e abbreviazioni

P.S.R. 2007-2013:	Programma di Sviluppo Rurale in attuazione del Reg. (CE) n. 1698/2005
A.G.R.E.A.	Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura. Organismo pagatore regionale (O.P.R.)
Avviso pubblico regionale	Modalità attuativa prevista dalle modifiche al PSR (Versione 8 e 9).
Domanda di aiuto:	domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 (art. 2, lett. a), del Reg. (UE) n. 65/2011)
Domanda di pagamento:	domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali (art. 2, lett. b), del Reg. (UE) n. 65/2011)
Altra dichiarazione:	qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalla domanda di pagamento e/o di aiuto, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale (art. 2, lett. b), del Reg. (UE) n. 65/2011)
Rete Natura 2000	i richiami alla Direttiva n. 79/409/CEE sono da intendersi riferiti alla Direttiva 2009/147/CE

Scheda tecnica attuativa dell’Azione 3 della Misura 216: specifiche tecniche.

1. Obiettivi

Il presente Programma Operativo di Misura si pone l'obiettivo di definire in dettaglio le modalità di gestione e le procedure di accesso ai finanziamenti previsti dall'Azione 3 della Misura 216 del P.S.R. 2007-2013 per l'annualità 2014.

Il presente Programma costituisce anche avviso pubblico regionale per l'attuazione delle previsioni del P.S.R. 2007-2013.

2. Caratteristiche della Misura

La Misura 216 prevede le seguenti Azioni:

- Azione 1 - Accesso al pubblico e gestione faunistica
- Azione 2 - Conservazione di ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistica
- Azione 3 - Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario

Per il dettaglio degli impegni si rimanda alla descrizione delle Azioni contenuta nel P.S.R. 2007-2013 e alle ulteriori specificazioni contenute nelle "Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 216".

Il presente Programma Operativo di Misura riguarda esclusivamente l'Azione 3 "Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario". Le Azioni 1 e 2 della Misura 216 sono disciplinate con specifico atto regionale.

3. Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti previsti dall'Azione 3 della Misura 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi", gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile iscritti nell'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata e inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A. che si impegnano a dare applicazione all'Azione.

4. Requisiti

Per beneficiare dei sostegni finanziari previsti dall'Azione 3 della Misura 216, i richiedenti devono possedere e rispettare i requisiti e le condizioni di accesso prescritte nel P.S.R. 2007-2013 e nella "Scheda tecnica attuativa" allegata al presente avviso.

E' altresì necessario che i soggetti interessati alla presentazione di domanda di aiuto sull'Azione 3 della Misura 216 presentino contestualmente domanda di aiuto sull'Azione 9 della Misura 214, assumendo gli impegni previsti dall'Azione 9 medesima.

I soggetti richiedenti il sostegno dell'Azione 3 della Misura 216 che non siano collocati in posizione utile al finanziamento dell'Azione 9 della Misura 214 dovranno comunque

rispettare gli impegni previsti dalla medesima Azione 9.

Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

Il beneficiario deve garantire l'ottemperanza agli adempimenti previsti a prescindere dalla durata del titolo di possesso delle superfici sussistente all'atto di presentazione della "domanda di aiuto".

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per l'Azione 3 della Misura 216 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza maggiore) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Aree di applicazione

La Misura si applica nel territorio regionale, distinguendo gli ambiti territoriali della "pianura", della "collina" e della "montagna", come individuati nel Piano Territoriale Paesistico Regionale. Per ciascuna Azione gli ambiti territoriali ammissibili sono indicati nelle relative schede.

Inoltre, con l'obiettivo di concentrare gli interventi previsti nei territori a maggiore sensibilità ambientale sono individuate, delle aree preferenziali di applicazione, specificamente indicate nelle schede di Azione. Tra le aree preferenziali, in particolare, si definiscono le aree della Rete Natura 2000 e le aree vulnerabili della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) quali aree a cui viene attribuito un livello di priorità assoluto per l'applicazione della Misura.

Ai fini della delimitazione delle aree si farà riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2. del P.S.R. 2007-2013, nonché alla descrizione delle Azioni contenuta nel medesimo P.S.R. 2007-2013, alle ulteriori specificazioni contenute nelle "Schede tecniche attuative" e nel Programma Operativo dell'Asse 2.

Ai fini della individuazione delle aree preferenziali definite per l'Azione 3 della Misura 216 si farà riferimento alle descrizioni contenute nel P.S.R. 2007-2013, come recepite nel Programma Operativo dell'Asse 2.

Per le particelle agricole ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della "domanda di aiuto", se gli impegni e/o gli interventi sono

rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa in questione. Attualmente la L.R. 7/2004 ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella deliberazione regionale n. 1191/2007.

6. “Domande di aiuto”

Presentazione

Con riferimento all'art. 2 del Reg. (UE) n. 65/2011 ed al punto 5.3.2.4, del P.S.R. 2007-2013, possono beneficiare dei sostegni previsti in attuazione dell'Azione 3 gli imprenditori agricoli di cui al precedente paragrafo 3 “Beneficiari” che in seguito alla presentazione di una “domanda di aiuto” risultano collocati in posizione utile per il finanziamento nella specifica graduatoria.

Per la compilazione e la presentazione delle domande si fa riferimento alle disposizioni contenute nella “Procedura Operative Generale per la presentazione delle domande” di AGREA di cui alla determinazione n. 4355 del 2008 e sue successive integrazioni.

Le scadenze per la presentazione delle domande di aiuto è fissata al **16 dicembre 2013**; detta scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie.

La data di presentazione della domande decorre dal **4 novembre 2013**.

Possono essere presentate “domande di aiuto” unicamente se riguardanti particelle non già oggetto di impegni “non ancora conclusi” riferibili alla attuazione di precedenti programmi agroambientali.

Non potrà essere ammessa a pagamento la realizzazione degli elementi naturali previsti dalla presente azione qualora ricadenti su superfici soggette ad obblighi inerenti allo Standard 5.2. (Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua) di cui al DM 30125 del 22/11/09 e sue successive modifiche ed integrazioni. Tali superfici potranno comunque essere computate ai fini del raggiungimento del requisito minimo di estensione pari al 5% della SAU richiesta dall'Azione 9 della Misura 214 e dalla presente Azione 3.

Nel caso in cui le superfici per le quali è richiesta l'adesione all'Azione 3 siano ubicate in territori di più Amministrazioni competenti, i requisiti di accesso faranno comunque riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda di aiuto, fatte salve le eccezioni specificamente previste nel P.S.R. 2007-2013 e nella “Scheda tecnica attuativa”.

Per l'Azione 3 della Misura 216 del P.S.R. 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna non concede supporti finanziari per particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

Competenza

La domanda di aiuto è **unica** anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Se le particelle agricole oggetto di un medesimo impegno ricadono in territori di più Amministrazioni la competenza relativa all'istruttoria delle domande presentate a valere

sul presente avviso pubblico è attribuita all'Amministrazione in cui è ubicata la maggior parte della SAU.

7. Selezione delle “domande di aiuto”

I riferimenti per l'applicazione delle procedure selettive oltre al presente avviso sono

- il P.S.R. 2007-2013 (in particolare il paragrafo 5.3.2.3 “Aree preferenziali”),
- il P.O. Asse 2, specie con riferimento alle priorità territoriali e soggettive.

8. Gestione finanziaria

Con riferimento alla gestione finanziaria del P.S.R. 2007-2013, le risorse disponibili per il presente avviso pubblico ammontano a Euro 110.769.

9. Istruttoria delle domande

Le amministrazioni territoriali competenti individuano il Responsabile del procedimento amministrativo, la struttura preposta all'istruttoria e ad ogni adempimento procedurale, nonché gli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti e ne danno opportuna comunicazione.

Ad avvenuta ricezione e protocollazione delle domande di aiuto le Amministrazioni dovranno provvedere all'istruttoria di ammissibilità ed ai necessari controlli.

Le Amministrazioni provvederanno ad inviare al Responsabile del Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatoria entro 75 giorni di calendario dal termine fissato da A.G.R.E.A. per l'acquisizione della copia cartacea delle domande l'elenco approvato, con atto formale, delle istanze ammissibili, nonché delle istanze non ritenute ammissibili per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Il Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie della Regione Emilia-Romagna, sulla base delle risultanze degli elenchi delle domande ammissibili provvederà ad attribuire i corrispondenti punteggi ottenuti dall'applicazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle procedure selettive definiti dal P.O. Asse 2, che verranno normalizzati a livello regionale, secondo la procedura definita nel predetto P.O. Asse 2.

Sarà cura del medesimo Responsabile approvare entro 15 giorni dall'acquisizione degli atti di ammissibilità delle Amministrazioni provinciali approvare la graduatoria delle domande ammissibili, individuando le domande ammesse ad aiuto.

Qualora le risorse disponibili coprano il fabbisogno finanziario di tutte le istanze pervenute e risultate ammissibili non si procederà alla valutazione di merito e dette istanze saranno ordinate in funzione del numero di domanda AGREA.

Il Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione provvederà alla pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale dell'elenco dei beneficiari e provvederà a darne immediata comunicazione alle Amministrazioni territoriali competenti affinché provvedano alla concessione dell'aiuto.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e tramite affissione all'albo pretorio provinciale.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Responsabile del Servizio Programmi, monitoraggio, valutazione della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie, Dott. Giorgio Poggioli, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

10. “Domande di pagamento”

Con riferimento all'art. 2 del Reg. (UE) n. 65/2011 lettera b) e successive modifiche ed integrazioni, i sostegni previsti dall'Azione 3 della Misura 216 possono essere corrisposti ai beneficiari che presentano la “domanda di pagamento”.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Le domande di pagamento devono essere presentate all'Amministrazione territoriale competente:

- ad avvenuta realizzazione degli investimenti oggetto dell'Azione che dovrà essere effettuata entro e non oltre la data per l'ultimazione dei lavori indicata nella notifica di concessione ai beneficiari;
- entro la data ultima utile per la presentazione delle domande riportata nella notifica di concessione ai beneficiari.
-

11. Cambio di beneficiario/Subentro negli impegni

Nell'ipotesi di subentro di un soggetto al beneficiario dell'Azione 3 della Misura 216 si dovrà fare riferimento alle seguenti due tipologie:

- qualora il cedente sia anche beneficiario dell'Azione 9 della Misura 214, si configura un cambio di beneficiario regolato ai sensi di quanto già previsto nella Misura 214;
- qualora il cedente non sia beneficiario dell'Azione 9 della Misura 214, si configura un subentro negli impegni regolato analogamente a quanto previsto per le Misure 211 e 212.

Pertanto, si dovranno seguire le relative procedure di riferimento.

12. Controlli

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato:

- nel Reg. (UE) 65/2011 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare gli articoli

della Parte II “Norme in materia di gestione e di controllo”, Titolo II “Sostegno allo sviluppo rurale nell’ambito dell’Asse 1 e dell’Asse 3 e per determinate Misure contemplate dall’Asse 2 e dall’Asse 4”;

- nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013;
- nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1107 del 27 luglio 2011 recante “Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2010) 9357 del 17/12/2010. PSR 2007-2013. Modifiche alla deliberazione n. 1006/2008 - Asse 2. Individuazione delle violazioni di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata di cui al Reg. (UE) 65/2011 e al DM MIPAAF 30125/2009 e successive modifiche ed integrazioni a partire dall’annualità di pagamento 2011”;
- nel DM MIPAAF n. 30125 del 22 dicembre 2010 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” e sue successive modifiche ed integrazioni.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all’Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

Con riferimento all’effettuazione dei controlli si specifica che i beneficiari sono tenuti per ogni intervento:

- per i casi di piantumazione, a conservare ogni fattura relativa a materiale acquistato (piante, eventuali shelter e/o altri tipi di protezione, tutori ecc.);
- per i casi di scavi e/o movimento terra
 - realizzati con il ricorso a terzi, a conservare ogni fattura giustificativa di spesa del servizio prestato;
 - realizzati senza il ricorso a terzi, a dimostrare di disporre in azienda delle macchine operatrici adeguate alla realizzazione degli interventi (documentazione UMA aziendale);
- per la realizzazione di interventi che richiedono l’acquisto di eventuali paratoie, tubazioni o manufatti in genere, a conservare ogni fattura giustificativa di spesa del materiale acquistato.

13. Perdita dei requisiti e inadempimenti

In relazione alla connessione esistente tra l’Azione 3 della Misura 216 e l’Azione 9 della Misura 214, per quanto concerne il mancato rispetto degli impegni e/o la perdita dei requisiti si fa riferimento a quanto previsto nel Programma Operativo della Misura 214.

E’ inoltre previsto il “recupero degli importi indebitamente percepiti” (vedi art. 5 del Reg. (UE) n. 65/2011 e art. 80 del Reg. (CE) 1122/2009).

14. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi e loro successive modifiche e integrazioni:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna
- Reg. (CE) n. 1290/2005 e successive modifiche ed integrazioni
- Reg. (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni
- Reg. (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche ed integrazioni
- Reg. (UE) n. 65/2011 e successive modifiche ed integrazioni
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia

Riferimento - P.O. Misura 216 Azione 3

AZIONE 3 - Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione partecipa all'obiettivo specifico "Tutela della risorsa suolo", poiché, incentivando il ripristino di spazi naturali e seminaturali, contribuisce alla riduzione della lisciviazione dei nitrati, all'incremento di usi del suolo a minor impiego di input e, più indirettamente alla difesa dall'erosione. L'Azione partecipa, altresì, agli obiettivi di "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità" e "Salvaguardare e valorizzare il paesaggio agrario" poiché, attraverso il ripristino degli elementi naturali delle aree agricole, svolge una funzione di supporto alla tutela degli agroecosistemi e della loro fauna e flora selvatiche, ivi comprese le specie di interesse comunitario. L'azione contribuisce inoltre all'obiettivo di tutela della risorsa idrica, migliorando la qualità delle acque superficiali.

Obiettivi operativi

Realizzazione di investimenti non produttivi finalizzati al ripristino degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario.

Descrizione della Azione

Realizzazione di uno o più elementi, naturali e seminaturali come di seguito elencati:

- *siepi anche alberate anche con finalità di fasce tampone per ridurre il fenomeno di trasporto di elementi inquinanti di vario tipo;*
- *boschetti (costituiti da appezzamenti occupati da vegetazione arborea e/o arbustiva inferiori o pari a 0,50 Ha non contigui ad altre superfici a bosco, cioè separati da superfici a bosco da una fascia di terreno inerbito larga almeno 10 metri),*
- *stagni, laghetti, e bacini per la fitodepurazione delle acque. I bacini per la fitodepurazione possono essere realizzati esclusivamente nella zona omogenea di pianura.*

La realizzazione dei suindicati elementi deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- **in tutte le superfici oggetto dell'azione**
 - *la piantumazione di specie arboree o arbustive appartenenti alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati e, nel caso di alberi da frutto, esclusivamente di quelli appartenenti alle cultivar fruttifere di ecotipi locali minacciate di estinzione di cui all'Azione 6 della Misura 214;*

- le specie arboree e arbustive da piantumare sono esclusivamente quelle elencate nell'allegato A alla presente Azione, con esclusione pertanto dei pioppi ibridi euroamericani. Le specie arboree noce, ciliegio e castagno sono ammesse solo nel caso non costituiscano arboreti specializzati.
- **siepi e boschetti** devono essere realizzati mediante:
 - la creazione di una fascia di rispetto circostante le piante non coltivata di estensione compresa tra 2 e 5 metri per ogni lato esterno e mantenuta a regime sodivo.

Tale fascia di rispetto deve essere in ogni caso non inferiore a 2 metri per lato.

Nel caso di siepi la distanza di piantumazione sulla fila non deve essere superiore a metri 1,5 e la distanza tra le file non deve essere superiore a metri 3.

Le siepi devono essere polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie tra quelle elencate nell'allegato A, con prevalenza di quelle arbustive.

Nel caso di boschetti la distanza di piantumazione non deve essere superiore a 3 metri da pianta a pianta (arbusti compresi); i boschetti devono essere costituiti da almeno quattro specie arboree diverse e da almeno una specie arbustiva da piantumarsi nella fila esterna.

Si precisa che le fasce di rispetto devono essere inerbite, spontaneamente o con semina di miscugli costituiti prevalentemente da graminacee.
- **laghetti e stagni**, devono essere realizzati mediante:

la creazione di una fascia di rispetto circostante le sponde, estesa almeno cinque metri e rivestita di vegetazione erbacea e/o arborea ed arbustiva.

Per favorire la diversità biologica è fatto obbligo di:

 - a) ottenere sponde dolcemente digradanti (indicativamente con pendenza inferiore a 25 gradi);
 - b) evitare la formazione di angoli retti nel perimetro delle sponde;
 - c) realizzare una o più isole semisommerse completamente circondate dall'acqua con pendenza delle sponde inferiore a 25°;
 - d) non superare i 2 metri di profondità massima e un metro di profondità media.
- **bacini per la fitodepurazione naturale delle acque di scolo aziendali** che devono essere realizzati mediante:

La piantumazione e la disseminazione di specie erbacee acquatiche idrofite ed elofite. Al fine di consentire la fitodepurazione naturale delle acque deve pertanto essere favorita al massimo la presenza e lo sviluppo di piante acquatiche quali:

 - A. le elofite, piante che rimangono con apparato radicale e parte basale quasi sempre sommerso mentre foglie e fiori emergono dall'acqua (tife e cannuce di palude in particolare, iris gialli, giunchi, carici ecc.)

- B. le idrofite radicanti sommerse e semisommerse, piante radicate al fondo che restano sommerse e piante radicate al fondo con foglie e fiori semisommersi (ninfee, nannuferi, potamogeti, ceratofilli, miriofilli ecc.)
- C. le idrofite fluttuanti, piante liberamente galleggianti non radicate al fondo (lenticchie d'acqua, ecc.)

Al fine di salvaguardare la presenza e lo sviluppo delle piante acquatiche deve inoltre essere impedita la presenza della nutria (*Myocastor coypus*) anche attraverso la realizzazione di una recinzione del bacino con rete metallica mantenuta a contatto del suolo o parzialmente interrata, sostenuta da pali in legno infitti a pressione e alta almeno 50 cm.

Al fine di salvaguardare la presenza e lo sviluppo delle piante acquatiche è altresì vietata l'immissione di pesci, con particolare riferimento alla carpa erbivora e di anatre e/o oche domestiche e semidomestiche.

I bacini per la fitodepurazione delle acque di scolo aziendali devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:

- la superficie del bacino deve essere non inferiore a 1000 mq; il volume di accumulo idrico annuo del bacino deve comunque essere equivalente ad almeno 100 metri cubi per ettaro di SAU aziendale, il bacino, con una profondità utile di almeno 50 cm, deve pertanto essere esteso circa 200 mq per ogni ettaro di SAU interessata. Il bacino di fitodepurazione deve inoltre comprendere una fascia di rispetto circostante l'area soggetta a sommersione larga almeno 5 metri e rivestita da vegetazione erbacea e/o arborea ed arbustiva. La superficie occupata dal capofosso di adduzione delle acque può essere estesa fino ad un massimo pari al 10% dell'area del bacino di fitodepurazione, comprese le fasce di rispetto permanentemente inerbite estese da 2 a 5 metri per lato e rivestite di vegetazione erbacea e/o arborea ed arbustiva; l'area interessata dal bacino di fitodepurazione e dal relativo capofosso può comunque risultare allagata anche solo temporaneamente;
- il bacino di fitodepurazione deve essere realizzato nell'area altimetricamente più depresso dell'azienda agricola, avendo cura di favorire l'entrata dell'acqua per gravità durante gli eventi meteorici attraverso il capofosso di adduzione mantenuto in efficienza. Si precisa che possono essere realizzati anche più bacini e relativi capofossi nell'ambito della stessa azienda;
- al termine del capofosso adduttore deve essere realizzata una soglia di accesso dell'acqua di scolo al bacino, tale da stabilizzare la quota di fondo del capofosso stesso;
- la fuoriuscita dell'acqua dal bacino deve avvenire realizzando un manufatto di scarico (troppo pieno) in grado di assicurare il mantenimento di una quota d'acqua media all'interno del bacino non inferiore a 50 cm. La profondità del bacino non deve pertanto essere inferiore a 50 cm. rispetto alla quota del piano di campagna. La profondità massima non deve essere superiore a 2 metri. Al fine di favorire l'insediamento e la presenza delle piante acquatiche, è fatto inoltre obbligo di mantenere sponde dolcemente digradanti (con pendenza

inferiore a 25 gradi), evitando la formazione di angoli retti nel perimetro delle sponde. Il bacino può essere caratterizzato anche da elementi interni quali uno o più isolotti semisommersi caratterizzati anch'essi da sponde con pendenza inferiore ai 25 gradi. Per assicurare una più prolungata presenza dell'acqua anche in mancanza di piogge, devono essere inoltre realizzate depressioni con profondità compresa tra 0,50 e 2 metri su almeno un terzo della superficie del bacino. Il fondo del bacino non deve essere rivestito con teli impermeabili.

Localizzazione

L'Azione si applica esclusivamente nelle zone omogenee di pianura e collina.

In particolare, nelle zone omogenee di collina l'Azione si applica esclusivamente nelle aziende che adottano contestualmente anche l'Azione 2 "Produzione Biologica" della Misura 214 "Pagamenti agroambientali", oppure nelle aziende ricadenti nelle aree preferenziali individuate per la presente Azione.

Nel rispetto dei vincoli indicati sopra, si stabilisce una priorità per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- *Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.*

Per ulteriori priorità ci si riferisce al paragrafo 1 del Programma Operativo dell'Asse 2

Beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile

Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario si impegna a realizzare gli elementi naturali e paesaggistici su una superficie minima aziendale, comprensiva anche delle tare, pari ad almeno il 5% della S.A.U. e comunque non superiore al 10% della SAU.

Nel caso di aziende composte da più corpi nettamente separati, tale realizzazione può essere effettuata anche soltanto per uno, facendo riferimento alla percentuale della S.A.U. del corpo medesimo o, in alternativa, facendo riferimento alla percentuale dell'intera SAU aziendale, la realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici può essere effettuata anche solo su uno o più corpi.

Si specifica che nel caso di applicazione della presente Azione, effettuata obbligatoriamente in virtù di quanto disposto per l'adesione in pianura all'Azione 2 "Produzione biologica" della Misura 214, la realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici va effettuata sul corpo/sui corpi aziendali oggetto dell'Azione 2 della Misura 214.

La realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici, deve essere effettuata ad una distanza non inferiore a 50 m. dalle abitazioni escludendo in ogni caso le aree occupate da parchi e giardini.

Stagni e laghetti devono essere separati tra di loro da una fascia di terreno larga almeno 50 m. (dove possono essere realizzate siepi e/o boschetti), devono essere di estensione non superiore a 2 ettari e in essi non può essere praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.

In ogni caso è fatto obbligo dell'adesione, sulle medesime superfici oggetto della presente azione, all'azione 9 "Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario" di cui alla Misura 214 "Pagamenti agroambientali".

Alla domanda di aiuto il richiedente deve allegare una "relazione descrittiva dell'intervento" sottoscritta da beneficiario, che illustri, conformemente alle condizioni previste le modalità di realizzazione degli elementi naturali, corredata da una planimetria catastale aziendale nella quale sono riportate dettagliatamente la localizzazione, l'estensione e la tipologia degli elementi naturali e paesaggistici oggetto di realizzazione.

Entità dell'aiuto

L'aiuto non potrà essere concesso a superfici superiori al 10% della S.A.U. Il sostegno verrà commisurato alla superficie effettivamente investita ad elementi naturali e paesaggistici, comprese le relative fasce di rispetto nella misura di:

- pianura 0,4 euro/mq
- collina 0,2 euro/mq

Il pagamento verrà erogato in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori.

La realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici, attraverso l'applicazione della Misura 216 – Azione 3, necessari per ottemperare ai requisiti richiesti dall'Azione 9 e dell'Azione 2, è da attuarsi entro il 15 maggio 2014.

In tale caso, il beneficiario dell'Azione 3 della Misura 216 dovrà presentare domanda di pagamento per l'Azione 9 della Misura 214 entro il 15 maggio 2014 per poter beneficiare degli aiuti previsti per tutta la durata dell'impegno della medesima Azione 9.

Qualora non sia possibile procedere all'impianto e/o alla realizzazione degli elementi naturali (siepi, piantate, boschetti, stagni e laghetti) con l'applicazione della Misura 216 – Azione 3 entro il 15 maggio 2014, è necessario darne motivata comunicazione agli Uffici competenti per territorio, che:

- a) in caso di adesione all'Azione 3 della Misura 216 per ottemperare ai requisiti richiesti per l'adesione all'Azione 2 della Misura 214, possono prorogare tale termine fino al 31 marzo dell'anno successivo;
- b) in caso di adesione dell'Azione 3 della Misura 216 non connessa al rispetto dei requisiti richiesti per l'adesione all'Azione 2 della Misura 214, attivano la procedura di decadenza della domanda di aiuto della medesima Azione 3.

Per i casi di cui alla lettera a), il beneficiario dell'Azione 3 della Misura 216 non potrà presentare domanda di pagamento per l'Azione 9 della Misura 214 e l'elemento naturale realizzato sarà comunque sottoposto ad impegno e all'applicazione dei controlli previsti

per l'Azione 9 della Misura 214 finalizzati alla verifica del rispetto dei requisiti previsti per l'Azione 2 della Misura 214, nei limiti previsti dall'Azione medesima. Inoltre, il beneficiario della Misura 216 – Azione 3 non potrà beneficiare degli aiuti previsti dall'Azione 9 della Misura 214 con riferimento alla relativa domanda di aiuto presentata.

In ogni caso:

- sulla superficie oggetto della realizzazione degli elementi naturali, dal 1° gennaio 2014 al momento della realizzazione dell'elemento naturale, non deve essere praticata nessuna coltura ad eccezione delle operazioni di trinciatura della vegetazione o di preparazione del terreno;
- il periodo decennale di impegno dell'Azione 9 della Misura 214 decorre dal 1° gennaio 2014.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

I pagamenti relativi alla presente Azione sono in particolare coerenti con i quadri normativi e di sostegno attinenti all'adozione di misure di conservazione nelle aree della Rete Natura 2000 e di misure per la tutela della qualità delle acque superficiali e profonde in applicazione della Direttiva Nitrati.

Allegato A

P.S.R. 2007-2013 – Misura 216 – Azione 3**Elenco delle specie ammesse**

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Cipresso (*)	X	X	X
2) Leccio (*)	X	X	X
3) Pino domestico (*)	X	X	X
4) Pino marittimo	X		
5) Farnia	X	X	
6) Frassino ossifillo	X	X	
7) Pioppi (bianco,nero, tremulo)	X	X	X
8) Salici	X	X	X
9) Ontani	X	X	X
10) Carpino bianco	X	X	X
11) Acero campestre	X	X	X
12) Olmo	X	X	X
13) Noce		X	X
17) Albero di Giuda o Siliquastro		X	X
18) Tiglio		X	X
19) Ciliegio		X	X
20) Rovere		X	X
22) Gelsi	X	X	X
23) Bagolaro		X	X
24) Roverella			X
25) Orniello			X
26) Pino silvestre			X
27) Carpino nero			X
28) Castagno			X
29) Ciavardello			X
30) Cerro			X
32) Frassino maggiore			X
33) Tasso	X	X	X

LEGENDA:

L = Litorale
P = Pianura
C = Collina

(*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (Collina) e Ferrara (Litorale).

Allegato A continua**P.S.R. 2007-2013 – Misura 216 – Elenco delle specie ammesse**

SPECIE ARBUSTIVE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Prugnolo (<i>Prunus spinosa</i>)	X	X	X
3) Sanguinello (<i>Cornus sanguinea</i>)	X	X	X
4) Ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i>)	X	X	X
5) Frangola (<i>Frangula alnus</i>)	X	X	X
6) Fusaggine (<i>Evonymus europeaus</i>)	X	X	X
7) Sambuco (<i>Sambucus nigra</i>)	X	X	X
8) Spino cervino (<i>Rhamnus catharticus</i>)	X	X	X
9) Viburno palle di neve (<i>Viburnum opulus</i>)	X	X	X
10) Lentaggine (<i>Viburnum tinus</i>)	X	X	X
11) Lantana (<i>Viburnum lantana</i>)	X	X	X
15) Ginestre			X
16) Emero (<i>Coronilla emerus</i>)	X	X	X
17) Ginepro (<i>Juniperus communis</i>)	X		X
18) Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>)		X	X
19) Bosso (<i>Buxus sempervirens</i>)		X	X
20) Olivello spinoso (<i>Hippophae rhamnoides</i>)	X	X	X
21) Corniolo (<i>Cornus mas</i>)	X	X	X
22) Tamerice (<i>Tamarix gallica</i>)	X	X	X
23) Olivello di Boemia (<i>Elaeagnus angustifoliae</i>)	X	X	
24) Vesicaria (<i>Colutea arborescens</i>)		X	X
25) Maggiociondolo (<i>Laburnum anagyroides</i>)			X
26) Scotano (<i>Cotinus coggyria</i>)	X	X	X
27) Mirabolano (<i>Prunus cerasifera</i>)	X	X	X
29) Alaterno (<i>Rhamnus alaternum</i>)			X
30) Agrifoglio (<i>Ilex aquifolium</i>)			X
31) Alloro (<i>Laurus Communis</i>)	X	X	X

LEGENDA:

L	=	Litorale
P	=	Pianura
C	=	Collina